



COMUNE DI ROTZO

PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI CONFERENZA DI SERVIZI

art. 15 comma 6 L.R.11/04

Prot. n. 23910

07/04/2016

L'anno **2016**, il giorno **7 (sette)** del mese di **aprile**, alle **ore 11:30**, presso gli Uffici del Settore Sviluppo Economico e Servizi al Territorio, Contrà Gazzolle, 1, Vicenza, si è riunita la Conferenza di Servizi convocata dal Comune di Rotzo, ai sensi dell'art. 15 comma 6 della L.R. 11/04, avente per oggetto:

**Approvazione del Piano di Assetto del Territorio ed esame delle osservazioni pervenute.**

Sono presenti, in qualità di rappresentanti delle Amministrazioni interessate:

Comune di Rotzo	Luciano Spagnolo	Sindaco pro-tempore, in attuazione della DCC n. 16 del 25/05/2015
Provincia di Vicenza	Santo Montagna	Consigliere delegato Pianificazione territoriale provinciale di coordinamento.
Provincia di Vicenza	Roberto Josè Bavaresco	Dirigente del Settore Sviluppo Economico e Servizi al Territorio, in attuazione della DGP n. 278 del 16/10/2012

Sono inoltre presenti:

Laura Pellizzari	Provincia di Vicenza - Alta professionalità Settore Sviluppo Economico e Servizi al Territorio
Nicoletta Frosi	Provincia di Vicenza - Settore Sviluppo Economico e Servizi al Territorio
Christian Pozza	Comune di Rotzo - Responsabile Ufficio Tecnico
Luca Zanella	Coordinatore e progettista del piano

**Premesso**

- che l'art. 15 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 nel quadro della procedura concertata per la formazione del Piano di Assetto del Territorio prevede che l'approvazione del Piano avvenga mediante conferenza di servizi alla quale partecipano gli Enti interessati, come confermato dagli Atti di Indirizzo approvati ai sensi dell'art. 50 della Legge Regionale in riferimento, con DGRV n. 3178 del 08/10/2004 e smi;
- che in data 02/05/2012 è avvenuto il trasferimento delle competenze in materia urbanistica alla Provincia di Vicenza, attraverso l'approvazione del suo Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale da parte della Regione Veneto, con DGR n. 708 del 02/05/2012;
- che in data 11/09/2012 è stato sottoscritto tra la Regione Veneto e la Provincia di

Vicenza l'accordo per la gestione delle competenze in materia urbanistica alle province.

- che in data 08/08/2013 prot. n. 57898 la Provincia di Vicenza e il Comune di Rotzo hanno sottoscritto l'accordo per la redazione in forma concertata del Piano di Assetto del Territorio ai sensi dell'art. 15 della LR 11/2004.
- che in data 02/04/2015 gli elaborati che costituiscono il Piano di Assetto del Territorio del Comune di Rotzo sono stati sottoscritti dal Dirigente del Settore Urbanistica della Provincia di Vicenza e dal Sindaco del Comune (verbale di sottoscrizione prot. n. 22627);
- che con deliberazione n. 16 del 25 maggio 2015 il Consiglio comunale di Rotzo ha adottato il Piano di Assetto del Territorio unitamente alla proposta di Rapporto Ambientale di cui alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS);
- che il Piano e la proposta di Rapporto Ambientale adottati sono stati depositati presso le sedi municipali, presso la Provincia di Vicenza e presso la Regione Veneto, autorità competente per la VAS, a disposizione del pubblico per 30 giorni consecutivi; che dell'avvenuto deposito ne è stata data notizia mediante avvisi all'albo pretorio del Comune di Rotzo, su due quotidiani locali e sul BUR, nonché con comunicazioni sul sito internet del Comune;
- che il Comune di Rotzo con nota prot. n. 3471 del 11/11/2015, pervenuta al protocollo provinciale al n. 76175 del 11/11/2015, ha dichiarato che sono pervenute n. 11 osservazioni entro i termini delle quali una è stata valutata attinente al rapporto ambientale relativo alla VAS. Non sono pervenute osservazioni fuori termine.
- che la Provincia di Vicenza, con certificazione prot. n. 56534 del 21/08/2015, ha dichiarato che non risultano pervenute osservazioni direttamente in Provincia;
- che sul Rapporto Ambientale Preliminare hanno avuto luogo le consultazioni previste dall'art. 6 della Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/06/2001 e sullo stesso è stato acquisito il parere della Commissione Regionale VAS n. 50 del 07/05/2013 di cui alla DGRV n. 3262 del 24/10/2006, secondo le procedure di cui alla DGRV n. 791 del 29/03/2009;
- che la Giunta Regionale con DGR n. 427 del 10/04/2013 ha adottato la variante parziale al PTRC con attribuzione della valenza paesaggistica.

#### Visto che

- in data 12/11/2015 il Comitato Tecnico Intersettoriale provinciale, istituito con deliberazione del Commissario Straordinario n. 186 del 12/06/2012, si è riunito per l'esame del PAT, esprimendo il parere di cui all'allegato sub B;
- in data 12/11/2015 il Dirigente responsabile della VTPU della Provincia di Vicenza ha espresso il parere tecnico favorevole VTPU come da allegato sub A;
- in data 24/02/2016 la Commissione Regionale VAS, autorità ambientale per la Valutazione Ambientale Strategica, ha rilasciato il parere n. 35 sul Rapporto Ambientale del PAT del Comune di Rotzo, positivo condizionatamente ad alcune prescrizioni cui ottemperare prima dell'approvazione ed in sede di attuazione del piano;
- con nota prot. n. 1152 del 30/03/2016 è stata convocata dal Sindaco del Comune di Rotzo per il giorno 07/04/2016 alle ore 11:30, presso la sala riunioni del Settore Sviluppo Economico e Servizi al Territorio della Provincia di Vicenza, la Conferenza di Servizi prevista dall'art. 15 comma 6 della L.R. 23 aprile 2004 n. 11, per la valutazione del Piano di Assetto del Territorio e delle osservazioni pervenute;
- il Comune ha provveduto a predisporre la Dichiarazione di sintesi (VAS) ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 152/2006 smi.

#### Rammentato che

- **il Comune è tenuto a sospendere ogni determinazione sulle domande relative ad interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio che risultino in contrasto con le prescrizioni e i vincoli contenuti nel PTRC e che l'attuazione delle previsioni del PAT e del PI/PRG è subordinata al rispetto delle condizioni di cui all'art. 7 delle norme tecniche dello stesso;**
- **ai sensi dell'art. 10 delle Norme del vigente PTCP, il Comune dovrà verificare e curare l'assetto della rete idraulica minore, allo scopo di provvedere alla predisposizione a livello intercomunale, in forma organica e integrata, di apposite analisi e previsioni, raccolte in un documento**

**denominato "Piano delle Acque" d'intesa con i Consorzi di bonifica e la Provincia, quale strumento a livello comunale di verifica e pianificazione della rete idraulica locale e di convogliamento delle acque meteoriche, visto anche l'art. 20 comma 1bis delle Norme Tecniche della variante al PTRC adottata con DGR n. 427 in data 10/04/2013.**

- **l'attuazione delle strategie del PAT dovrà essere effettuata in coordinamento e coerentemente con il Piano Comunale di Emergenza.**

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

Il Sindaco del Comune di Rotzo, assume la presidenza della Conferenza di Servizi; funge da segretario il geom. Christian Pozza, responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Rotzo.

Il Comune di Rotzo:

- presenta alla visione gli elaborati del PAT già aggiornati a seguito dei pareri acquisiti, con particolare riferimento alla VTPU e al parere motivato della Commissione Regionale VAS. In relazione a ciò, consegna la certificazione di adeguamento prot. n. 1239 del 05/04/2016 a firma del Sindaco, del Responsabile dell'Ufficio Tecnico e del progettista del Piano, (allegato sub E).
- presenta una "relazione di adeguamento" (allegato sub E) nella quale sono evidenziati puntualmente gli adeguamenti e modifiche di cui sopra.

La Conferenza:

- dà atto che alla data odierna non risultano pervenuti ulteriori contributi o osservazioni fuori termine, rispetto a quelle già sottoposte al Comitato Tecnico Provinciale Intersettoriale e alla Commissione Regionale VAS;
- procede all'esame delle osservazioni, prendendo visione delle proposte di controdeduzione di cui al parere allegato B, condividendone le valutazioni e ritenendo di accogliere le osservazioni ritenute "accoglibili" dallo stesso, non accogliere le osservazioni ritenute "non accoglibili" e "non pertinenti", accogliere parzialmente le osservazioni ritenute "accoglibili parzialmente", con le seguenti precisazioni:
  - l'osservazione n. 7, a seguito del parere formulato dal valutatore del piano, di cui il parere n. 35 del 24/02/2016 della Commissione VAS ha preso atto, risulta non accoglibile.
- prende atto che il Comune, sentito il valutatore del PAT, ha provveduto ad adeguare gli elaborati del piano al parere n. 35 del 24/02/2016 rilasciato dalla Commissione Regionale VAS;
- valuta le integrazioni proposte dal parere allegato B ai fini di garantire la compatibilità con il PTCP approvato e con la legislazione vigente;
- valuta gli elaborati del PAT così come aggiornati dal Comune, dando atto che le integrazioni introdotte non rappresentano modifiche sostanziali del Piano né inficiano gli intendimenti originari né gli obiettivi né i criteri generali del Piano.

**Il Sindaco del Comune di Rotzo ed il Dirigente del Settore Sviluppo Economico e Servizi al Territorio della Provincia di Vicenza dichiarano, per quanto di competenza, che non esistono conflitti di interesse potenziali al fine dell'approvazione del piano in conferenza di servizi e pertanto, una volta adempiuto a detto obbligo, nessun ulteriore onere è dovuto alla Provincia di Vicenza che, evidentemente, non è tenuta a verificare l'esistenza di situazioni di incompatibilità non espressamente dichiarate.**

Gli Enti come sopra rappresentati in Conferenza:

- VISTA la Legge Regionale 23 Aprile 2004 n. 11 "Norme per il Governo del Territorio";
- VISTI gli "Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50 della Legge Regionale 23 Aprile 2004 n. 11 - Norme per il Governo del Territorio" approvati con Deliberazione di Giunta Regionale n. 3178 del 08 ottobre 2004 e successive modifiche;
- VISTA la direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/06/2001

- concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- VISTO l'art. 13 della Legge 8 luglio 1986 n. 349;
  - VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 2988 del 01/10/2004;
  - VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 101 del 21/11/2006;
  - VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 791 del 29/03/2009;
  - VISTO l'art. 48 comma 4 della L.R. 11/04 e l'art. 3 della L.R. 26/2009;
  - VISTO che in data 02/05/2012 è avvenuto il trasferimento delle competenze in materia urbanistica alla Provincia di Vicenza, attraverso la approvazione del PTCP della Provincia di Vicenza da parte della Regione Veneto;
  - PRESO ATTO della deliberazione di Consiglio Comunale di adozione del PAT n. 16 del 25/05/2015;
  - VISTO il parere sulla Compatibilità idraulica espresso dal Genio Civile di Vicenza, ora Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste - Sezione Bacino Idrografico Brenta-Bacchiglione - Sezione di Vicenza, prot. n. 72965 del 20/02/2015, ai sensi della DGRV n. 1841 del 19/06/2007, come modificata con DGRV n. 2948 del 06/10/2009, che fa proprio il parere del Settore Servizio Forestale della Regione Veneto del 10/02/2015;
  - VISTO il Parere della Commissione Regionale VAS sul R.A. n. 35 del 24/02/2016;
  - VISTO il Decreto n. 108 del 24/11/2015 del Dirigente della Direzione Urbanistica Regionale di validazione del Quadro Conoscitivo del Piano;
  - VISTA la Valutazione Tecnica Provinciale Urbanistica (VTPU) della Provincia prot. n. 76473 del 12/11/2015, allegata al presente verbale;
  - VISTA la LR 32/2013 in merito all'applicazione dell'art. 38 delle Norme Tecniche del PTRC.

**a) esprimono consenso unanime al Piano di Assetto del Territorio adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 25/05/2015, con le seguenti precisazioni:**

1. è fatto proprio il parere della Valutazione Tecnica Provinciale Urbanistica (VTPU) prot. n. 76473 del 12/11/2015 e agli atti in essa richiamati;
2. per quanto riguarda le osservazioni pervenute, la Conferenza dei Servizi si conforma integralmente al parere della Valutazione Tecnica Provinciale Urbanistica (VTPU), che viene allegato al presente verbale, costituendone parte integrante; nello specifico, sono accolte le osservazioni ritenute "accoglibili" dal parere allegato B, non accolte le osservazioni ritenute "non accoglibili" e "non pertinenti", accolte parzialmente le osservazioni ritenute "parzialmente accoglibili"; l'osservazione n. 7, a seguito del parere formulato dal valutatore del piano, di cui il parere n. 35 del 24/02/2016 della Commissione VAS ha preso atto, è non accolta.
3. il parere favorevole è espresso pertanto sugli elaborati, adottati con deliberazione di Consiglio sopraccitata ed aggiornati a seguito dell'accoglimento delle osservazioni pervenute, e delle integrazioni apportate a seguito del parere VTPU e degli atti in essa richiamati, del parere della Commissione Regionale VAS, e del Decreto del Dirigente della Dir. Urbanistica regionale di validazione del Quadro Conoscitivo del Piano, costituenti il Piano di Assetto del Territorio del Comune di Rotzo.

**b) esprimono consenso unanime all'approvazione del Piano completo del Rapporto Ambientale (VAS) adottato unitamente al PAT, composto da:**

- Relazione di Progetto;
- Allegato alla relazione di Progetto - Superficie Agricola Utilizzata ricavata dall'Uso del Suolo - Scala 1:10.000 ;
- Relazione Sintetica;
- Elaborato - Norme Tecniche;
- Tavola 1 - Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale - Scala 1:10.000;
- Tavola 2 - Carta delle Invarianti - Scala 1:10.000;
- Tavola 3 - Carta della Fragilità - Scala 1:10.000;
- Tavola 4 - Carta della Trasformabilità - Scala 1:10.000;

**VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)**

- Rapporto Ambientale;
- Sintesi non Tecnica;
- V.Inc.A. - Relazione di Screening;
- DVD-ROM Quadro conoscitivo ed informatizzazione degli elaborati di analisi e di

progetto con la Banca Dati alfa-numeriche e vettoriale.

- c) **allegano al presente verbale, del quale ne costituiscono parte integrante, i seguenti documenti:**
- ALL. A: parere VTPU prot. n. 76473 del 12/11/2015;
  - ALL. B: parere prot. n. 76462 del 12/11/2015 del Comitato Tecnico Intersettoriale, istituito con deliberazione n. 186 del 12.06.2012 del Commissario Straordinario della Provincia di Vicenza, comprensivo di allegati,
  - ALL. C: Parere della Commissione Regionale VAS n. 35 del 24/02/2016;
  - ALL. D: Decreto del Dirigente della Direzione Urbanistica regionale n. 108 del 24/11/2015 di Validazione del Quadro Conoscitivo;
  - ALL. E: Relazione di Adeguamento, corredata della certificazione di adeguamento del 05/04/2016 sottoscritta dal Sindaco del Comune, dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale e dal progettista del PAT.
- d) **danno atto che ai sensi dell'art. 15 comma 6 della LR 11/2004, il piano si intende approvato e sarà successivamente ratificato dal Presidente della Provincia;**
- e) **danno atto che non si rende necessario modificare ulteriormente gli elaborati che il Comune ha fornito in sede di questa conferenza e che gli stessi possono essere immediatamente sottoscritti;**
- f) **Gli Enti convenuti, preso atto ed assunto formale impegno a dare attuazione a quanto sopra, passano alla sottoscrizione di n. 2 copie degli elaborati del PAT, di cui una rimane agli atti della Provincia e l'altra viene restituita al Comune di Rotzo;**
- g) **danno atto che le integrazioni introdotte agli elaborati, approvate in questa sede, non rappresentano modifiche sostanziali del Piano né inficiano gli intendimenti originari né gli obiettivi né i criteri generali dello stesso;**
- h) **danno atto che il Comune si impegna all'immediata pubblicazione degli elaborati tecnici del PAT nella sezione trasparenza del proprio sito istituzionale, ai fini dei successivi adempimenti di competenza provinciale e comunale ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 33/2013.**

Pertanto la conferenza si chiude alle ore 12:00.

**Il presente verbale è composto di n. 5 fogli.**



Il segretario verbalizzante  
geom. Christian Pozza

Per la **Provincia di Vicenza**

Il Dirigente del Settore Sviluppo Economico e Servizi al Territorio

Roberto José Bavaresco

Per il **Comune di Rotzo**

Il Sindaco  
Lucio Spagnolo





**PROVINCIA DI VICENZA**  
**VALUTAZIONE TECNICA PROVINCIALE URBANISTICA**  
 ISTITUITO CON DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 186 N. 12.06.2012

**ARGOMENTO n. 1 del 12.11.2015**

Prot. **76473**

**OGGETTO: Comune di ROTZO**

PARERE PER APPROVAZIONE DEL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO, ADOTTATO CON DCC N. 16 DEL 25/05/2015 - ART. 15, LR N. 11/2004.

Premesso che:

Il Comitato Tecnico Intersettoriale istituito con deliberazione del Commissario Straordinario n. 186 n. 12.06.2012, si è riunito in data 12/11/2015, per l'esame del Piano in oggetto;

Il sopraccitato Comitato si è espresso con voti unanimi favorevoli dei **5** (cinque) presenti aventi diritto al voto, esprimendo **parere favorevole** all'approvazione del Piano in oggetto;

Il Sindaco del Comune di Rotzo, è stato invitato con nota prot. n. 72862 del 29/10/2015 ed ha partecipato alla seduta del Comitato del 12/11/2015, per la discussione dell'argomento in oggetto;

Il Dirigente Provinciale del Settore Urbanistica incaricato della Valutazione Tecnica Provinciale Urbanistica (V.T.P.U.):

Visto il D.lgs. 267/2000;

Vista la L.R. 23.04.2004, n.11;


ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato nel parere prot. n. 76462 del 12/11/2015 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Provinciale Urbanistica, ne costituisce parte integrante;

**E' DEL PARERE**

che il Piano di Assetto del Territorio del Comune di Rotzo, adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 25/05/2015, sia meritevole di approvazione con le prescrizioni espresse dal Comitato Tecnico Intersettoriale.

**Il Dirigente del Settore Urbanistica**  
**incaricato della Valutazione Tecnica Provinciale Urbanistica**

*Arch. Roberto José Bavaresco*





# PROVINCIA DI VICENZA

## COMITATO TECNICO INTERSETTORIALE

ISTITUITO CON DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 186 N. 12.06.2012

### ARGOMENTO n. 1 del 12.11.2015

Prot. **76462**

**OGGETTO: Comune di ROTZO**

PARERE PER APPROVAZIONE DEL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO, ADOTTATO CON DCC N. 16 DEL 25/05/2015 - ART. 15, LR N. 11/2004.

Il giorno 12 novembre 2015 presso Palazzo Nievo – sala rossa, Contrà Gazzolle 1 (2° piano) sono presenti:

**Comitato Tecnico:**

Nominativo	Area/Settore	presente	assente
Arch. Roberto Josè Bavaresco, Presidente	Settore Urbanistica - Sviluppo economico e servizi al territorio	X	
Dott. Angelo Macchia	Settore Ambiente e Territorio		X
Dott. Francesco Zanotto, delegato	Servizi caccia e pesca	X	
Ing. Maria Pia Ferretti	Settore Tutela e Valorizzazione Risorse Naturali Protezione Civile - Servizi di difesa del suolo e protezione civile	X	
Arch. Andrea Turetta	Settore LL.PP		X
Arch. Sandra Brentan	Settore Socio-Culturale Beni Ambientali e Patrimoniali Mobilita' - Servizi socio-culturali e turistici	X	
Avv. Paola Mistrorigo, delegata	Settore Avvocatura Affari Legali	X	
Dott.ssa Caterina Bazzan	Gestione Patrimonio Immobiliare		X

**Presenti n. 5 e assenti n. 3**

**Comune di Rotzo:**

Nominativo	Funzione	presente	assente
Lucio Spagnolo	Sindaco	X	

**Sono altresì presenti:**

Ing. Luca Zanella, Progettista del PAT;  
Geom. Santo Montagna, consigliere provinciale delegato in materia di Urbanistica;  
Arch. Laura Pellizzari, del Settore Urbanistica della Provincia di Vicenza, in qualità di relatore;  
Assiste Geom. Nicoletta Frosi, del Settore Urbanistica della Provincia di Vicenza in qualità di segretario.

## PREMESSA

Il Comune di Rotzo in data 08/08/2013, ha sottoscritto l'accordo di copianificazione con la Provincia di Vicenza per la redazione del PAT ai sensi dell'art. 15 della LR 11/2004;

Il PAT del Comune di Rotzo è stato adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 25/05/2015 e depositato ai sensi dell'art. 15 comma 5 della LR.11/2004.

Con nota prot. n. 72 del 25/03/2015 il Dirigente del Settore Urbanistica ha convocato il Comitato Tecnico per l'espressione del parere VTPU, invitando contestualmente il Sig. Sindaco del Comune di Rotzo (o suo delegato).

Alle ore 10:45 il Presidente arch. Bavaresco, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta del Comitato;

Relaziona l'arch. Roberto Josè Bavaresco;

Relaziona l'arch. Laura Pellizzari;

Relaziona il Sindaco sugli aspetti caratteristici del territorio di Rotzo;

Relaziona l'ing. Ferretti sulla necessità di coordinamento tra le banche dati del PAT e del Piano Comunale di Emergenza;


## CONCLUSIONI

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato istituito con deliberazione del Commissario straordinario n. 186 del 12.06.2012 con n. **5** (cinque) **voti favorevoli** dei presenti aventi diritto di voto,

**Esprime parere favorevole con le prescrizioni contenute nell'allegato A)  
e con le seguenti indicazioni:**

- Prima della Conferenza di Servizi il Comune dovrà trasmettere alla Provincia il parere della Commissione Regionale VAS (Valutazione Ambientale Strategica) ed il Decreto Regionale di Validazione del Quadro Conoscitivo.
- Il Comune, per la Conferenza di Servizi, dovrà predisporre un apposito elaborato di sintesi delle integrazioni apportate agli elaborati a seguito di tutti i pareri al fine di semplificare agli utenti la comprensione della pianificazione; dovrà altresì far pervenire apposita dichiarazione di adeguamento degli elaborati del Piano.
- Si precisa infine che la valutazione tecnico-amministrativa definitiva degli atti sarà resa prima della ratifica da parte della Giunta Provinciale.

**Il Presidente**  
**del Comitato Tecnico Intersectoriale**  
arch. Roberto Josè Bavaresco



**Il Segretario**  
geom. Nicoletta Frosi





## PROVINCIA DI VICENZA SETTORE URBANISTICA

Domicilio fiscale: Contrà Gazzolle, 1 - 36100 VICENZA - Codice Fiscale. P. IVA 00496080243  
Casella di posta certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

### PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ROTZO

#### PARERE

##### **Premesse**

Il Comune di Rotzo con delibera di Giunta n. 60 del 20/12/2012 ha adottato il Documento Preliminare e lo schema di accordo di pianificazione per la redazione del PAT a sensi dell'art. 15 della LR 11/2004 e con il medesimo provvedimento ha dato avvio alla procedura VAS ed alla fase di Concertazione ai sensi dell'art. 5 della citata legge 11/2004.

Con nota acquisita al prot. provinciale n. 5415 del 21/01/2013, il Comune di Rotzo ha quindi trasmesso: il documento preliminare, il rapporto ambientale preliminare, la deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 20/12/2012 e lo schema di accordo di pianificazione.

La Provincia di Vicenza e il Comune di Rotzo hanno sottoscritto in data 08/08/2013 prot. n. 57898 l'accordo per la redazione in forma concertata del Piano di Assetto del Territorio ai sensi dell'art. 15 della LR 11/2004.

La Provincia di Vicenza con deliberazione della Giunta Provinciale n. 129 del 02.07.2013 ha preso atto del Documento Preliminare, formulando delle indicazioni per il proseguimento della pianificazione comunale in conformità a quella provinciale; contestualmente è stato anche approvato lo schema di accordo di copianificazione tra il Comune di Rotzo e la Provincia di Vicenza.

Con la suddetta deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 20/12/2012, il Comune di Rotzo ha dato avvio alla fase di concertazione e partecipazione relativa al Documento Preliminare ai sensi dell'art. 5 della L.R. 11/2004 per la formazione del PAT e con deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 28/01/2014 ha dato atto della conclusione della fase di concertazione, approvando nel contempo la "Relazione sulla fase di concertazione e partecipazione".

Gli uffici comunali e provinciali si sono più volte incontrati presso i locali della Provincia per svolgere l'attività di copianificazione, a seguito della quale, in data 06/10/2014, il Comune di Rotzo ha consegnato le bozze degli elaborati del PAT, acquisite agli atti della Provincia al prot. n. 69311 del 06/10/2014.

In data 11/12/2014 prot. n. 86981 il Dirigente del Settore Urbanistica della Provincia di Vicenza ha inviato le considerazioni sulla bozza di piano ai fini della sottoscrizione degli elaborati.

In data 02/04/2015 gli elaborati del Piano di Assetto del Territorio sono stati sottoscritti dal Comune di Rotzo e dalla Provincia di Vicenza (verbale di sottoscrizione prot. n. 22627 del 02/04/2015).

Il Piano di Assetto del Territorio del Comune di Rotzo è stato quindi adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 25 maggio 2015.

La fase di pubblicazione e deposito è stata così esperita:

- albo pretorio comunale dal 19.06.2015 al 17.08.2015;
- pubblicazione sul sito web comunale sotto il titolo specifico "PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO" all'indirizzo: <http://www.comune.rotzo.vi.it/pianificazione-e-governo-del-territorio.html>;
- Provincia di Vicenza, dal 10/06/2015 al 19/08/2015 (vedi relata di pubblicazione n. 620 del 20/08/2015);
- BUR n. 62 del 19/06/2015;
- Quotidiano "Il Gazzettino" del 03/07/2015;
- Quotidiano "Corriere del Veneto" del 07/07/2015.

Direttamente agli Uffici del Settore Urbanistica della Provincia di Vicenza entro i termini previsti dalla Legge regionale non risulta pervenuta alcuna osservazione, come da certificazione trasmessa al Comune di Rotzo con nota prot. n. 56534 del 21/08/2015.

In data 18/09/2015 prot. n. 62865 e in data 29/09/2015 prot. n. 65360 il Comune di Rotzo ha consegnato copia delle osservazioni e delle relative proposte di controdeduzioni.

Il Comune di Rotzo con nota prot. n. 3471 del 11/11/2015, pervenuta al protocollo provinciale al n. 76175 del 11/11/2015, ha dichiarato che sono pervenute n. 11 osservazioni entro i termini delle quali una è stata valutata attinente al rapporto ambientale relativo alla VAS. Nessuna osservazione è stata presentata fuori termine.

#### **GLI ELABORATI CHE COSTITUISCONO IL PAT ADOTTATO SONO:**

- Elaborato 1 – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale – Scala 1:10.000;
- Elaborato 2 - Carta delle Invarianti - Scala 1:10.000;
- Elaborato 3 – Carta della Fragilità – Scala 1:10.000;
- Elaborato 4 - Carta della Trasformabilità - Scala 1:10.000;
- Elaborato - Norme Tecniche;
- Elaborato - Relazione di Progetto;
- Elaborato Allegato alla relazione di Progetto – Superficie Agricola Utilizzata ricavata dall'Uso del Suolo - Scala 1:10.000 ;
- Elaborato - Relazione Sintetica;

#### **VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)**

- Rapporto Ambientale;
- Sintesi non Tecnica;
- V.Inc.A. - Relazione di Screening;

#### **VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA' IDRAULICA**

- Elaborato VCI 1 - Relazione
- Elaborato VCI 2 – Carta Idrogeologica e della Pericolosità Idraulica

- DVD Quadro conoscitivo ed informatizzazione degli elaborati di analisi e di progetto del PAT.

## **PARERI**

### **Pareri preliminari all'adozione**

Preliminarmente alla adozione del Piano di Assetto del Territorio sono stati acquisiti i seguenti pareri:

- Regione del Veneto - Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste - Sezione Bacino Idrografico Brenta-Bacchiglione Sezione di Vicenza prot. n. 72965 del 20/02/2015, favorevole con prescrizioni sulla compatibilità idraulica, comprensivo del parere del Settore Forestale del 10/02/2015;
- Commissione Regionale VAS n. 50 del 07/05/2013 sul Rapporto Ambientale Preliminare al Documento Preliminare del Piano di Assetto del Territorio.

### **Pareri per l'approvazione**

Rimangono ancora in capo all'organo Regionale il parere della Commissione Regionale VAS (Valutazione Ambientale Strategica) e la Validazione del Quadro Conoscitivo.

**Ai fini dell'approvazione del PAT in conferenza di servizi ai sensi dell'art. 15 LR 11/04 devono essere acquisiti il parere della Commissione Regionale VAS ed il decreto del Direttore della Sezione Urbanistica Regionale di validazione del quadro conoscitivo del PAT.**

## **CONTENUTI DEL PAT**

### **STRATEGIE DEL PAT**

#### **Le scelte strategiche del PAT <sup>1</sup>**

*Al fine di agevolare la lettura delle azioni del P.A.T. si ritiene opportuno evidenziare le principali azioni che qualificano il nuovo Piano in rapporto agli obiettivi definiti dal Documento Preliminare con riferimento al sistema ambientale, al sistema insediativo, a quello produttivo ed al sistema dei servizi e della viabilità.*

#### ***Il sistema ambientale***

*Per quanto riguarda il sistema ambientale le azioni specifiche del P.A.T. puntano da un lato a riconoscere, tutelare e valorizzare gli ambiti e le componenti paesaggistiche, naturalistiche, ambientali e storico-culturali di maggior pregio (il sistema dei campi coltivati, dei prati/pascoli e dei pascoli d'alpeggio, i conigli visuali più significativi, i boschi di maggior pregio, il sito di interesse archeologico del Bostel, le fortificazioni della Grande Guerra, l'Altar Knotto, la voragine dello Sciason, il canyon della Val d'Assa, il ciglio roccioso Obergrubele-Campolongo-Sengela) e, dall'altro, a limitare gli interventi che comportano la sottrazione di territorio agricolo e forestale e/o ne compromettono l'integrità sostenendo nel contempo la permanenza ed il consolidamento delle aziende agricole operanti sul territorio comunale e delle tradizionali attività di coltivazione della patata, come pure l'insediamento di funzioni agrituristiche e la produzione di servizi ambientali in relazione alle potenzialità ricreative, sportive e culturali presenti favorendo il recupero degli ambiti degradati/abbandonati interessate da processi di rinaturalizzazione spontanea. Ciò nella consapevolezza - che si vuole qui ribadire con forza - che le risorse ambientali e la qualità del paesaggio costituiscono la "risorsa economica" più importante per Rotzo e per le sue possibilità di sviluppo anche turistico.*

*In tal senso, come si è già avuto modo di illustrare, il P.A.T. promuove la valorizzazione turistica di tali ambiti mediante la redazione di uno specifico progetto integrato di tutela e valorizzazione delle risorse archeologiche, culturali, naturalistiche ed ambientali presenti finalizzato alla creazione di uno specifico sistema tematico demandando al P.I., sulla base di specifiche indagini, il compito di rilevare le eccellenze presenti e definire le azioni finalizzate alla loro tutela e fruizione compatibile a scopo didattico e turistico.*

#### ***Il sistema insediativo***

*In coerenza con gli obiettivi di ricomposizione del tessuto urbano e di contenimento dell'utilizzo della risorsa suolo, il P.A.T. punta essenzialmente a rafforzare la struttura gerarchica dei "centri" abitati di*

<sup>1</sup> Estratto dalla Relazione di Progetto del PAT

*Albaredo, Rotzo e Castelletto attraverso il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente (con particolare riferimento a quello di vecchio impianto) e delle situazioni di maggior degrado urbanistico ed edilizio, la saturazione delle aree già urbanizzate e la ricucitura/completamento dei "bordi" dell'edificato promuovendo, nel contempo, il miglioramento della dotazione di aree a servizi assicurando nel contempo una adeguata flessibilità nella successiva attuazione degli interventi previsti in sede di formazione del Piano degli Interventi.*

*Le stesse linee preferenziali di sviluppo insediativo di completamento dell'edificato individuate dal P.A.T. si limitano - come detto - a confermare le zone di espansione residenziale già previste dal P.R.G. vigente e non ancora attuate. Non sono infatti previste nuove direttrici di sviluppo degli insediamenti.*

*Per tali ambiti il P.A.T. demanda al Il P.I. il compito di verificare le previsioni del P.R.G. in rapporto agli obiettivi generali definiti dal P.A.T. medesimo sia per quanto riguarda le destinazioni, i parametri edificatori e le modalità attuative definendo nel contempo, per gli ambiti non ancora convenzionati, specifiche azioni volte a perseguire le seguenti finalità:*

- *integrazione delle opere di urbanizzazione carenti o mancanti;*
- *potenziamento della dotazione dei servizi pubblici e di uso pubblico anche a servizio degli insediamenti esistenti;*
- *revisione delle destinazioni, dei parametri edificatori e delle modalità attuative stabilite dal P.R.G. previgente al fine di poter addivenire ad un più coerente disegno urbano in rapporto alle effettive necessità di sviluppo previste ed assicurare un armonico inserimento degli interventi nel contesto paesaggistico ed ambientale.*
- *stralcio/riduzione delle zone non ancora convenzionate.*

*Il P.A.T. incentiva infine l'utilizzo di strumenti quali la perequazione, il credito edilizio e la compensazione urbanistica, anche attraverso la conclusione di specifici Accordi con soggetti privati ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 11/2004, come pure l'adozione di specifiche misure volte a favorire mediante l'utilizzo di tecnologie ecocompatibili e un'elevata qualità costruttiva, il contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo sostenibile ed il miglioramento della qualità dell'abitare.*

### **Il sistema produttivo**

*In coerenza con il principio dello "sviluppo sostenibile" il P.A.T., in conformità agli indirizzi del P.T.C.P. della Provincia di Vicenza, persegue il riordino funzionale e la riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale dell'insediamento artigianale di Santa Margherita anche attraverso il suo potenziamento definendo nel contempo i criteri per l'ampliamento delle attività produttive ricadenti in zona impropria e l'applicazione della procedura dello "sportello unico" con l'obiettivo di assicurare la permanenza ed il consolidamento delle attività presenti e/o il trasferimento e l'insediamento di nuove compatibilmente con le prioritarie esigenze di tutela ambientale e paesaggistica.*

*Per quanto riguarda invece il settore primario, il P.A.T. promuove la tutela dei suoli a vocazione agricola e/o silvo-pastorale con l'obiettivo di tutelarne la presenza a fini produttivi e paesaggistici e potenziarne l'utilizzo demandando al P.I. la definizione di specifiche misure volte a:*

- *sostenere l'attività agricola, anche per i risultati ambientali e paesaggistici che ne conseguono;*
- *promuovere la coltivazione e la valorizzazione della "patata di Rotzo", attraverso investimenti infrastrutturali (rete irrigua), misure associative e interventi di riconversione a fini produttivi del territorio agricoli non più utilizzati;*
- *promuovere la gestione sostenibile e la certificazione delle foreste, al fine di caratterizzare il prodotto legnoso locale sotto il profilo della provenienza e della salvaguardia ambientale;*
- *valorizzare il sistema delle malghe e dei prodotti malghivi, attraverso la creazione di un "Circuito delle malghe" comprendente i centri aziendali con funzione produttiva e quelli che, avendo dimesso tale attività, possono essere comunque utilizzate per la promozione e la fruizione del territorio.*
- *promuovere ed incentivare attività integrative del reddito agricolo quali l'offerta di servizi ambientali, didattici, ricreativi (maneggio, assistenza cicloturistica, supporto alla pratica sciistica, ecc.), nonché attività in grado di configurare un modello alternativo di ospitalità fondato sul concetto di "albergo diffuso" basato sulla presenza di bed & breakfast, beauty farm, agriturismi e strutture assimilabili, promuovendo al contempo le eccellenze enogastronomiche e le peculiarità sia ambientali, sia culturali del territorio;*
- *orientare l'attività aziendale verso la produzione di servizi ambientali, anche in relazione alle potenzialità ricreative, sportive e culturali presenti;*

- *promuovere la riqualificazione e la valorizzazione della viabilità rurale di interesse paesaggistico ed ambientale anche per finalità turistiche e ricreative.*

*Per quanto concerne il settore turistico, infine, il P.A.T. persegue un modello di sviluppo turistico "integrato" che sappia valorizzare le componenti ambientali, storico-culturali ma anche sportive e ricreative presenti nel territorio ricercando "nuove attrattività" per avviare un concreto rilancio del sistema turistico attivando strategie di sviluppo "multifunzionali", dirette cioè alla diversificazione dell'offerta, e quindi maggiormente sostenibili da un punto di vista ambientale ed economico. Accanto alla valorizzazione delle risorse paesaggistiche, naturalistiche, storico-culturali presenti sul territorio con la realizzazione di una rete di percorsi di visitazione, opportunamente segnalati ed attrezzati, rivolti alle diverse tipologie di attività (escursionismo a piedi o a cavallo, mountain bike, nordic walking, sci escursionismo,...), il P.A.T. delinea infatti un più generale programma di riqualificazione funzionale e potenziamento dei servizi, delle attrezzature e degli impianti esistenti (riqualificazione e potenziamento degli impianti per la pratica dello sci, realizzazione di nuove attrezzature sportive e ricreative nel capoluogo, qualificazione e potenziamento delle strutture turistico ricettive, ...) secondo modelli culturalmente avanzati, sia in funzione sia della popolazione locale che di quella legata alla fruizione turistica. Tra le altre si segnalano in particolare le specifiche azioni finalizzate alla qualificazione ed potenziamento del Rifugio - Centro Fondo Campolongo e delle relative attrezzature ed infrastrutture di supporto anche mediante l'inserimento di attività complementari (piste scuola per lo sci alpino, piste per lo slittino e snowboard, percorsi per le ciaspe, ...) con l'obiettivo di consolidare la realtà del comprensorio sciistico di Campolongo all'interno del sistema degli Altipiani vicentini e trentini anche mediante la sottoscrizione di specifici Accordi di Programma, nuove sinergie e collaborazione tra gli Enti e soggetti coinvolti (sia pubblici che privati) in modo da conseguire concretamente gli obiettivi enunciati.*

#### **Il sistema dei servizi e della viabilità**

*All'interno del più generale progetto di riqualificazione degli insediamenti urbani, di miglioramento della qualità di vita e di rilancio dell'offerta turistica particolare rilievo assumono le previsioni relative alle attrezzature sportive, ricreative ma anche ai servizi sociali e culturali ed alla dotazione di spazi a parcheggio e a verde. In tal senso il P.A.T. per il sistema dei servizi prevede lo sviluppo e la qualificazione funzionale, sia urbanistica che edilizia, degli ambiti di maggior rilevanza presenti sul territorio comunale ma anche un complessivo adeguamento della dotazione di servizi pubblici o di uso pubblico per garantire adeguati livelli di qualità della vita e degli insediamenti.*

*Per quanto riguarda invece il sistema infrastrutturale, il P.A.T. persegue da una lato la riorganizzazione e la riqualificazione della rete viaria locale e dei principali elementi di criticità del sistema stradale e, dall'altro, l'adeguamento e la qualificazione dei "corridoi di visitazione turistica". Per quanto concerne invece il sistema della mobilità ciclo - pedonale, il Piano promuove la costruzione di una strutturata rete di percorsi ciclabili e pedonali in grado di assicurare il collegamento tra le frazioni ed i principali servizi e la fruizione del territorio nel suo complesso valorizzando le eccellenze storiche, ambientali e paesaggistiche presenti.*

#### **La perequazione urbanistica**

*Il Piano di Assetto del Territorio del Comune di Rotzo assume come principio fondamentale della pianificazione urbanistica a scala comunale la perequazione urbanistica e ne promuove l'attuazione con il Piano degli Interventi, nei Piani Urbanistici Attuativi, nei comparti urbanistici e negli atti di programmazione negoziata.*

*In tal senso tutte le aree di trasformazione urbanistica, indipendentemente dal loro grado di trasformazione, contribuiscono alla determinazione delle volumetrie (o delle superfici copribili) realizzabili ed alla realizzazione delle dotazioni territoriali in termini di cessione di aree a servizi e/o realizzazione di opere pubbliche commisurate, secondo i criteri e le modalità di seguito definite, al valore della edificabilità concessa.*

*Nello specifico il P.A.T. individua a titolo di riferimento le seguenti classi di trasformazione per le quali il P.I. potrà definire specifiche misure perequative in rapporto alle trasformazioni previste, alle caratteristiche ed alla localizzazione della zona ed agli obiettivi definiti dal Piano:*

- *Nuove edificazioni nelle zone di urbanizzazione consolidata o di urbanizzazione programmata individuate dal P.I. in aggiunta a quanto già previsto dal P.R.G.;*

- Nuovi lotti o Zone di completamento dell'edificato individuate dal P.I. in aggiunta a quelle già previste dal P.R.G. vigente;
- Contesti territoriali per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale
- Accordi tra soggetti pubblici e privati

La perequazione potrà attuarsi attraverso:

a) la cessione al Comune di corrispondenti potenzialità edificatorie da utilizzare prioritariamente:

- per realizzare servizi pubblici, servizi di uso pubblico, attrezzature di interesse generale;
- per la realizzazione di edilizia residenziale pubblica e/o convenzionata;
- per la compensazione di soggetti interessati da provvedimenti di esproprio;
- per la formazione di sistemi ecologici (fasce boscate, bacini di laminazione, ...) anche ad integrazione di analoghi sistemi esistenti.

b) la realizzazione diretta e/o il contributo per la realizzazione di opere pubbliche programmate all'esterno della zona interessata o la cessione di aree a standard eccedenti i limiti di dimensionamento stabiliti dal P.A.T.

In alternativa il P.I. potrà consentire la monetizzazione di tutta o parte della quota perequativa a favore del Comune secondo un principio di equivalenza del valore economico delle stessa determinato sulla base delle apposite tabelle deliberate dal Consiglio Comunale.

La perequazione non si applica in ogni caso agli interventi urbanistico edilizi destinati alla costruzione della prima casa – residenza stabile. In tal caso l'attuazione degli interventi è subordinata alla sottoscrizione di apposita Convenzione.

### **Il dimensionamento del Piano**

I dati statistici sulla popolazione raccolti per la formazione del Quadro Conoscitivo attestano al 31.12.2013 una popolazione residente nel Comune di 654 abitanti con 271 famiglie ed un numero di componenti medi per famiglia pari a 2,41.

L'analisi dei dati, dopo il forte calo della popolazione registrato fino alla prima metà degli anni '80, ha evidenziato un lento ma costante incremento della popolazione nell'ultimo decennio cui corrisponde un ancor più significativo aumento del numero dei nuclei famigliari complice la contenuta riduzione del numero di componenti.

Per quanto riguarda invece gli alloggi utilizzati per vacanza e/o tempo libero i dati TARSU forniti dagli uffici comunali attestano complessivamente ben 660 "seconde case" a fronte delle 271 abitazione stabilmente occupate confermando sostanzialmente il dato già rilevato in occasione della redazione della Variante Generale del P.R.G. del 1998.

#### **Stima del fabbisogno**

Alla luce delle dinamiche demografiche descritte, ma anche delle tendenze socio-economiche e della capacità insediativa residua del P.R.G. vigente, si è ritenuto di dimensionare il P.A.T., per il periodo 2014 - 2023, prendendo in considerazione l'andamento demografico registrato nell'ultimo decennio ed elaborando, a partire da tali dati, tre diversi scenari:

1. scenario di "sviluppo" che conferma e proietta nel prossimo decennio il trend di sviluppo della popolazione registrato negli ultimi 10 anni;
2. scenario "prudenziale" che riduce del 50% il trend dei flussi migratori confermando invece il trend naturale registrato negli ultimi 10 anni;
3. scenario "naturale" che conferma e proietta nel prossimo decennio il trend naturale di sviluppo della popolazione registrato negli ultimi 10 anni in assenza di flussi migratori.

Il dato della popolazione stimato al 2023 per i tre diversi scenari di sviluppo è riportato nella tabella seguente:

Scenari	Popolazione stimata al 2023		
	Totale	Variazione assoluta	Variazione %
"sviluppo"	726	72	11,00
"prudenziale"	706	52	7,95
"naturale"	685	31	4,74

Alla luce degli obiettivi stabiliti dall'Amministrazione comunale (ed in particolare della dichiarata volontà di rapportare il dimensionamento delle nuove possibilità edificatorie alle reali esigenze della comunità locale per soddisfare prioritariamente il fabbisogno abitativo dei nuclei familiari residenti), ma anche delle capacità residue del P.R.G. vigente, si è ritenuto di stabilire prudenzialmente in 50 abitanti il numero massimo di abitanti insediabili nel Comune nei prossimi 10 anni.

Va infatti segnalato come le stime condotte sul P.R.G. vigente indicano una potenzialità residua (riferita alle zone B1, B2, C1 e C2) di 42.121 mc ancora realizzabili di cui 23.221 mc riconducibili essenzialmente alle zone di espansione previste dal Piano e non ancora urbanizzate.

Considerato pertanto che il valore di riferimento relativo alla dotazione volumetrica per abitante certificato dal P.R.G. vigente è risultato pari a 230 mc/abitante, il fabbisogno residenziale per i nuovi abitanti previsti nel decennio assomma a 11.500 mc:

<b>Nuovi abitanti</b>	<b>mc/ab</b>	<b>Volumetria aggiuntiva</b>
<b>50</b>	<b>230</b>	<b>11.500 mc</b>

Volumetria che consente di soddisfare anche il fabbisogno di nuove abitazioni conseguenti all'incremento del numero di famiglie. Ipotizzando infatti che nel prossimo decennio il numero di componenti per famiglia possa mantenersi costante (2,41 ab/famiglia), il numero di famiglie conseguente all'incremento della popolazione prevista risulterebbe pari a 292 famiglie (654 + 50 = 704/2,41 = 292).

Considerato che attualmente a Rotzo in numero di famiglie è pari a 271, e fissando l'obiettivo di dare un alloggio ad ogni gruppo familiare, nel prossimo decennio dovrebbero essere quindi realizzati 21 nuovi alloggi (292 - 271).

Dato che la dotazione volumetrica per abitante è stata indicata in 230 mc e che per ogni alloggio sono previsti 2,41 componenti per una cubatura di 554 mc (230 x 2,41) per alloggio, gli alloggi realizzabili nel prossimo decennio grazie alla volumetria prevista per i nuovi abitanti risultano pari proprio a 21 alloggi (11.500/554) soddisfacendo pertanto il fabbisogno di abitazioni richiesto.

Venendo ora alla disaggregazione della popolazione e, conseguentemente, della volumetria aggiuntiva tra le diverse A.T.O., stante la specificità del Comune e la proposta articolazione degli Ambiti Territoriali Omogenei si è ipotizzato di proiettare nei prossimi 10 anni il rapporto esistente in termini di popolazione insediata concentrando conseguentemente le possibilità edificatorie aggiuntive nel solo A.T.O. n. 3 degli insediamenti urbani:

<b>ATO</b>	<b>Denominazione</b>	<b>Abitanti al 31.12.2013</b>	<b>Volumetria residenziale residua PRG</b>	<b>Incremento abitanti PAT</b>	<b>Volumetria residenziale aggiuntiva PAT</b>
<b>1</b>	<b>Sistema naturalistico dei boschi e pascoli montani</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Sistema naturalistico dei boschi di versante</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Sistema degli insediamenti urbani</b>	<b>654</b>	<b>42.121 mc</b>	<b>50</b>	<b>11.500 mc</b>
<b>4</b>	<b>Val d'Assa - Val d'Astico</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totale</b>		<b>654</b>	<b>42.121 mc</b>	<b>704</b>	<b>11.500 mc</b>

Per quanto riguarda invece le aree produttive, considerato che il Piano conferma, quale "area consolidata", la sola zona individuata dal P.R.G. vigente in località Santa Margherita prevedendone l'eventuale consolidamento verso nord est, si è provveduto a definire la superficie massima ampliabile in applicazione delle possibilità previste dal P.T.C.P. di cui agli art. 68 e 71 delle N.T.

A fronte di una superficie esistente (comprendente sia la zona di completamento che di espansione prevista dal P.R.G. vigente) di 34.700 mq l'ampliamento massimo realizzabile è stato definito in 10.000 mq (a fronte dei 17.000 mq dell'ambito perimetrato graficamente) corrispondenti ad un incremento del 28,8%.

Le possibilità edificatorie aggiuntive relative alla destinazione turistico ricettiva sono state infine determinate tenendo in considerazione le previsioni del P.R.G. vigente e le indicazioni del P.A.T. relative fondamentalmente al Centro Fondo Campolongo (A.T.O. 1) ed alle possibilità previste dal Piano per l'A.T.O. n. 3 finalizzate al recupero a fini turistico ricettivi del patrimonio edilizio esistente:

<b>ATO</b>	<b>Produttivo</b> <i>(superficie territoriale)</i>	<b>Turistico ricettiva</b>
1	0 mq	5.000 mc
2	0 mq	0 mc
3	10.000 mq	5.000 mc
4	0 mq	0 mc
<b>Totale</b>	<b>10.000 mq</b>	<b>10.000 mc</b>

*Per quanto concerne invece le destinazioni commerciale/direzionale, considerato che il Piano non prevede zone espressamente destinate all'insediamento di complessi commerciali/direzionali, ammettendo una compatibilità generica con la destinazione residenziale e produttiva non si prevede alcuna dotazione aggiuntiva specifica.*

*Il carico insediativo previsto, sia per quanto riguarda la destinazione residenziale che quella commerciale/direzionale, produttiva e turistico-ricettiva si intende aggiuntivo rispetto all'edificabilità residua prevista dal P.R.G. vigente.*

*Ad integrazione del fabbisogno abitativo così determinato, sono comunque consentiti (ad eccezione del territorio agricolo) gli ampliamenti funzionali agli alloggi esistenti (fino ad un massimo di 150 mc per unità edilizia), senza incrementi del numero di unità immobiliari, che vengono definiti dal P.I. per migliorare la qualità abitativa e funzionale degli immobili.*

*Sono inoltre escluse dal carico insediativo aggiuntivo le zone già destinate ad attività produttive all'interno delle aree di urbanizzazione consolidata prevalentemente residenziali o produttive, e l'individuazione di zone per la gestione di strutture produttive esistenti in zona impropria.*

*Il P.I. potrà inoltre aumentare o diminuire il volume assegnato alle singole A.T.O. in misura non superiore al 10% nel rispetto del dimensionamento complessivo indicato dal P.A.T.*

*Per garantire adeguati livelli di qualità della vita e degli insediamenti, il P.A.T. prevede per le diverse destinazioni d'uso un'adeguata dotazione di aree per servizi pubblici o di uso pubblico nel rispetto dei seguenti rapporti:*

*- residenza: a ciascun abitante insediato (residente anagrafico) o da insediare (equivalente a 230 mc comprensivi delle funzioni compatibili) deve essere garantita una dotazione di aree a servizi non inferiore a 30 mq.*

*Il P.I. precisa l'articolazione di tale dotazione in:*

- aree ed attrezzature per l'istruzione;*
- aree per attrezzature di interesse comune;*
- aree per verde, gioco, sport, compresi i parchi rurali;*
- aree per parcheggi.*
- attività produttive: una dotazione a servizi non inferiore al 10% della superficie fondiaria, di cui almeno il 5% a parcheggio.*
- attività commerciali, direzionali: fatte salve specifiche disposizioni di legge, la dotazione di aree a servizi non sarà inferiore al 100% della superficie lorda di pavimento di cui almeno il 50% dovrà essere sistemato a parcheggio;*
- attività ricettive turistiche: fatte salve specifiche disposizioni di legge, la dotazione di aree a servizi non sarà inferiore al 15 mq ogni 100 mc o, nel caso di insediamenti all'aperto, 10 mq ogni 100 mq;*

*Per ciascuna A.T.O. nelle apposite tabelle allegate alle Norme di Attuazione sono indicate il calcolo insediativo aggiuntivo e gli standard che devono essere reperiti in relazioni alle diverse destinazioni d'uso.*

**Stima Volume residuo P.R.G. vigente**

ATO n.	ZTO B1	ZTO B2	ZTO C1	ZTO C2.1	ZTO C2.3	Totale
1						
2						
3	1500 mc	7500 mc	9900 mc	3000 mc	20221 mc	42.121 mc
4						
<b>Totale</b>	<b>1500 mc</b>	<b>7500 mc</b>	<b>9900 mc</b>	<b>3000 mc</b>	<b>20221 mc</b>	<b>42.121 mc</b>

**Carico Insediativo Aggiuntivo P.A.T.**

ATO	Residenziale (volume)	Produttivo (superficie territoriale)	Turistico ricettivo (volume)
1			5.000 mc
2			
3	11.500 mc	10.000 mq	5.000 mc
4			
<b>Totale</b>	<b>11.500 mc</b>	<b>10.000 mq</b>	<b>10.000 mq</b>

**VERIFICA DELLA COMPATIBILITÀ CON IL PTCP**

La Provincia di Vicenza ha esaminato gli elaborati del PAT predisposti dal Comune per l'adozione, formalizzando la propria istruttoria nel parere preliminare all'adozione inviato con nota del dirigente prot. n. 86981 del 11/12/2014, in cui è stata effettuata anche la verifica di compatibilità con il PTCP vigente, indicando alcune puntuali precisazioni e integrazioni degli elaborati.

Il Comune ha provveduto ad adeguare gli elaborati di piano preliminarmente all'adozione da parte del Consiglio Comunale.

Di seguito, in sintesi, la verifica di compatibilità al piano provinciale.

**VERIFICA CON I CONTENUTI DEL PTCP**

Si dà atto che la Relazione di Progetto del PAT (cap. 10) contiene un apposito capitolo relativo alla verifica di coerenza con il PTCP vigente, che sintetizza i contenuti del piano provinciale rispetto al territorio comunale di Rotzo.

**1. FRAGILITÀ**

[rif: tav. 2, 3; Norme titolo II]


Per gli aspetti geologici il Comune si è confrontato con gli uffici provinciali nella fase di copianificazione che ha preceduto l'adozione del PAT.

Si segnala che in seguito ad istanza dell'Amministrazione Provinciale di Vicenza (prot. 46129 del 02/07/2014), con decreto segretariale n. 7 del 18/02/2015, l'Autorità di Bacino del fiume Brenta Bacchiglione ha aggiornato la propria carta della pericolosità geologica eliminando le zone di attenzione derivanti dal PTCP ed in esso indicate come canali da valanga, in quanto lo specifico tematismo era già trattato con maggior dettaglio nella carta della pericolosità da valanga dello stesso PAI.

Due delle zone di attenzione eliminate dal PAI sono state riportate nella carta delle fragilità e nella carta dei vincoli del PAT di Rotzo.

La pericolosità da valanga è comunque correttamente rappresentata nel PAT, il territorio interessato è classificato non idoneo.

**Si segnala in ogni caso l'opportunità che il Comune provveda a correggere gli elaborati del PAT in tal senso, allineandoli in conformità al PAI.**



Ai sensi dell'art. 10 delle Norme del PTCP il Comune dovrà verificare e curare l'assetto della rete idraulica minore, allo scopo di provvedere alla predisposizione a livello intercomunale, in forma organica e integrata, di apposite analisi e previsioni, raccolte in un documento denominato **"Piano delle Acque"** d'intesa con i Consorzi di bonifica e la Provincia, quale strumento a livello comunale di verifica e pianificazione della rete idraulica locale e di convogliamento delle acque meteoriche.

Al proposito si richiama anche la variante al PTRC adottata con DGR n. 427 in data 10.4.2013 che all'art. 20 - Sicurezza idraulica - delle NT stabilisce che *I Comuni, d'intesa con la Regione e con i Consorzi di bonifica competenti, in concomitanza con la redazione degli strumenti urbanistici comunali e intercomunali provvedono a elaborare il "Piano delle Acque" (PdA) quale strumento fondamentale per individuare le criticità idrauliche a livello locale ed indirizzare lo sviluppo urbanistico in maniera appropriata. La realizzazione avviene, principalmente, per il tramite dell'acquisizione del rilievo completo della rete idraulica secondaria di prima raccolta di pioggia a servizio delle aree già urbanizzate, della rete scolante costituita dai fiumi, dai corsi d'acqua e dai canali, l'individuazione della relazione tra la rete di fognatura e la rete di bonifica, l'individuazione delle principali criticità idrauliche, delle misure atte a favorire l'invaso delle acque, dei criteri per una corretta gestione e manutenzione della rete idrografica minore.*

**Aree degradate per presenza storica di rifiuti** (tav. 2, art. 12 Norme)

Il PTCP non segnala nel territorio comunale di Rotzo la presenza di "aree degradate per presenza storica di rifiuti".

Si ricorda che l'art. 12 delle Norme del PTCP stabilisce che:

- a. *Al rinvenimento di siti in cui, precedentemente all'entrata in vigore della normativa sui rifiuti (DPR 915/82) venivano depositati e sono ancora presenti rifiuti, i proprietari dell'area, i loro attuali gestori, o in via sostitutiva i Comuni territorialmente competenti, devono, oltre a individuare la precisa estensione areale e volumetrica, avviare un'indagine ambientale atta a verificare il possibile rischio ambientale ed igienico sanitario derivanti dalla loro presenza.*

- b. *I Comuni, in sede di formazione o revisione dei propri strumenti urbanistici, dovranno tenere conto dei risultati delle indagini di cui sopra e garantire l'attuazione delle misure necessarie per evitare rischi di natura igienico sanitaria ed ambientale.*
- c. *Per i siti già individuati dal PTCP nella tav. 2 e per quelli di nuovo rinvenimento di cui alla lett. a) del presente comma, dovranno essere attuate misure per la verifica del rischio ambientale e igienico-sanitario derivante dalla presenza dei rifiuti storicamente depositati ai sensi della normativa vigente.*

**Cave** (tav. 2, art. 13 Norme)

Il competente Servizio Cave Aria Rumore della Provincia ha comunicato prima dell'adozione del PAT di non aver "nulla da segnalare per il PAT di Rotzo" in riferimento alle competenze dell'Ufficio Cave. (e-mail del 13/10/2014).

**Aree Carsiche** (tav. 3, art. 14 Norme)

L'area carsica è una porzione di territorio che, per le particolarità litologiche delle rocce affioranti, potenzialmente soggette a fenomeni di dissoluzione per l'azione delle acque superficiali e sotterranee, può essere caratterizzata da morfologie proprie del carsismo, con presenza di tipiche forme di erosione, tra le quali anche aspetti di erosione sotterranea, con formazione di grotte talora di grandi dimensioni. Le principali evidenze del carsismo sono riconducibili a grotte, doline, forme di corrosione superficiale delle rocce carbonatiche, comprensivi della flora e della fauna insediate in tali aree.

La potenziale carsificabilità del territorio comunale dovrà essere confermata dall'esistenza di effettivi rilevanti indizi dell'azione del carsismo, affinché l'area sia classificata come carsica.

In riferimento allo specifico territorio comunale di Rotzo, si riporta la denominazione dell'area carsica specifica di appartenenza:

Gruppo Montuoso:

Sigla

- V SC 03: Grande versante in sinistra Astico (marginalmente)

Limiti (da sud verso ovest): Cogollo del Cengio, Val d'Astico fino a Casotto, Val Torra, M. Costesin, margine altopiano per M. Cucco-Cima Campolongo-Castelletto-Val d'Assa-Vallone del Ghelpac-Cima Arde-M.Cengio, Campiello, Val Canaglia fino a Cogollo del Cengio.

- V SC 07: Monte Verona

Limiti (da nord verso est): Sorgenti dell'Assa, Val d'Assa, margine altopiano fra M. Viscali-Castelletto-Cima Campolongo-M. Cucco, M. Costesin, Sorgenti dell'Assa.

Si richiamano di seguito le direttive per le aree carsiche riportate all'art. 14 delle Norme del PTCP:

1. *Lo strumento urbanistico comunale recepisce le aree carsiche identificate dal PTCP nella relazione e nella tav. 3 "Sistema ambientale".*
2. *I Comuni, in sede di pianificazione, dettano le aree carsiche mediante la compilazione di apposite schede e l'elaborazione di cartografie atte alla loro perimetrazione, avvalendosi nello specifico di studi idrogeologici di dettaglio.*
3. *I Comuni, di concerto con Regione e Provincia, dettano apposita normativa per la loro conservazione e valorizzazione.*

Tra le invarianti di natura geologica, oltre alla imponente voragine carsica dello Sciason (o Sieson) per la quale si sta predisponendo la documentazione finalizzata al suo riconoscimento come "geosito", il PAT rileva il ciglio roccioso "Obergrubele-Campolongo-Sengela" ed il canyon della Val d'Assa (per la porzione ricadente all'interno del territorio comunale) che con le loro pareti a strapiombo modellate dall'azione dei ghiacciai e dell'acqua caratterizzano in modo peculiare la morfologia del territorio comunale e proprio per le loro

caratteristiche manifestano un indubbio interesse geologico oltre che paesaggistico ed ambientale. Il PAT individua inoltre puntualmente in prossimità dello Spitz di Rotzo l'Alta Kùgela, un antico riparo roccioso caratterizzato da una parete rocciosa che si protende verso l'esterno come una sorta di tettoia naturale.

### **Aree di emergenza per la Protezione Civile** (art. 15 Norme)

Per le aree di emergenza riportate nel Piano Comunale di Protezione Civile, si fa presente che, qualora l'attuazione delle strategie del PAT preveda in tali ambiti destinazioni tali da pregiudicare la funzionalità delle stesse ai fini del loro utilizzo in situazioni di emergenza, il comune dovrà provvedere all'individuazione di altre aree parimenti idonee.

Si dà atto che l'art 45 delle Nt del PAT riporta quanto segue: *Gli interventi dei P.I. dovranno comunque garantire il mantenimento di piena funzionalità delle aree di emergenza del Piano Comunale di Protezione Civile, o indicare aree alternative almeno equivalenti.*

Il Settore Protezione Civile della Provincia ha inviato il proprio parere prot. 76021 del 10/11/2015, che si allega alla presente.

## **2. SISTEMA AGROFORESTALE**

[rif: tav. 3, 5; Norme titolo III]

### **Aree Rurali**

Il PTCP recepisce la suddivisione del territorio rurale effettuata dal PTRC distinguendo le seguenti quattro categorie di aree agricole:

- a. Aree di agricoltura periurbana;
- b. Aree agropolitane;
- c. Aree ad elevata utilizzazione agricola;
- d. Aree ad agricoltura mista a naturalità diffusa ;

Il territorio comunale non è interessato dalla classificazione delle aree rurali del PTRC, essendo interessato per gran parte dalla presenza di superfici boscate.

### **Zone agricole di particolare pregio (art. 55)**

Il PTCP segnala la presenza di prati stabili all'interno del territorio comunale di Rotzo.

*Ai sensi delle direttive del PTCP (art. 55 Norme) I Comuni, in sede di pianificazione, devono provvedere a limitare la perdita di superficie prativa dovuta allo sviluppo urbanistico, mantendone il valore naturalistico. I Comuni individuano, nell'ambito dei propri strumenti urbanistici, i sistemi di prati stabili e specificano, ai fini della loro tutela, adeguate misure per mantenere il loro valore naturalistico e limitare la perdita di superficie prativa dovuta allo sviluppo urbanistico, all'estensione dei seminativi e all'avanzamento delle aree boschive.*

Per tale argomento si richiama anche quanto contenuto nella variante parziale al PTRC con attribuzione della valenza paesaggistica, adottata con DGR n. 427 in data 10.4.2013.

Si demanda al capitolo relativo agli aspetti agro-ambientali.

## **3. PREVENZIONE INQUINAMENTO**

[rif: Norme titolo IV]

Si richiamano le direttive del PTCP contenute nel titolo IV delle Norme, relative alla tutela dall'inquinamento acustico, dalle emissioni luminose, dai campi elettromagnetici, dal radon ed in generale per le risorse aria, acqua, suolo, e per le risorse energetiche, cui il PI dovrà dare attuazione, per quanto di sua competenza, ove non già disciplinato dal PATI.

### **Direttive per le aree di ricarica della falda**

Il territorio del comune di Rotzo non ricade nell'area di ricarica della falda così come riportata nel Quadro Conoscitivo del PTCP.

### **4. RISCHIO INCIDENTE RILEVANTE**

[rif: tav. 2; Norme titolo V]

Dai dati in possesso della Provincia, emerge che non sono individuate nel territorio comunale o in aree confinanti aziende che rientrano nel campo di applicazione degli artt. 6 e 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, ora sostituito dal D.Lgs. 26/06/2015, n. 105.

Il Comune dovrà verificare l'eventuale presenza nei territori dei comuni limitrofi appartenenti ad altra provincia di aziende a rischio di incidente rilevante le cui aree a rischio possano interessare il territorio comunale.

### **5. VINCOLI**

(rif: tav. 1; Norme titolo VI)

I vincoli e gli altri elementi riportati nella tav. 1 del PTCP risultano dettagliati nella tav. 1 del PAT. Si tratta nello specifico di:

- Vincolo Paesaggistico D.lgs n. 42/2004 – aree di notevole interesse pubblico, art. 136 comma 1 lett. d), "Monti Verena e Verenetta";
- Vincolo Paesaggistico D.lgs n. 42/2004 – corsi d'acqua, art. 142 comma 1 lett. c);
- Vincolo Paesaggistico D.lgs n. 42/2004 – aree boscate, art. 142 comma 1 lett. g);
- Vincolo Paesaggistico D.lgs n. 42/2004 – zone di interesse archeologico, "Villaggio Età del Ferro, Bostel"
- Vincolo Idrogeologico-forestale - R.D. n. 3267/1923;
- Vincolo Sismico - O.P.C.M. n. 3274/2003, DM 14.09.2005 e D.G.R.V. n. 71/2008;

Il PAT integra le informazioni presenti nel PTCP individuando i seguenti vincoli:

- Vincolo Paesaggistico D.lgs n. 42/2004 – ambiti montani superiori ai 1600 metri, art. 142 comma 1 lett. d);
- Vincolo Paesaggistico D.lgs n. 42/2004 – aree gravate da usi civici;
- Vincolo Monumentale D.lgs n. 42/2004;
- Vincolo Destinazione Forestale - L.R. n. 52/78;

In relazione ai contenuti del PTCP, la tav. 1 del PAT contiene inoltre:

- Siti di Interesse Comunitario (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) – Direttiva europea 92/43/CE e D.G.R.V. n. 2803/2002 e D.G.R.V. n. 3173/2006;
- Piano di Area dell'Altopiano dei 7 Comuni, dei Costi e delle Colline pedemontane vicentine;
- Ambiti naturalistici di livello regionale - art. 19 N.d.A. P.T.R.C.;
- Aree di tutela paesaggistica di interesse regionale e competenza provinciale – art. 34 N.d.A. P.T.R.C.;
- Ambiti a pericolosità idraulica ed idrogeologica in riferimento al PAI Bacino Brenta – Bacchiglione - Legge n. 267/98 e Legge n. 365/00, Comitato Istituzionale del 19 giugno 2007;
- Zone di attenzione geologica in riferimento al PAI Bacino Brenta – Bacchiglione - Legge n. 267/98 e Legge n. 365/00, Comitato Istituzionale del 19 giugno 2007;
- Centri Storici - L.R. n. 80/1980 e L.R. n. 11/2004;

Nel PAT sono riportati inoltre gli elementi generatori di vincolo - fasce di rispetto:

- Depuratore – L. n. 319/1976 e Delibera del Comitato dei Ministri del 4.02.1977;

- Viabilità - D.Lgs. n. 285/1992 e D.P.R. n. 495/92 e successive modificazioni;
- Cimiteri - R.D. n. 1265/1934 e D.P.R. n. 285/1990, L. 166/2002;
- Aree interessate da incendi - L. 21.11.200 n. 353;
- Zona di protezione degli osservatori professionali - L.R. n. 17/2009;
- Idrografia - R.D. n. 523/1904, L. 267/98 e L. 365/00 Comitato Istituzionale del 19 giugno 2007;
- Cave - L.R. n. 44/1982;

Si dà atto che l'art. 5 delle NT del PAT riporta correttamente quanto segue: *Gli ambiti e gli immobili vincolati individuati nella tav. 1 "Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale" del P.A.T. hanno valore ricognitivo e non esaustivo. La mancata indicazione nel P.A.T. di ambiti o immobili che risultino vincolati a norma di legge non esime dalla rigorosa applicazione della specifica disciplina di riferimento, ancorché non riportati nel quadro conoscitivo. Analogamente, l'errata indicazione di ambiti o immobili vincolati nella tav. 1 che non risultino vincolati a norma di legge, non comporterà l'applicazione della specifica disciplina di riferimento, ancorché riportati nel quadro conoscitivo.*

*Il venir meno degli elementi generatori di vincolo e/o delle relative disposizioni di legge, a seguito di modificazione degli stessi, fa venir meno la coerenza delle relative norme di tutela."*

In merito alla individuazione dei vincoli da parte dei Comuni si richiama quanto contenuto nelle Norme del PTCP (art. 34):

*a. I Comuni individuano, utilizzando la carta tecnica regionale a scala di maggior dettaglio, l'esatta delimitazione topografica dei vincoli e degli ambiti dei Piani di livello superiore che insistono sul proprio territorio. Sulla stessa cartografia dovranno essere riportate le delimitazioni delle aree alle quali non si applica la disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m) dell'art.142 del D.Lgs 42/2004. Copia della cartografia e dei relativi shape file, redatti secondo le codifiche regionali, devono essere trasmessi alla Provincia di Vicenza.*

*b. I Comuni in applicazione dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004 provvedono ad aggiornare i propri strumenti urbanistici secondo le deliberazioni del Consiglio Regionale n. 84 dell'08.10.1998 e della Giunta Regionale 2186 del 16.07.2004.*

Si richiede che tali informazioni siano contenute nel Quadro Conoscitivo del PAT e riportate nel Piano degli Interventi.

### **Vincolo Cimiteriale**

Si prende atto che in tav. 1 sono state riportate le fasce di rispetto cimiteriale come da PRG vigente. Il PI provvederà alla effettiva definizione della fascia di cui all'art. 338 del RD 1265/1934 come modificato dalla L. 166/2002.

Si ricorda in ogni caso che l'edificabilità nell'ambito delle fasce di rispetto cimiteriale è disciplinata dall'art. 338 del RD 1265/1934 come modificato dalla L. 166/2002.

Si evidenzia che il vincolo della zona di rispetto cimiteriale non è un vincolo che deriva dal PAT ma opera ope legis, e prevale sulle indicazioni dello strumento urbanistico, ove difforni. La sua eventuale indicazione grafica negli strumenti urbanistici non ha carattere costitutivo ma semplicemente ricognitivo, sicché la sua mancata indicazione nel PAT non comporta l'inesistenza del vincolo bensì che la sua estensione sia esattamente quella dei 200m dalla mura di cinta cimiteriale, così come stabilito dall'art 338 RD 1265/34.

Ad ogni buon conto, considerato che la mura di cinta cimiteriale cui si riferisce la norma è quella esistente nel 2002, si demanda al PI di procedere alla sua ricognizione grafica con scala di maggior dettaglio.

### **Rete Natura 2000**

Il territorio comunale è interessato dal sito della Rete Natura 2000, SIC/ZPS, IT3220036 denominato "Altopiano dei 7 Comuni". In ottemperanza alla D.G.R. n. 3173/2006 - Nuove

disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE il Comune è tenuto ad elaborare la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A).

Ai sensi della DGR n. 791 del 31/03/2009 la Commissione regionale VAS si esprime anche sulla VINCA, pertanto si demanda al provvedimento con il quale la Commissione Regionale VAS esprimerà il proprio parere.

### **Piani d'Area**

L'intero territorio del Comune di Rotzo è interessato dal Piano di Area dell'Altopiano dei Sette Comuni, dei Costi e delle Colline pedemontane vicentine, adottato dalla GRV n.792 del 09/04/2002, le cui salvaguardie risultano decadute.

Nella Tav. 1 il PAT riporta l'informazione relativa al Piano di Area, che interessa tutto il territorio comunale.

Si dà atto che tra le invariati di natura paesaggistica il PAT ha individuato la "campagna" di Rotzo già individuata dal Piano d'Area dei 7 Comuni come "icona di paesaggio" e che *"rappresenta indubbiamente con il suo sistema di campi coltivati terrazzati una peculiarità unica del territorio comunale e dell'intero Altopiano"*.

## **6. RISORSE NATURALI**

[rif: tav. 3; Norme titolo VII]

### **Ambiti naturalistici di livello regionale** (rif: art. 19 PTRC; TAV. 1.2 PTCP)

Il territorio del Comune di Rotzo è interessato dall'ambito naturalistico di interesse regionale n. 35. "Monte Verena, Costa del Civello, Bosco Fratten" di cui all'art. 19 delle NT del PTRC vigente.

Il territorio comunale è interessato altresì da Aree di tutela paesaggistica di interesse regionale e competenza provinciale di cui all'art. 34 del PTRC vigente (tav. 1.2 PTCP):

- 27. ALTOPIANO DEI SETTE COMUNI
- 32. VAL D'ASSA

per le quali le Norme del PTRC contengono specifiche norme di tutela.

Il PAT riporta gli ambiti sopradescritti nella tav. 1.

Le Nt del PAT demandano direttamente allo strumento regionale per le tutele relative agli ambiti del vigente PTRC.

### **Risorgive**

Il PTCP non segnala la presenza di risorgive nel territorio comunale di Rotzo.

### **Aree verdi periurbane**

Tale progettualità del PTCP non interessa il territorio comunale di Rotzo.

## **7. CORRIDOI ECOLOGICI**

[rif: tav. 3; Norme titolo VIII]

La rete ecologica provinciale è costituita dai seguenti elementi principali:

- nodo della rete, costituito dai siti SIC e ZPS IT3220036 "Altopiano dei Sette Comuni";
- buffer zones/zone di ammortizzazione o transizione;
- corridoi ecologici regionali.

Il PAT costruisce la rete ecologica sulla base della rete ecologica provinciale.

Si dà atto che il PAT ricomprende i corridoi ecologici regionali all'interno delle aree di connessione naturalistica (buffer zones), che all'art. 31 delle NT sono definite come segue:

*porzioni di territorio contermini alla core area ed ai corridoi ecologici la cui funzione prevalente è di proteggere e/o attenuare i fattori di disturbo determinati dalle aree maggiormente antropizzate e/o insediate poste nelle immediate vicinanze. Nel territorio comunale coincidono in larga parte con le aree boscate.*

## **8. BENI CULTURALI**

[rif: tav. 1, 5; Norme titolo IX]

### **Ville Venete di Interesse provinciale**

Il PTCP individua alla tav. 5 le Ville Venete, tutelate o meno ai sensi del D.Lgs 42/2004, risultanti dal catalogo "La Provincia di Vicenza", pubblicato dall'Istituto Regionale per le Ville Venete, riconoscendo a tutte un interesse provinciale.

3. Il PTCP dispone una apposita e specifica normativa di recupero, valorizzazione e tutela applicabile alle ville venete, diversificandola in funzione delle loro caratteristiche peculiari e del valore documentale ad esse attribuito.

4. Con riferimento alle risorse culturali il PTCP individua nel proprio territorio:

- a. LE VILLE VENETE DI INTERESSE PROVINCIALE
- b. LE VILLE VENETE DI PARTICOLARE INTERESSE PROVINCIALE
- c. LE VILLE DEL PALLADIO

Le ville individuate nel comune di Rotzo:

Ville Venete di Interesse provinciale, art. 45	nessuna
Ville Venete di particolare interesse provinciale (allegato A), artt. 45, 46	nessuna
Ville del Palladio (allegato B), artt. 45, 46, 47	nessuna

### **Centri Storici**

Il PTCP individua nel territorio comunale i seguenti centri storici che classifica di grande interesse:

- Contrada Valle;
- Albaredo;
- Castelletto;
- Rotzo.

Si prende atto che il PAT indica nella tav. 1 i centri storici come da Atlante regionale dei Centri Storici, mentre in tav. 4 riporta le perimetrazioni del PRG vigente.

L'art. 26 delle NT contiene le norme di Tutela e recupero dei centri storici.

Dalla Relazione di Progetto del PAT emerge che:

*In conformità alle disposizioni di cui all'art. 42 delle Norme del P.T.C.P., il P.A.T. del Comune di Rotzo sulla base della cartografia di dettaglio del P.R.G. vigente rileva, precisandola, la perimetrazione i centri storici degli abitati di Castelletto, Rotzo e Albaredo riconosciuti di grande interesse dal P.T.C.P.*

*Dando attuazione alle specifiche prescrizioni del P.T.C.P. della Provincia di Vicenza il P.A.T. promuove il recupero e la valorizzazione di tali contesti favorendo il mantenimento delle funzioni tradizionali, anche attraverso il riconoscimento di appositi incentivi, demandando nel contempo al P.I. la definizione di specifiche norme finalizzate alla loro tutela anche mediante la predisposizione di apposite schede progettuali e/o la redazione di un abaco di riferimento per indirizzare gli interventi.*

### **Sistema dei gradi alberi**

L'allegato C alle Norme del PTCP "Sistema dei Grandi Alberi" segnala la presenza di:

- 2 - abete bianco loc. Costa del Vento
- 3 - Abete Rosso Nesele Inferiore – loc. Bosco della Longalaita
- 5 - Ibrido (Abete Bianco - Abete Rosso ) – loc. Plata
- 17 - Pino Silvestre loc. Roiti
- 185 - Ciliegio Selvatico, loc. Albaredo di Rotzo

Ai sensi dell'art. 57 delle Norme il Comune deve dettare *misure specifiche per la tutela e la conservazione dei grandi alberi dell'elenco di cui all'allegato C, vietando tutti gli interventi che possano comprometterne l'integrità.*

Il PAT di Rotzo individua i grandi alberi segnalati dal PTCP quali invariati di natura ambientale, stabilendo all'art. 12 delle Nt che *"Nelle aree di influenza degli alberi monumentali, dei grandi alberi e degli alberi di pregio sono vietati tutti gli interventi che possono compromettere l'integrità della pianta e dell'apparato radicale; sono fatti salvi gli interventi per la difesa idrogeologica dei suoli o per inderogabili esigenze attinenti opere di pubblica utilità e/o esigenze fito-sanitarie".*

**Atlante del patrimonio culturale, architettonico, archeologico e paesaggistico della Provincia di Vicenza**

[rif: allegato D alle Norme]

Ambiti di paesaggio PTRC	09 - Altopiano dei Sette Comuni
--------------------------	---------------------------------

In relazione agli ambiti individuati dall'Atlante ricognitivo degli ambiti di paesaggio del nuovo PTRC, Il comune di Rotzo ricade nell'ambito di Paesaggio n. 9 – Altopiano dei Sette Comuni. L'allegato D alle Norme del PTCP, *Atlante del patrimonio culturale, architettonico, archeologico e paesaggistico della Provincia di Vicenza*, sulla base degli ambiti paesaggistici dell'Atlante Ricognitivo degli Ambiti di Paesaggio del nuovo PTRC, restituisce i beni paesaggistici e culturali presenti nel territorio della Provincia di Vicenza, individuando puntualmente sia gli elementi già soggetti a tutela mediante gli articoli 10 (ex L. 1089/1939), 136 (ex L. 1497/1939) e 142 (ex L. 431/1985) del D. Lgs. N. 42/2004, sia quelli che non rientrano in tale regime di tutela.

Per tali ambiti valgono gli obiettivi e indirizzi di qualità paesaggistica riportati nell'allegato D. Si richiama la variante parziale al PTRC con attribuzione della valenza paesaggistica, adottata con DGR n. 427 in data 10.4.2013, con riferimento nello specifico al "Documento per la pianificazione paesaggistica", che risulta implementato rispetto all'adozione del 2009.

**Elementi di pregio paesaggistico segnalati dal PTCP nel territorio comunale:**

Manufatti dell'Archeologia Industriale (tav. 5, art. 43 Norme)	/
Siti a rischio archeologico (allegato F, art. 41 Norme)	/
Agri centuriati (tav. 5, art. 41 Norme)	/
Centri di Spiritualità e dei Grandi Edifici Monastici (tav. 5, art. 50 Norme)	/
Città Murate, dei Manufatti Difensivi e Siti Fortificati (tav. 5, art. 51 Norme)	/
Luoghi ed elementi della Grande Guerra (tav. 5, art. 52 Norme)	Sono presenti nel territorio ambiti del progetto "Grande Guerra"
Sistema Museale (tav. 5, art. 53 Norme)	È segnalata la presenza di un museo
Linee e Stazioni Ferroviarie Storiche (tav. 5; allegato E, art. 54 Norme)	/
Architettura del Novecento (rif: PTRC, Norme, allegato A - Progetto architetture del Novecento nel Veneto; PTCP,	/

art. 54 Norme)	
Strade storiche (art. 56 Norme)	/
Altri beni storico-culturali (allegato D, art. 58 Norme)	- Chiesa di Santa Margherita, loc. Santa Margherita - Forte Campolongo

Il PAT dà riscontro ai tematismi segnalati all'interno della tav. 2 Carta delle Invarianti, definendo apposita disciplina all'interno delle NT.

- **Luoghi della Grande Guerra:** il P.A.T. promuove la redazione di un progetto di recupero e valorizzazione del patrimonio storico della prima guerra mondiale presente sul territorio comunale ad integrazione e completamento degli interventi già realizzati nell'ambito del "Progetto di Tutela del patrimonio storico della Prima Guerra Mondiale" predisposto dalle Comunità Montane dell'Alto vicentino e dalla Provincia di Vicenza in applicazione della Legge 7 marzo 2001 n. 78. (art. 13 NT del PAT).
- **Musei:** Il PAT, per il sistema dei Servizi di interesse comune, prevede *il potenziamento delle aree a parcheggio e delle attrezzature di supporto a servizio del Museo Archeologico di Castelletto e del Bostel.* (art. 21 Nt del PAT).

### **Ambiti di interesse naturalistico e paesaggistico da tutelare e valorizzare**

[rif: tav. 5; Norme art. 59]

Il PTCP, oltre a confermare gli ambiti di interesse naturalistico e paesaggistico previsti dal PTRC, aggiunge ulteriori ambiti di propria iniziativa, in riferimento all'art. 36 delle Norme di Attuazione del PTRC. Si tratta di aree in molti casi già soggette a varie forme di tutela e oggetto di pianificazione da parte degli Enti Locali.

L'art. 59 delle Norme del PTCP stabilisce che i Comuni, in sede di pianificazione, devono garantire una puntuale analisi storico-ambientale dei siti e ricercare soluzioni volte alla tutela e conservazione del paesaggio e dei manufatti di interesse storico ambientale presenti.

Il Comune di Rotzo è interessato da un ambito che interessa la parte nord del territorio comunale, richiamato dal PAT (tav. 1).

## **9. SISTEMA INFRASTRUTTURALE E DELLE RETI DI COMUNICAZIONE**

[rif: tav. 4; Norme titolo X]

Il PTCP stabilisce all'art. 61 delle Norme che al fine di impedire la saldatura dei sistemi urbani e mantenere l'identità dei luoghi, naturali e paesaggistici, presenti nel territorio e meritevoli di salvaguardia, i Comuni devono prevedere in sede di PAT/PATI:

- a. *la densificazione insediativa attorno ai centri urbani consolidati;*
- b. *il riordino edilizio lungo gli assi viari nel rispetto della struttura morfologica del territorio e del paesaggio, impedendo la costruzione a cortina lungo le direttrici di traffico di interconnessione tra aggregati insediativi;*
- c. *la definizione qualitativa degli spazi pubblici;*
- d. *la valorizzazione dei singoli centri e delle località di dimensione limitata, consolidando la struttura insediativa organizzata attorno alle aree destinate a servizi e spazi pubblici centrali e privati di uso pubblico, e disciplinando gli interventi edilizi diffusi sul territorio, al fine di salvaguardare la percezione del paesaggio.*

Infine, ai sensi dell'art. 61 delle Norme del PTCP, nell'attuazione delle trasformazioni previste dal PAT dovranno essere seguiti i seguenti criteri di progettazione e di valutazione nell'individuare gli spazi per il soddisfacimento di nuovi bisogni abitativi:

- *individuazione di regole compositive per le nuove addizioni edilizie in sintonia con i caratteri urbanistici ed architettonici degli insediamenti esistenti (altezza degli edifici, tipi edilizi, allineamenti, tipi di copertura, materiali costruttivi ed elementi decorativi), con particolare attenzione nei casi in cui si intervenga con completamenti edilizi e/o saturazione di lotti interclusi;*
- *nei casi di progetti di nuova edificazione in aree a contatto con il territorio rurale, dovrà essere opportunamente valutato l'inserimento eco sistemico e paesistico dell'intervento;*
- *attribuzione agli interventi di trasformazione urbana ed ai nuovi insediamenti di quote significative di aree destinate a verde, prevedendo la massima continuità delle stesse e individuando collegamenti con i parchi urbani, i giardini e gli spazi pubblici esistenti;*
- *localizzazione degli standard, in particolare delle aree verdi, nel caso di nuova edificazione, garantendo la realizzazione di zone di filtro con le aree limitrofe, specialmente se sottodotate;*
- *previsione dell'accorpamento delle aree a standard (verde e parcheggi) necessarie ad ogni singolo intervento (trasformazione urbanistica e nei progetti unitari), in spazi adeguatamente ampi e fruibili e progettati in modo da costituire spazi riconoscibili per forma e dimensione. La localizzazione di suddette aree dovrà essere individuata in modo da ottenere un ordinato disegno urbano;*
- *il reperimento di aree da destinare a verde pubblico per gli interventi di trasformazione urbana in prossimità dei corsi d'acqua, che dovrà avvenire prioritariamente attraverso la riqualificazione e valorizzazione delle sponde fluviali, creando fasce continue di verde atte a garantire il collegamento tra le diverse parti del territorio.*
- *previsione di incentivi per la realizzazione di edifici di ogni tipologia che applichino i principi di qualità architettonica, dell'efficienza energetica, della sostenibilità ambientale, e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.*

Rispetto a tali direttive del PTCP, il PAT risulta coerente e si dà atto che all'art. 20 delle NT esse risultano correttamente richiamate.

### **Il sistema della mobilità**

In generale, previsioni infrastrutturali del PAT che interessino la viabilità provinciale dovranno essere concordate con l'Amministrazione Provinciale.

Per gli aspetti relativi alla viabilità e agli ambiti per gli impianti di risalita e di piste da fondo, nella fase di copianificazione che ha preceduto l'adozione del PAT sono stati sentiti i competenti uffici provinciali (Settore LL.PP. e Settore socio culturale beni ambientali e patrimoniali mobilità della Provincia), le cui indicazioni sono state recepite all'interno degli elaborati del PAT.

## **10. INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E DEL TURISMO**

[rif: tav. 4; Norme titolo XI]

### **Insedimenti produttivi**

Il PTCP non individua nel territorio comunale aree produttive ampliabili.

Per quanto riguarda le strategie del PAT per il sistema produttivo, si richiama quanto contenuto della Relazione di Progetto:

*per quanto concerne gli insediamenti produttivi il P.A.T., nel confermare la zona artigianale di Santa Margherita prevista dal P.R.G. vigente, ne propone anche un ulteriore ampliamento per circa 10.000 mq verso est (corrispondenti ad un incremento del 28,8% della superficie territoriale) per corrispondere alle esigenze di consolidamento della attività insediate ma anche per favorire - all'interno del generale progetto di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale della zona - il trasferimento delle attività artigianali ricadenti in zona*

*impropria e/o l'insediamento di nuove attività compatibili con il contesto quali ad esempio la realizzazione di una struttura consortile da destinare allo stoccaggio, alla lavorazione ed alla commercializzazione delle patate.*

*Ai sensi dell'art. 67 comma 3 delle Norme del P.T.C.P., poiché il piano provinciale non ha espressamente individuato un'area produttiva ampliabile all'interno del territorio comunale, il Comune provvede a tale individuazione all'interno del P.A.T., di concerto con la Provincia. In merito all'entità dell'ampliamento il dimensionamento del P.A.T. supera il 10% di cui all'art. 67 del P.T.C.P. rientrando nelle possibilità di deroga di cui all'art. 68 comma 2, lett. b) e c). A tale riguardo si ritiene opportuno ribadire come non solo l'eventuale ulteriore ampliamento, ma anche l'attuazione degli interventi di completamento già previsti dal P.R.G. vigente, sono subordinati alla predisposizione da parte dell'Amministrazione e di concerto con le aziende interessate di un complessivo progetto integrato di riordino e riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale delle strutture esistenti e della zona nel suo complesso, che dovrà preliminarmente verificare e definire gli interventi necessari finalizzati all'adeguamento della viabilità e della dotazione di servizi e l'adozione delle necessarie azioni di mitigazione ambientale nonché le opportune misure perequative a favore del Comune.*

*Come è peraltro possibile rilevare si tratta di un'area che si configura come naturale completamento della zona produttiva esistente (da cui risulta direttamente accessibile e collegabile ai principali servizi) e che proprio per la particolare collocazione non interferisce in alcun modo con il contesto paesaggistico circostante.*

Visto quanto riportato nel PAT, si ritiene che la previsione del PAT sia compatibile con il PTCP, considerato quanto segue:

- le norme del PTCP, che all'art. 67 stabiliscono che *Qualora non sia stata espressamente individuata un'area produttiva ampliabile all'interno del territorio comunale, il Comune stesso potrà provvedere a tale individuazione all'interno del PAT, di concerto con la Provincia, anche nell'ambito della copianificazione del PAT, senza che ciò costituisca variante al PTCP.*
- Per i limiti ulteriori rispetto a quelli fissati dall'art. 67 del PTCP, il PAT richiama correttamente le deroghe di cui all'art. 68 delle norme provinciali.

Si fa presente che l'art 67 delle Norme del PTCP stabilisce le condizioni alle quali sono subordinati gli ampliamenti delle aree produttive, segnalando in particolare che *per ogni area ampliabile devono essere dimostrati l'adeguato collegamento alla rete infrastrutturale di secondo livello (viabilità di interesse provinciale) e l'idonea dotazione di sottoservizi (acquedotto, fognatura separata bianca e nera, connessione con un impianto di depurazione). Non sono possibili ampliamenti delle aree produttive se risulta non attuato oltre il 40% della superficie già dedicata ad attività produttive dell'intero territorio comunale, alla data di avvio della procedura di formazione dello strumento urbanistico che intende prevedere l'ampliamento.*

Inoltre, ancora ai sensi dell'art. 67, *per ciascuna delle aree produttive ampliabili individuate dal PTCP, i Comuni redigono una specifica disciplina urbanistica di sviluppo e riqualificazione.*

Al proposito, si dà atto che la normativa del PAT all'art. 20 prevede che: *Per gli ambiti di sviluppo insediativo destinati alla produzione, in sede di redazione del P.I. dovranno essere attentamente verificate le condizioni stabilite dal 4° comma dell'art. 67 delle Norme del PTCP e predisposta una specifica disciplina urbanistica di sviluppo e riqualificazione in conformità a quanto previsto dal successivo comma 5° del medesimo art. 67.*

Si dà atto che la realizzazione degli interventi di ampliamento e di espansione produttiva è assoggettata a particolari disposizioni finalizzate a migliorare l'inserimento degli interventi stessi nel contesto edificato ed ambientale, infatti l'intero ambito è compreso in un'area per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana, di cui all'art. 16 delle NT. Si riporta parte del contenuto dello stesso art. 16:

*Per tale ambito il P.A.T. prescrive la redazione da parte dell'Amministrazione, e di concerto con le aziende interessate, di un complessivo progetto integrato di riordino e riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale delle strutture esistenti e della zona nel suo complesso, anche attraverso la complessiva revisione della disciplina del P.R.G. vigente sia per quanto riguarda sia le destinazioni di zona che i parametri edificatori e le modalità attuative previste, con l'obiettivo di promuovere:*

- la riorganizzazione o riqualificazione della viabilità esistente con particolare riferimento all'accesso sulla strada provinciale del Piovan;*
- il riequilibrio della dotazione di aree a servizi mediante la realizzazione di spazi ed attrezzature di interesse comune anche a favore degli insediamenti esistenti;*
- la valorizzazione dell'area a verde presente in corrispondenza del limite nord dell'ambito individuato;*
- la riqualificazione edilizia ed ambientale dei fabbricati esistenti ed il recupero delle eventuali situazioni di degrado;*
- il consolidamento delle attività esistenti;*
- l'insediamento e/o il trasferimento di attività artigianali compatibili con il contesto paesaggistico, ambientale ed insediativo e con le funzioni prevalenti;*
- la definizione di opportune misure di mitigazione ambientale a protezione degli insediamenti residenziali esistenti e del contesto paesaggistico ed ambientale circostante.*

### **Commercio**

Nel dimensionamento del PAT non sono previste nuove linee di sviluppo insediativo specifiche per la destinazione "direzionale/commerciale".

Ad ogni buon conto si richiama la nuova LR 50/2012 "politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto".

### **Turismo**

Per il sistema del turismo, si richiama quanto riportato nella Relazione di Progetto del PAT:

*All'interno del sistema produttivo, il settore turistico riveste un ruolo di primaria importanza per il Comune di Rotzo. Questo settore, che negli ultimi anni ha conosciuto un significativo sviluppo, è destinato infatti ad assumere un peso sempre più importante nella base economica locale anche se non certamente esclusivo. Sicuramente il paesaggio, il clima, la qualità ambientale, le testimonianze storiche presenti sul territorio (in particolare quelle legate all'area archeologica del Bostel ed alla Grande Guerra) costituiscono un'indubbia "risorsa turistica", ma proprio al fine di perseguire un effettivo rilancio dell'offerta turistica del Comune appare evidente l'esigenza di promuovere la qualificazione ed il potenziamento della dotazione di servizi e delle infrastrutture di supporto. Il P.A.T., pertanto, oltre a rilevare la consistenza e l'assetto delle attività esistenti e le eventuali necessità di sviluppo, intende promuovere l'evoluzione delle attività turistiche, nell'ambito di uno sviluppo sostenibile e durevole, che concili le esigenze di crescita (soprattutto in termini qualitativi) con quelle di preservazione dell'equilibrio ambientale.*

*In questo contesto il P.A.T. persegue, anche attraverso la cooperazione con la Provincia e i Comuni contermini:*

- favorire il miglioramento ed il potenziamento del sistema delle piste per la pratica dello sci di fondo in collegamento con i comuni limitrofi di Roana e Levico e l'adeguamento delle attrezzature e delle infrastrutture di supporto del Centro fondo Campolongo;*
- promuovere la riqualificazione delle strutture turistico ricettive esistenti anche attraverso opportune forme di incentivazione;*
- favorire lo sviluppo di nuove forme di ospitalità: tra queste si segnalano in particolare gli agriturismi, ma soprattutto i Bed & Breakfast e l'"albergo diffuso".*
- l'adeguamento ed il potenziamento della dotazione di servizi;*

*- l'individuazione e la valorizzazione dei percorsi storico-ambientali e testimoniali, dei sentieri alpini e delle strade interpoderali e forestali con la creazione di una rete strutturata di percorsi ciclo pedonali in grado di assicurare il collegamento tra le frazioni ed i principali servizi e la fruizione del territorio nel suo complesso valorizzando le eccellenze presenti.*

In relazione alla compatibilità con il PTCP, la Relazione del PAT specifica quanto segue:  
*Per quanto concerne il settore turistico, in attuazione delle disposizioni di cui al Titolo XII delle Norme del P.T.C.P., il P.A.T. persegue invece un modello di sviluppo turistico "integrato" che punta a valorizzare le componenti paesaggistiche, ambientali, storico-culturali ma anche sportive e ricreative che caratterizzano il territorio comunale ricercando "nuove attrattività" per avviare un concreto rilancio del sistema turistico. In tale contesto, il P.A.T. delinea un più generale programma di riqualificazione funzionale e potenziamento dei servizi, delle attrezzature e degli impianti esistenti con particolare riferimento alla qualificazione ed potenziamento del Rifugio - Centro Fondo Campolongo e delle relative attrezzature ed infrastrutture di supporto con l'obiettivo di consolidare la realtà del comprensorio sciistico di Campolongo all'interno del sistema degli Altipiani vicentini e trentini.*

### **11. TERRITORI MONTANI**

[rif: Norme titolo XII]

Il PTCP (Norme titolo XII) contiene specifiche direttive rivolte ai territori montani.

Le strategie previste dal PAT di Rotzo risultano sostanzialmente compatibili con quanto contenuto nel titolo XII delle Norme del PTCP relativamente ai "Territori montani".

Dalla Relazione del Piano si evince che il Piano si propone l'obiettivo prioritario di creare le condizioni che consentano di consolidare la popolazione residente e la struttura economico - produttiva attraverso processi virtuosi di sviluppo che devono fondarsi sulle seguenti linee di intervento:

- la tutela e la valorizzazione del paesaggio rurale e montano, delle aree di importanza naturalistica ed ambientale e delle identità storico-culturali;
- la salvaguardia delle attività economiche e lo sviluppo di una imprenditoria locale fondata sulle classi più giovani della popolazione;
- il mantenimento ed il potenziamento della rete di servizi (commerciali, artigianali, attrezzature pubbliche,...) a favore delle famiglie residenti;
- la qualità degli insediamenti urbani ed extraurbani, attraverso la riqualificazione ed il recupero edilizio ed ambientale degli aggregati esistenti, con particolare riferimento alla salvaguardia e valorizzazione dei nuclei storici e l'impiego di tecniche progettuali e realizzative in equilibrio con l'ambiente che assicurino un armonico inserimento degli interventi nel contesto paesaggistico ed ambientale;
- il miglioramento del sistema infrastrutturale ed il recupero e la valorizzazione, anche a fini turistici, della rete dei percorsi che attraversano il territorio comunale.
- la promozione e la realizzazione di uno sviluppo sostenibile e durevole, finalizzato a soddisfare le necessità di crescita e di benessere degli abitanti, senza pregiudizio per la qualità della vita delle generazioni future, nel rispetto delle risorse naturali;
- il coordinamento delle dinamiche del territorio comunale con le politiche di sviluppo regionali, nazionali ed europee.

*Il Piano mira inoltre ad assicurare in via generale la salvaguardia delle qualità ambientali, culturali ed insediative del territorio al fine della conservazione, tutela e valorizzazione dei beni naturali, culturali, architettonici ed archeologici presenti nonché ad assicurare la prevenzione e riduzione dei rischi connessi all'uso del territorio e delle sue risorse, al fine di garantire la sicurezza degli abitati e la difesa idrogeologica dei suoli.*

Si richiama in particolare quanto segue per il sistema delle malghe:

All'interno delle Disposizioni generali per la tutela del territorio agricolo (art. 28 NT) il PAT stabilisce che:

*Il P.I., con la collaborazione delle associazioni di categoria, definisce specifiche misure volte a (...) valorizzare il sistema delle malghe e dei prodotti malghivi, attraverso la creazione di un "Circuito delle malghe" comprendente i centri aziendali con funzione produttiva e quelli che, avendo dimesso tale attività, possono essere comunque utilizzate per la promozione e la fruizione del territorio.*

Inoltre, Il P.A.T. riconosce i complessi malghivi come "elementi storico – testimoniali della cultura alpina". Per tali strutture si applicano le disposizioni vigenti per i beni storici. (art. 11 NT)

**Il Piano degli Interventi dovrà dare attuazione, per quanto di sua competenza, ove non già disciplinato dal PAT, alle direttive del PTCP per il Territori montani.**

## **12. PIANIFICAZIONE COORDINATA**

[rif: tav. 4; Norme titolo XIII]

Il comune di Rotzo non ricade in ambiti complessi per la formazione di PATI tematici di cui all'art. 88 delle Norme del PTCP.

## **13. PAT SEMPLIFICATI**

[rif: tav. 4; Norme titolo XIV]

Il comune di Rotzo non rientra nell'elenco di comuni che possono redigere il PAT in forma semplificata ai sensi dell'art. 95 delle Norme del PTCP.

In ogni caso, i PAT-PATI semplificati verranno realizzati solamente dopo l'efficacia dei relativi specifici atti regionali di indirizzo.

## **CONSIDERAZIONI E VALUTAZIONI**

Per quanto concerne la parte progettuale si ritiene necessario ribadire che le indicazioni contenute nella Tavola n. 4 del PAT non hanno valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli che sono demandate al PI, e non possono pertanto rappresentare o comportare in alcun modo conseguimento di diritti edificatori.

## **INDIVIDUAZIONE DELLE LINEE DI SVILUPPO DEGLI INSEDIAMENTI**

Si ritiene necessario ribadire, in riferimento alle principali finalità della Legge 11 del 2004 e all'art. 61 delle Norme del PTCP, che le trasformazioni urbanistiche andranno indirizzate prioritariamente verso soluzioni che privilegino interventi di recupero e di trasformazione dell'esistente, di riqualificazione delle aree degradate, con utilizzazione delle aree extraurbane solo quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo disponibile con interventi che garantiscano la massima compatibilità ambientale.

Per tutti gli ambiti di trasformazione inoltre si ricorda il rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati dagli elettrodomesti ai sensi della vigente legislazione in materia.

Si dà atto che, come precisato nella Relazione di Progetto, il P.A.T. non prevede nuovi ambiti di sviluppo residenziali ad integrazione di quanto previsto dal P.R.G. ma (...) si limita a confermare le aree di espansione previste dal P.R.G. medesimo e non ancora attuate.

Ancora dalla Relazione di Progetto: *Si ritiene opportuno ribadire inoltre che le possibilità di sviluppo della zona produttiva sono peraltro subordinate – come si è avuto modo di*

*evidenziare - alla redazione di un progetto generale di riordino e riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale che dovrà interessare l'intero ambito perimetrato (aree per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana) comprendente anche gli insediamenti esistenti e la zona di espansione prevista dal P.R.G. vigente con particolare riferimento all'adeguamento della viabilità e della dotazione di aree a servizi oltre che all'adozione delle necessarie misure di mitigazione ambientale.*

*Come è possibile rilevare dall'esame degli elaborati grafici, si tratta in ogni caso - sia per quanto riguarda l'ambito di Santa Margherita che quelli destinati a servizi - di ambiti di limitate dimensioni che si configurano sostanzialmente come completamento e/o ricucitura degli insediamenti esistenti con l'obiettivo di favore, nel contempo, il riequilibrio della dotazione di aree a servizi e la riqualificazione dei "bordi" dell'edificato.*

### **AREE DI URBANIZZAZIONE CONSOLIDATA**

Nella cartografia del PAT, tav. 4, vengono individuate le aree definite come "aree di urbanizzazione consolidata".

L'art. 15 delle NT definisce tali aree come segue: *Il P.A.T. individua nella tav. 4 "Carta delle Trasformabilità" gli ambiti a destinazione residenziale, artigianale e turistica, caratterizzati da una urbanizzazione ormai consolidata con la presenza di edifici - sia di vecchio impianto che di recente edificazione - strade ed aree a servizi. Tali ambiti possono comprendere anche limitate parti di territorio ancora inedificate ma di fatto urbanizzate, oltre ad aree destinate a verde privato.*

*Per tali ambiti il P.A.T. persegue la riqualificazione urbanistica ed edilizia del tessuto urbano ed il miglioramento della qualità di vita dei cittadini attraverso:*

- il recupero del patrimonio edilizio esistente con particolare riferimento ai fabbricati ricadenti nei centri storici e a quelli di maggior degrado;*
- il miglioramento della qualità architettonica ed edilizia dei fabbricati esistenti e della compatibilità ambientale delle attività insediate;*
- la rimozione di fattori di degrado;*
- una utilizzazione più razionale dei lotti ancora liberi;*
- l'adeguamento della viabilità di accesso e delle dotazione di aree a servizi e di spazi a verde, anche privato.*

Si prende atto di quanto proposto, ricordando in ogni caso che, qualora siano state incluse nel PAT aree classificate nel PRG vigente come ZTO agricole, le indicazioni della tav. 4 non hanno valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, la definizione delle quali è demandata al PI, e non possono pertanto rappresentare o comportare in alcun modo acquisizione di diritti edificatori. In sede di formazione del PI o varianti allo stesso, ai sensi dell'art. 18 della LR 11/2004, eventuali trasformazioni in zona diversa da quella agricola, ancorché incluse negli ambiti di urbanizzazione consolidata o di edificazione diffusa nella tav. 4 del PAT, andranno comparate con il dato e la cartografia della SAU esistente ai fini della verifica del rispetto del limite di Superficie Agricola Trasformabile determinato ai sensi dell'atto di indirizzo di cui alla DGR n. 3650 del 25.11.2008.

Per quanto riguarda le aree ricadenti negli ambiti indicati in tav. 4 come "urbanizzazione consolidata", spetta al Comune in sede di PI valutare se le opere di urbanizzazione siano sufficienti a soddisfare il fabbisogno effettivo degli insediamenti e quindi se l'edificazione possa avvenire mediante intervento diretto o PUA.

### **AREE A STANDARD**

La dotazione delle aree a servizi del PAT è definita dall'art. 37 della LR 11/2004. Nella tav. 4 andranno individuate con grafia areale le sole aree a servizi "F" già in proprietà o in uso del Comune. Eventuali previsioni di nuove aree o ampliamenti delle esistenti, andranno individuate con puntuale simbologia secondo quanto prevedono gli atti di indirizzo regionali, DGR n. 3178/2004 e s.m.i., senza alcun perimetro, altrimenti la rappresentazione potrebbe

rendere conformativa la previsione del PAT, identificando impropriamente delle aree da assoggettare a procedure espropriative.

### **PIANIFICAZIONE DI LIVELLO SUPERIORE**

In merito alla compatibilità con il PTCP approvato con DGRV n. 708 del 02/05/2012, si demanda alle valutazioni contenute nel capitolo verifica della compatibilità con il PTCP.

Considerato che la Giunta Regionale ha adottato in data 17/02/2009 il nuovo PTRC, e con successiva DGR n. 427 del 10/04/2013 ha adottato la variante parziale al PTRC con attribuzione della valenza paesaggistica, si ricorda al Comune che dall'adozione del PTRC, fino alla sua entrata in vigore, e comunque non oltre cinque anni dalla data di adozione, il Comune è tenuto a sospendere ogni determinazione sulle domande relative ad interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio che risultino in contrasto con le prescrizioni e i vincoli contenuti nel Piano.

Le previsioni del PAT risultano sostanzialmente compatibili con il PTRC adottato dalla Regione Veneto con DGR n. 372 del 17/02/2009 e relativa variante adottata con DGR n. 427 del 10.4.2013.

In sede di formazione del Piano degli Interventi ai sensi dell'art. 18 della LR 11/2004 e s.m.i. andrà posta particolare attenzione alle disposizioni contenute nel titolo II delle NTA del PTRC per quanto concerne l'uso del suolo e al titolo III in relazione al sistema delle reti ecologiche. Si evidenzia inoltre che l'attuazione delle previsioni di PAT è subordinata alla verifica delle condizioni di cui all'art. 7 delle Norme Tecniche del nuovo PTRC .

### **ASPETTI AGROAMBIENTALI**

Ai fini dell'istruttoria del Pat in oggetto, per quanto attiene alle analisi effettuate sul sistema agro-ambientale e forestale, si fa riferimento alla normativa vigente ed in particolare a quanto esposto negli Atti di indirizzo approvati dalla Giunta regionale con deliberazione n. 3178/2004, ai sensi dell'art. 50 della LR n. 11/2004, come modificati dalla DGR n. 3811 del 09/12/2009 e successive modifiche ed integrazioni.

Si fa innanzitutto presente che, per quanto attiene l'indagine degli aspetti agronomici, ambientali e paesaggistici dei territori del Comune di Rotzo, nell'Indagine agronomico-ambientale redatta dal Professionista incaricato e negli elaborati cartografici allegati, sono stati illustrati vari aspetti conoscitivi.

Si illustrano di seguito alcune considerazioni in merito al PAT in oggetto.

#### **SUOLO-SOTTOSUOLO**

##### *Copertura suolo agricolo*

Nel territorio comunale sono presenti numerosi sistemi forestali (fustaie di conifera, faggete, nuclei di rimboschimento e neoformazioni) e si assiste al progressivo abbandono dei coltivi marginali a favore dell'avanzata del bosco. Si evidenzia la presenza di 5 malghe (gravate da ad uso civico), dove si pratica l'alpeggio.

La campagna, prevalentemente a valle dei centri abitati, è coltivata a fieno ed erba medica, cereali in rotazione e patate. La patata è la produzione principale con le varietà: Bintje, Spunta, Desirée e Monalisa. La maggior parte della superficie agricola è investita a pascolo, poi prati stabili e seminativi non irrigui.

Le terre ad uso civico sono costituite principalmente da boschi e pascoli per la produzione di legno e per la monticazione. La superficie coinvolta è di 1642,2085 ettari oltre ai 669,7920 ettari nel comune di Asiago. La loro individuazione, attualmente, risale dalla Sentenza Commissariale n. 251 del 21/03/1967. Per il territorio boscato ad uso civico è in vigore il Piano di riassetto forestale (2005-2016). Nel territorio non si sono riscontrati episodi di incendio recenti.

##### *Classificazione agronomica dei suoli*

Alcune porzioni del fondovalle ed i terrazzamenti rientrano in III classe, essi sono coltivati a foraggio, mais, patate, orticole e qualche raro impianto a vite. La IV classe è stata associata ai pascoli ed ai coltivi in forte pendenza. La classe più rappresentata è la V dove predomina la copertura forestale. La VII è rappresentata dagli improduttivi rocciosi.

#### *Sistema idraulico minore ed irrigazione*

Il territorio comunale fa parte del bacino idrografico del Bacchiglione (Astico-Tesina). Le caratteristiche del substrato portano alla mancanza di una rete idrografica a scorrimento permanente. Vi è però la presenza di alcune sorgenti e pozze d'alpeggio. A sud del territorio sono presenti delle aree umide e tre piccole torbiere.

Nel territorio comunale sono presenti n. 2 corsi d'acqua vincolati paesaggisticamente.

#### **BIODIVERSITÀ**

##### *Reti ecologiche*

Il territorio presenta notevoli superfici a bosco gran parte delle quali di demanio civico; tra di esse si riscontrano l'Abiteto, la Pecceta ed il Lariceto. Scendendo di quota la Faggeta e l'Orno-ostrieto. La zona agricola presenta diversi nuclei boscati misti. Le superfici forestali affiancano i pascoli malghivi ed i prati stabili.

Notevole è la variabilità faunistica, tipica dell'area prealpina che l'indagine ha descritto in relazione.

Il territorio ricade per buona parte all'interno del SIC e ZPS IT3220036 "Altopiano dei Sette Comuni", in tale ambito sono stati individuati n. 23 habitat di interesse comunitario di cui 7 ricadono all'interno del territorio di Rotzo e precisamente:

- 4070 – Boscaglie di Pinus mugo e Rhododendron hirsutum;
- 6170 – Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine;
- 8210 – Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica;
- 9130 – Faggeti dell'Asperulo-Fagetum;
- 91K0 – Foreste illiriche di Fagus sylvatica;
- 9410 – Foreste acidofile montane e alpine di Picea;
- 9420 – Foreste alpine di Larix decidua e/o Pinus cembra.

All'interno del sito numerose sono le specie vegetali di elevato pregio floristico presenti e tutelate a vario titolo, come pure la componente faunistica.

Per quanto riguarda la rete ecologica, nel territorio sono individuati i seguenti elementi:

- l'area nucleo che corrisponde al SIC/ZPS;
- i corridoi ecologici del PTRC costituiti dalle superfici forestali e le principali formazioni forestali presenti nel contesto agricolo;
- le buffer zone prevalentemente costituite da foreste interposte tra gli insediamenti e la zona SIC/ZPS, alle quote più basse sono presenti anche i prati stabili, i seminativi ed i terrazzamenti;
- zone boscate sottoposte a vincolo idrogeologico-forestale e paesaggistico;
- gruppi arborei, siepi/filari, vegetazione boschiva in evoluzione che costituiscono "sistemi di naturalità diffusa".

#### **PAESAGGIO**

##### *Componenti storiche del paesaggio rurale e di relazione con il settore produttivo*

Il territorio ricade all'interno dell'Ambito di Paesaggio 09 "Altopiano dei Sette Comuni" del PTRC, inoltre vigeva anche il Piano d'area dell'Altopiano dei Sette Comuni, dei Costi e delle Colline pedemontane vicentine.

All'interno dell'ambito paesaggistico sono individuate due aree di tutela paesaggistica di interesse regionale e precisamente la n. 27 – Altopiano dei Sette comuni (interessa la parte centro-settentrionale con formazioni forestali montane, pascoli e rupi, già inclusa nel SIC/ZPS) e la n. 32 – Val d'Assa (che interessa la parte meridionale con boschi a latifoglie).

Si sottolinea la presenza del Villaggio Protostorico del Bostel catalogato come primo insediamento umano dell'Altopiano e considerato area sottoposta a vincolo archeologico.

Inoltre l'area di Cima Campolongo e Forte Campolongo sono luoghi della Grande Guerra oltre alla presenza del Museo Archeologico dell'Altopiano dei Sette Comuni a Castelletto.

Altre zone/beni vincolati secondo D.Lgs. 42/2004 sono: il Monte Verena e Verenetta; Zona di Verena e Verenetta; Vette sopra i 1600 m s.l.m.; le zone gravate da usi civici; zone boscate; centri storici di grande interesse; villaggio età del ferro Bostel; chiesa di Santa Margherita; Forte Campolongo.

Lo studio ha segnalato la presenza di sistemazioni a terrazzamento, ciglionamento e gradonamento diffusi nella campagna rotzese. Tali sistemazioni sono state inserite quali invariabili di natura agricolo-produttiva nella relativa tavola. Numerosi sono anche i prati stabili desumibili dalla carta dell'uso del suolo.

Nel territorio sono presenti n. 5 Grandi Alberi di cui uno, l'abete rosso, è anche albero monumentale.

#### **ECONOMIA E SOCIETÀ – AGRICOLTURA**

##### *Superficie agricola utilizzata*

Di seguito si riassumono i calcoli per la determinazione del limite quantitativo massimo di Superficie Agricola Trasformabile:

STC: 28.232.697 mq

SAU: 4.707.984,8126 mq

Superficie forestale: 2.248,71 ha (22.487.100 mq)

SAU/STC: 16,68% (coeff. 0,65%)

$4.707.984,8126 + 3,8\% (22.487.100) = 5.562.494,61$

$5.562.494,61 \times 0,65\% = \mathbf{36.156,215 \text{ mq}} (3,6156 \text{ Ha}) \mathbf{SAT}$

Il Comune non ha espresso la volontà di usufruire dell'opportunità data dalla normativa di aumentare fino al 10% il quantitativo massimo di superficie agricola trasformabile.

Il territorio è vocato per le seguenti produzioni DOP: Sopressa; Provolone Valpadana; Grana Padano, Asiago; oltre alla produzione De.Co.: la patata di Rotzo.

##### *Elementi produttivi strutturali*

Presente un grosso allevamento di bovini da carne a sud dell'abitato di Rotzo oltre ad altre piccole realtà e le malghe estive. Le aziende agricole attive sono n. 3 (bovini da carne), altre aziende attive si occupano prevalentemente della produzione della patata. L'associazione Produttori Patate Rotzo riunisce n. 13 produttori.

Cinque sono invece le malghe del Consorzio Gestione Usi Civici (Malga Campovecchio, Trugole, Posellaro, Mandrielle e Camporosà).

La tavola delle strutture produttive rappresenta gli allevamenti, la loro tipologia e le malghe. Attualmente non sono presenti allevamenti zootecnici intensivi nei comuni contermini.

Il territorio comunale non ricade in area vulnerabile da inquinamento da nitrati di origine agricola.

#### **OSSERVAZIONI**

Come stabilito all'art. 15 della L.R. 11/2004, la valutazione delle osservazioni sarà eseguita nell'ambito della Conferenza dei Servizi, alla quale parteciperanno gli enti interessati e, qualora si riscontri un consenso in sede di conferenza, il piano si intenderà approvato, salvo ratifica da parte della Giunta Provinciale e pubblicazione del Piano sul BUR.

Direttamente agli Uffici del Settore Urbanistica della Provincia di Vicenza entro i termini non risulta pervenuta alcuna osservazione, come da certificazione trasmessa al Comune di Rotzo con nota prot. n. 56534 del 21/08/2015.

In data 18/09/2015 prot. n. 62865 e in data 29/09/2015 prot. n. 65360 il Comune di Rotzo ha consegnato copia delle osservazioni e delle relative proposte di controdeduzioni.

Il Comune di Rotzo con nota prot. n. 3471 del 11/11/2015, pervenuta al protocollo provinciale al n. 76175 del 11/11/2015, ha dichiarato che sono pervenute n. 11 osservazioni entro i termini, delle quali una è stata valutata attinente al rapporto ambientale relativo alla VAS. Nessuna osservazione è stata presentata fuori termine.

A seguito approfondimenti istruttori e incontri tecnici tra gli uffici comunali e provinciali le controdeduzioni sono state modificate e integrate.

Le osservazioni sono sintetizzate di seguito, con le relative proposte di controdeduzione, elaborate sulla base dei criteri definiti dagli uffici provinciali, trasmesso ai comuni della Provincia (prot. n. 66076 del 24/09/2014):

Oss. n.	Prot. Data Osservante	Sintesi osservazione	Note tecniche dei progettisti
01	2225 22/07/2015 COSTA LAURO RUGGERO - COSTA ROBERTO - COSTA GIANNICO	Riclassificazione dell'intera area di proprietà (ora in parte zona D2 di PRG) in zona agricola, esterna e svincolata dalla perimetrazione della zona produttiva.	Premesso che il PAT non definisce destinazioni d'uso ma delinea le strategie per la trasformazione del territorio, si conferma la perimetrazione dell'area idonea per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale individuata dal PAT, in quanto appare opportuno vincolare lo sviluppo eventuale del comparto produttivo al miglioramento complessivo del rapporto con il contesto edificato esistente, mentre si rimanda necessariamente al PI per la zonizzazione delle aree. Pertanto si ritiene l'osservazione <b>NON ACCOGLIBILE</b>
02	2354 04/08/2015 VELLAR MONICA	Riserva sull'individuazione di urbanizzazione consolidata in corrispondenza di ciliegi selvatici, ai quali estendere la tutela dell'albero monumentale "Ciliegio di Albaredo".	I ciliegi selvatici in parola non sono schedati come "Grandi Alberi". Il Grande Albero n. 4 (Ciliegio Selvatico di Albaredo cod. VI 185) si trova più ad est sul mappale 187 del foglio 28 e ad esso è riferita la normativa citata. Il riconoscimento dell'area di urbanizzazione consolidata corrisponde ad una previsione ad intervento edilizio diretto del PRG vigente. L'eventuale riclassificazione dell'area sarà dunque competenza di PI. Pertanto si ritiene l'osservazione <b>NON ACCOGLIBILE</b>
03	2415 10/08/2015 SARTORI EDOARDO	Riduzione dell'ambito di invariante di natura paesaggistica "Campagna di Rotzo" per poter realizzare locali accessori, anche seminterrati a margine dell'insediamento esistente.	Premesso che il PAT non ha carattere conformativo dell'uso dei suoli ma delinea le strategie per la trasformazione del territorio, si prende atto che l'ambito nel quale si inserisce la richiesta, situato in prossimità dell'accesso all'ambito archeologico del Bostel, riveste notevole interesse per l'Amministrazione comunale all'interno della strategia del PAT di qualificazione e potenziamento della dotazione di servizi e delle infrastrutture di supporto ai fini della promozione turistica dell'ambito del Bostel. Essendo interesse dell'amministrazione promuovere la riqualificazione dell'accesso

Oss. n.	Prot. Data Osservante	Sintesi osservazione	Note tecniche dei progettisti
			<p>all'ambito archeologico del Bostel all'interno della più generale strategia di promozione turistica dello stesso, si ritiene che possa essere individuata una progettualità puntuale in tavola 4 con apposita simbologia "Accesso all'ambito di interesse storico-culturale del Bostel", introducendo apposita direttiva all'art. 11 delle NT che disciplini eventuali interventi privati, che potrebbero configurarsi quali misure compensative per la cessione di aree ed opere finalizzate alla riqualificazione dell'accesso.*</p> <p>Si ribadisce in ogni caso la valenza paesaggistica ed ambientale dell'invariante "Campagna di Rotzo", pertanto si conferma il perimetro dell'invariante individuato dal PAT per garantire la tutela dell'ambito, ritenendo di prescrivere che gli eventuali interventi dovranno rientrare in un progetto unitario di riqualificazione dell'ambito ed in ogni caso garantire la salvaguardia del valore paesaggistico del luogo.</p> <p>* modifica <u>Art. 11 - Invarianti di natura paesaggistica ed agricolo-produttiva</u> (in <b>neretto</b> parte aggiunta)                      (...)                      Direttive per il Piano degli Interventi                      (...)</p> <p><b>In particolare, in corrispondenza del simbolo di "Accesso all'ambito di interesse storico-culturale del Bostel" riportato in tavola 4, il PI potrà definire un'operazione complessiva di riqualificazione da attuarsi con progetto unitario mediante accordo pubblico-privato ai sensi dell'art. 6 LR 11/04, finalizzato a migliorarne l'accessibilità e la visibilità. La progettazione di valorizzazione potrà interessare la porzione marginale dell'invariante di natura paesaggistica ed agricolo-ambientale "Campagna di Rotzo" esterna all'"Ambito del Bostel". Un eventuale intervento a titolo compensativo sulla proprietà privata interessata, in deroga a quanto stabilito all'art. 11 per l'invariante, potrà essere realizzato quale struttura ad uso deposito/accessorio, esclusivamente interrata.</b></p> <p><i>Il P.I. verifica la congruenza delle perimetrazioni degli ambiti individuati apportando, motivatamente, eventuali modifiche in adeguamento al reale stato dei luoghi.</i></p> <p>Pertanto si ritiene l'osservazione  <b>PARZIALMENTE ACCOGLIBILE</b></p>

Oss. n.	Prot. Data Osservante	Sintesi osservazione	Note tecniche dei progettisti
04	2416 10/08/2015 SARTORI MASSIMILIANO	Stralcio dell'ambito di invariante di natura paesaggistica "Campagna di Rotzo" sulla pertinenza edificata limitrofa all'insediamento esistente riconosciuto come urbanizzazione consolidata a ricomprendere l'edificio esistente da ristrutturare e ampliare.	Si conferma la valenza paesaggistica ed ambientale dell'invariante "Campagna di Rotzo" individuata dal PAT, riconosciuta di particolare valenza paesaggistica, oltre che agricolo-produttiva ed ambientale, quale testimonianza del tradizionale uso agrario del territorio. Pertanto si ritiene l'osservazione <b>NON ACCOGLIBILE</b>
05	2427 11/08/2015 COSTA DOMENICO	Riclassificazione dell'intera area di proprietà (ora in parte zona B1 di PRG) in zona agricola.	Premesso che il PAT non definisce destinazioni d'uso ma delinea le strategie per la trasformazione del territorio, si evidenzia che la richiesta non è tema strategico e configura piuttosto un'eventuale azione di competenza del PI. Si evidenzia inoltre che ai sensi dell'art. 7 della LR n. 4/2015 "Varianti verdi per la riclassificazione di aree edificabili", il Comune potrà provvedere alla riclassificazione di aree edificabili, affinché siano private della potenzialità edificatoria loro riconosciuta dallo strumento urbanistico vigente e siano rese inedificabili. Pertanto si ritiene l'osservazione <b>NON ACCOGLIBILE</b>
06	2455 13/08/2015 SLAVIERO COSTANTINO	Modifica dell'art. 11 delle Norme Tecniche rendendo possibile la realizzazione di centri di produzione aziendale anche nelle zone agricole con invarianti di natura paesaggistica "Campagna di Rotzo" e "Poggio del Puvel".	Si conferma la valenza paesaggistica ed ambientale degli ambiti agricoli del sistema dei campi coltivati e dei prati della "campagna di Rotzo", del "Talecche" di Castelletto e del Poggio del Puvel, riconosciuti di particolare valenza paesaggistica, oltre che agricolo-produttiva ed ambientale, quale testimonianza del tradizionale uso agrario del territorio. Pertanto si ritiene l'osservazione <b>NON ACCOGLIBILE</b>
07	2456 13/08/2015 SLAVIERO COSTANTINO	Lacune del Rapporto Ambientale relativamente all'analisi dell'aria, dell'acqua e del suolo, in particolare la mancanza di campagne specifiche di analisi sulle conseguenze dell'utilizzo di prodotti chimici per la coltivazione delle patate.	<u>In merito alle considerazioni sulle valutazioni di carattere ambientale relative al Rapporto Ambientale, si prende atto di quanto qui riportato dal Comune, considerato che tali aspetti attengono alla procedura di VAS, non di competenza della Provincia. Si demanda pertanto la valutazione dell'osservazione al provvedimento con il quale la Commissione Regionale VAS esprimerà il proprio parere.</u> Si demanda la controdeduzione allo specialista competente, precisando tuttavia che le azioni di questo PAT non incidono sull'attività agricola in modo tale da giustificare campagne specifiche di analisi, peraltro auspicabili da parte degli Enti competenti sulla salute pubblica.
08	2457 13/08/2015 FERRARESI	Riduzione ambito di invariante di natura paesaggistica "Campagna di	Si conferma la strategia di tutela del PAT. L'osservazione non è supportata da documentazione volta a dimostrare il venir

Oss. n.	Prot. Data Osservante	Sintesi osservazione	Note tecniche dei progettisti
	MONICA	Rotzo" e riposizionamento del cono visuale per consentire la realizzazione di un fabbricato residenziale unifamiliare.	meno della necessità di tutela nell'ambito indicato. Pertanto si ritiene l'osservazione <b>NON ACCOGLIBILE</b>
09.1	2468 14/08/2015 ZECCHINATI BARBARA	Conferma del limite della zona industriale come da PRG vigente, senza possibilità di ulteriori ampliamenti.	Si conferma la strategia del PAT adottato, evidenziando che l'ampliamento dell'unico comparto produttivo presente sul territorio comunale è comunque subordinato per scelta progettuale al miglioramento del rapporto con il contesto edificato esistente, da attuarsi prevedibilmente con interposizione di fasce/dispositivi di mitigazione. Pertanto si ritiene l'osservazione <b>NON ACCOGLIBILE</b>
09.2	2468 14/08/2015 ZECCHINATI BARBARA	Verifica della correttezza dell'idrografia e del relativo rispetto di tavola 1 di PAT.	Per individuare cartograficamente le acque pubbliche oggetto di rispetto idraulico ai sensi della normativa vigente, è stata effettuata una selezione dei rami del reticolo idrografico prevalentemente intermittente riconosciuto nella tavola specifica dell'analisi idrogeologica. Come precisato nel primo paragrafo delle Prescrizioni e Vincoli all'art. 5, in tema di vincoli il PAT è strumento meramente ricognitivo ed eventuali ulteriori precisazioni geografiche potranno essere recepite anche in sede di PI anche sulla base del Piano delle Acque o di indicazioni specifiche da parte dell'Ente competente. Pertanto si ritiene l'osservazione <b>NON ACCOGLIBILE</b>
10	2476 17/08/2015 TONDELLO LAURO	Ridefinizione del vincolo idrogeologico spostandone il limite dalla quota di circa 1050 m slm a quella di circa 1326 m slm, corrispondente alla località denominata Svolta dei Fioar - Terza strada Fanfani.	In tema di vincoli il PAT ha natura esclusivamente ricognitiva e ripropone l'esito della puntuale ricognizione dell'atto notificato già effettuata in sede di PRG. Pertanto si ritiene l'osservazione non pertinente e quindi <b>NON ACCOGLIBILE</b>
11	2478 17/08/2015 CUNICO ALFREDO	Si chiede la variazione dell'art. 9 delle Norme Tecniche inerente il divieto di nuove costruzioni in area boscata, ammettendo gli annessi a servizio dei fondi nei limiti dimensionali vigenti.	Ai sensi dell'art. 44 della LR 11/04, a seguito anche delle recenti modifiche intervenute alla stessa legge regionale, appare opportuno precisare l'esclusione per i manufatti minori di cui al comma 5 ter e per gli appostamenti di caccia di cui al comma 5 quater, demandandone la disciplina al PI, mediante integrazione dell'art. 9 delle Norme Tecniche*. Pertanto si ritiene l'osservazione <b>PARZIALMENTE ACCOGLIBILE</b> *modifica <u>Art. 9 - Tutela delle aree boscate</u> (in <b>neretto</b> parte aggiunta) (...) <i>Prescrizioni e vincoli</i> (...) <i>Non sono consentite nuove edificazioni, salvo i manufatti e gli appostamenti di caccia di</i>

Oss. n.	Prot. Data Osservante	Sintesi osservazione	Note tecniche dei progettisti
			<i>cui rispettivamente ai commi 5 ter e 5 quater della LR 11/04, demandandone la disciplina al PI. Sugli edifici esistenti, ad esclusione di quelli oggetto di tutela, sono sempre consentiti gli interventi sino alla lettera d), comma 1, dell'articolo 3 del DPR n. 380 del 2001 e successive modificazioni, nonché quelli di adeguamento delle strutture turistico ricettive esistenti.</i>

## CONCLUSIONI

**Visti** gli atti riportati in premessa;

**Visti** gli elaborati adottati come elencati in premessa;

**Considerate** le risultanze istruttorie sin qui riportate;

**Vista** la LR 11/04 smi;

**Visto** il PTCP approvato con DGR n. 708 del 02.05.2012;

**Vista**

- la coerenza delle scelte di assetto e sviluppo del territorio rispetto al quadro conoscitivo elaborato;
- la tutela delle invarianti di natura paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica;

Tutto ciò premesso e considerato, si propone al Comitato previsto ai sensi della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, comma II, art. 27, istituito con deliberazione del commissario straordinario, nell'esercizio dei poteri della Giunta Provinciale, n. 186 del 12/06/2012 di


## ESPRIMERE PARERE FAVOREVOLE

all'approvazione del Piano di Assetto del Territorio del Comune di Rotzo, con le precisazioni come sopra espresse e subordinatamente:

- all'adeguamento al parere della Commissione VAS, reso ai sensi della DGR n. 791 del 31/03/2009;
- ad eventuali modifiche agli elaborati derivanti dall'adeguamento al Decreto di validazione del Quadro Conoscitivo.

Si raccomanda al Comune di predisporre per la Conferenza di Servizi un apposito elaborato di sintesi delle integrazioni apportate agli elaborati a seguito di tutti i pareri pervenuti al fine di semplificare agli utenti la comprensione della pianificazione ("Relazione di adeguamento").

Si ricorda che ai sensi degli atti di indirizzo LR 11/2004, art. 50, comma 1 lett. a), dopo l'approvazione del PAT il comune è tenuto alla redazione finale del supporto contenente il quadro conoscitivo integrato con le eventuali modifiche introdotte dal voto di approvazione, inviandone copia alla Direzione Urbanistica della Regione.



**PROVINCIA DI VICENZA**  
**AREA SERVIZI AL CITTADINO E AL TERRITORIO**  
**SETTORE PROTEZIONE CIVILE**

Contrà Gazzolle, 1- 36100 VICENZA- Tel. 0444/908111 Partita I.V.A. 00496080243 - C.F.00496080243

Servizio Protezione Civile: Palazzo Nievo - Contrà Gazzolle, 1- 36100 VICENZA -

Indirizzo di Posta Elettronica Certificata: [provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net](mailto:provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net)

Prot. N.

76021

(da citare nella risposta)

Vicenza,

10/11/2015

**Al Dirigente Settore Urbanistica**  
arch. Roberto Bavaresco  
Sede

**OGGETTO:** PAT comune di Rotzo adottato con DCC del 25/05/2015, parere richiesto per comitato tecnico intersettoriale del 12/11/15;

In relazione al parere richiesto del PAT adottato, si richiama il precedente parere già espresso da questo ufficio il 31/10/2014, precisando che il parere così formulato è da ritenersi indicativo in quanto mancano dalla documentazione messa a disposizione, le osservazioni pervenute ed in particolare quelle che con il loro recepimento produrranno delle modifiche al piano stesso fino al completamento dell'iter di approvazione definitiva.

In ogni caso si richiama l'attenzione sugli aspetti in materia di pianificazione e prevenzione dell'emergenza ai fini della protezione civile, da recepire per una corretta pianificazione territorio nel rispetto delle vigenti disposizioni normative. A tal proposito si premette che l'inquadramento normativo in materia di pianificazione di emergenza ai fini della protezione civile prevede le seguenti prescrizioni:

- A. Legge regionale n. 11/2001 art. 108: *Le indicazioni o le prescrizioni in materia di assetto del territorio e di uso del suolo contenute nel piano comunale di protezione civile costituiscono elementi vincolanti di analisi per la predisposizione e l'aggiornamento della pianificazione urbanistica comunale.*
- B. Legge N. 225 24/02/1992 (così come modificata dalla Legge N. 100 del 12 luglio 2012) ART. 3. COMMA 6 Attività e compiti di protezione civile: *I piani e i programmi di gestione, tutela e risanamento del territorio devono essere coordinati con i piani di emergenza di protezione civile, con particolare riferimento a quelli previsti all'articolo 15, comma 3-bis, e a quelli deliberati dalle regioni mediante il piano regionale di protezione civile.*

Emerge quindi che una delle condizioni da rispettare per la redazione ed approvazione del **PAT nonché dei PI e PUA**, è che essi risultino **coordinati e coerenti** con il relativo **Piano Comunale di Emergenza** e quindi abbiamo un **univoco quadro conoscitivo** del territorio.

Quindi **occorre verificare la coerenza** dello strumento di pianificazione urbanistica comunale P. R. C. con il Piano di Protezione Civile, in particolare in relazione agli scenari di rischio individuati (Idraulico, Geologico, Sismico, Chimico Industriale, ecc.), per i quali in particolare dovranno essere considerati i seguenti aspetti:

1. **Aree di Emergenza Piano di Emergenza:**

Tali **Aree di Attesa e Ricovero della popolazione** nonché quelle di **Ammassamento dei soccorritori**, non dovranno essere interessate da interventi di trasformazione urbanistica che

ne pregiudicano la fruibilità ed accessibilità. Deve essere inoltre garantita la loro accessibilità e fruibilità in ogni condizione per far fronte alle emergenze.

*Per tali aree qualora interessate da interventi di trasformazione, il Comune dovrà preventivamente individuare aree con caratteristiche similari, al fine di garantire la piena operatività del piano di protezione civile, come previsto dall'art. 15 delle norme del PTCP e quindi procedere alla relativa modifica del Piano di Emergenza.*

2. Per lo **scenario di rischio idraulico e/o geologico** esiste una mappatura su scala provinciale riportata nel Piano Provinciale di Emergenza e nel PTCP approvati, che individua le aree a **rischio idraulico e/o geologico** nel territorio comunale, afferenti alla rete idraulica minore.

In ogni caso il territorio risulta inserito nelle mappe della pericolosità idraulica, geologica e da valanga del vigente **Piano di Assetto Idrogeologico PAI**.

A tal proposito si ricorda che è intervenuta una **variante al PAI** e corrispondenti misure di salvaguardia (Comitato Istituzionale del 09.11.2012 G.U. n.280 del 30.11.2012), in conseguenza della quale, sono state quindi inserite nel PAI e classificate come "**zone di attenzione**", nuove aree per la valutazione degli scenari di pericolosità e/o rischio idraulico e geologica, ciò anche a seguito degli eventi alluvionali dell'anno 2010.

**Prescrizione:** *Sul territorio sono presenti condizioni di pericolosità e rischio geologica idraulica e da valanga, afferente al versante montano delle prealpi.*

*Per tali aree deve quindi essere fatta una specifica classificazione delle condizioni di Rischio (R1-R2-R3-R4) e mappatura delle relative aree di influenza, per cui devono essere opportunamente valutate l'ubicazione dei nuovi insediamenti, per la corretta gestione del territorio, in modo da non aumentare le condizioni di rischio in primis in termini di esposizione per le persone e cose, nonché quindi verificare le idonee misure di prevenzione e protezione anche ai fini della gestione dell'emergenza.*

- a. **Aree classificate a pericolosità geologica dal PAI** visto il recente verificarsi di "**fenomeni di colate di trasporto solido**", che come noto hanno già colpito versanti montani simili come nel comune di Velo d'Astico con l'evento alluvionale del 21/07/2014, e che possono determinare modifiche al sistema idraulico dei versanti montani tali per cui si generano delle condizioni permanenti di rischio idraulico e geologico. Tutto ciò in modo da prevedere le relative misure di protezione sia ai fini dell'incolumità delle persone che della gestione dell'emergenza.
- b. **Aree pericolosità da valanghe:** per la conformazione montana del territorio, sono presenti numerose aree soggette a caduta valanghe, come risulta dalla relativa cartografia del PAI, del Piano di Emergenza Provinciale, della carta delle fragilità del PTCP, nonché del Piano Comunale di Emergenza, che riporta la relativa cartografia aggiornata per la valutazione dello scenario di rischio.

**Prescrizione:** *Pertanto occorre quindi verificare la congruenza tra la classificazione delle aree valutate idonee ai fini della trasformazione urbanistica, come riportata nella carta delle fragilità del PAT, e gli elementi di pericolosità e rischio idraulico-geologico e da valanghe evidenziati nel Piano di Assetto Idrogeologico e nella Pianificazione di emergenza di livello provinciale e comunale, nonché dal PTCP.*

*Si ritiene pertanto necessario che per queste aree il PAT e/o PI siano corredati da una specifica valutazione ed analisi, al fine di accertare l'idoneità o meno della trasformazione urbanistica di tali aree nonché di tutti gli altri elementi di fragilità individuati nella relativa carta delle fragilità.*

### 3. **Piano Comunale di Emergenza:**

Si raccomanda al **Comune di verificare la congruenza** con le informazioni contenute nel **P.A.T e P.I.** al fine di avere un **quadro conoscitivo territoriale unico**, per una corretta



valutazione degli scenari di rischio anche ai fini della gestione dell'emergenza, nonché delle idonee misure di prevenzione e protezione.

Il **Piano di Emergenza Comunale** risulta aggiornato all'anno 2010, sulla base delle valutazioni del comitato provinciale di protezione civile, .

**Prescrizione:** *E' evidente che stante il tempo trascorso il Piano di Emergenza dovrà quindi essere **aggiornato** sulla base della banca dati territoriale relativa a tutti gli scenari di rischio presenti, e di conseguenza anche il **PAT e PI dovranno essere a loro volta adeguati** recependo così le relative prescrizioni in materia di protezione civile (cfr art. 3 L. 225/1992 e s.m.i.). In particolare si segnala che il **Piano di Emergenza** deve essere redatto sulla base di un univoco quadro conoscitivo territoriale con quello del PRC, con idonee cartografie dei relativi scenari di rischio presenti, tenendo conto di tutti gli scenari di rischio presenti.*

4. Per il **Rischio Industriale** occorre verificare la presenza di aziende a rischio di incidente rilevante, e quindi *dovrà essere valutata l'interazione, sia in termini di scenario di rischio ai fini della gestione dell'emergenza, che in relazione alle trasformazioni urbanistiche analizzate nel rapporto ambientale della VAS.*
5. Per il **rischio sismico** (OPCM 3274/2003–DGRV 3645/2003) si raccomanda l'individuazione e classificazione della **vulnerabilità dei relativi edifici strategici**, anche ai fini delle procedure di gestione delle modalità operative di soccorso, come previsto dall'art. 11 NT del PTCP, con l'individuazione nelle Norme Tecniche del PAT-PI ad esempio di “*opportune fasce di rispetto degli edifici dalle strade*”, ciò al fine di garantire la transitabilità delle vie d'accesso ed evacuazione per i soccorsi in caso di emergenza nonché per la sicurezza delle medesime aree di emergenza.
- Si ricorda che per una corretta valutazione del rischio sismico occorre che i piani urbanistici siano corredati da studi di **microzonazione sismica** del territorio, in modo così da recepire la nuova mappa della pericolosità sismica del territorio nazionale introdotta con OPCM 3519/2006, ed accertare quindi la loro idoneità secondo le linee guida regionali di cui alla DGR n. 1572 del 3/09/2013.
- In particolare si evidenzia che a tal scopo come previsto dall' OPCM 4007/12 i piani di emergenza comunali devono essere accompagnati dall'**analisi** delle **Condizione Limite per l'Emergenza (CLE)** dell'insediamento urbano che a seguito dell'evento sismico, pur in concomitanza con il verificarsi di danni fisici e funzionali tali da condurre all'interruzione delle quasi totalità delle funzioni urbane presenti, compresa la residenza, l'insediamento urbano conserva comunque, nel suo complesso, l'operatività della maggior parte delle funzioni strategiche per l'emergenza, la loro accessibilità e connessione con il contesto territoriale.
- L'analisi delle CLE comporta:
- a) *l'individuazione degli edifici e delle aree che garantiscono le funzioni strategiche per l'emergenza;*
  - b) *l'individuazione delle infrastrutture di accessibilità e di connessione con il contesto territoriale, degli edifici e delle aree di cui al punto a) e gli eventuali elementi critici;*
  - c) *l'individuazione degli aggregati strutturali e delle singole unità strutturali che possono interferire con le infrastrutture di accessibilità e di connessione con il contesto territoriale.*
- Tutto ciò quindi non può prescindere dal piano regolatore comunale PRC, ed in particolare richiede ad esempio la valutazione di quanto previsto dall'**art. 11 NT del PTCP**, con l'individuazione nelle Norme Tecniche del PAT-PI di “*opportune fasce di rispetto degli edifici dalle strade*”, ciò al fine di garantire la transitabilità delle vie d'accesso ed evacuazione per i soccorsi in caso di emergenza nonché per la sicurezza delle medesime aree di emergenza.

Ne consegue che anche il piano di emergenza comunale deve essere aggiornato sulla base dello studio di microzonazione sismica, riportando in particolare l'analisi delle Condizioni Limite per l'Emergenza (CLE).

6. **La Vas del PAT** deve prendere in considerazione l'analisi delle possibili interazioni con il Piano Provinciale di Emergenza e naturalmente con il Piano Comunale di Emergenza, in modo così da analizzare le possibili interazioni ed effetti, in particolare ai fini della gestione dell'emergenza.

Tutto ciò in conformità al Dlgs 152/2006 circa i contenuti del rapporto ambientale cfr. allegato VI "a) *illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi*"; "si ritiene quindi che nella VAS debba tenere in considerazione nella valutazione delle interazioni i seguenti aspetti:

- a) la verifica di coerenza esterna rispetto al **Piano di assetto idrogeologico (PAI)** per fenomeni di pericolosità idraulica e geologica con tempi di ritorno di 100 anni, nonché rispetto ai possibili impatti ed interazioni con il **nuovo scenario di rischio alluvioni** elaborato ai sensi del Dlgs 49/2010 che recepisce la "Direttiva Alluvioni" n. 2007/60/CE, le cui mappe di rischio sono pubblicate sul sito [www.alpiorientali.it](http://www.alpiorientali.it).
- b) la verifica di coerenza esterna rispetto al **Piano provinciale di emergenza** ed in particolare rispetto al **Piano di Emergenza Comunale (L. 225/1992)**, sia per gli aspetti di impatto sugli scenari di rischio presenti nel territorio (idraulico, geologico, industriale, idropotabile, ambientale, ecc..) che per l'impatto sul sistema locale di gestione dell'emergenza. A tal scopo si ricorda la verifica circa il posizionamento delle aree di emergenza (attesa, ricovero e assistenza alla popolazione), che come noto sono da ubicare in zone sicure e fruibili in caso di calamità naturali anche concomitanti fra di loro.
- c) L'esame di coerenza per gli aspetti di difesa del suolo e gestione dell'emergenza, deve analizzare in modo completo tutte le possibili interazioni derivanti dalla trasformabilità urbanistica con lo scenario di rischio idraulico e geologico, in particolare tenuto conto dello stato dell'arte come sopra descritto e a seguito degli eventi alluvionali succedutosi nell'ultimo periodo.
- d) Ciò al fine di accertare che con il PRC si vada ad individuare le aree idonee alla trasformazione urbanistica l'addove siano garantite la sicurezza degli insediamenti e quindi la tutela dell'incolumità e salute delle persone.

Concludendo si evidenzia che il presente parere tiene conto degli aspetti di ns competenza più rilevanti che sono emersi dalla disamina della documentazione messa a disposizione dal settore urbanistica.



Si precisa che essendo la documentazione messa a disposizione riferita al solo PAT adottato, essa risulta mancante delle osservazioni presentate, in particolare di quelle che sono oggetto di accoglimento con relative modifiche del piano adottato.

Pertanto il presente parere non può essere esteso al PAT che sarà approvato con le modifiche introdotte a seguito delle osservazioni accolte, che potenzialmente potrebbero quindi interferire con gli aspetti di pianificazione dell'emergenza.

Distinti saluti.

Il dirigente

ing. Maria Pia Ferretti





**PARERE MOTIVATO**  
**n. 35 in data 24 Febbraio 2016**

**OGGETTO: COMUNE DI ROTZO (VI).**  
**Rapporto Ambientale al Piano di Assetto del Territorio**

**L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS**  
**D'INTESA CON L'AUTORITÀ PROCEDENTE**

- VISTA** la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- VISTO** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" concernente "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)" e ss.mm.ii.;
- VISTO** l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente cui spetta l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità nonché l'elaborazione del parere motivato di cui rispettivamente agli articoli 12 e 15 del Codice Ambiente, identificandola nella Commissione Regionale VAS, individuata con DGR 23/2014;
- VISTA** la DGR n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvati le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante.
- ATTESO** che con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV).
- DATO ATTO** che il Comune di Rotzo con nota n.1774 del 10.06.15, assunta al prot. reg. al n.244158 del 12.06.15, ha adottato la seguente documentazione:
- DCC n.16 del 25.05.15 di adozione del PAT;
  - Avviso di pubblicazione all'albo pretorio comunale;
  - Norme tecniche;
  - Relazione di progetto;
  - Relazione;
  - Valutazione di incidenza ambientale;
  - Sintesi non tecnica;



- Rapporto Ambientale;
- Relazione sintetica;
- Tavola della superficie agricola utilizzata;
- Carta della trasformabilità;
- Carta delle fragilità;
- Carta delle invarianti;
- Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale;
- Carta idrogeologica e della pericolosità idraulica.

Con nota n.78101 del 18.11.15, assunta al prot. reg. al n.470539 del 18.11.15, la Provincia di Vicenza inviava il proprio parere sull'approvazione del PAT.

A seguito della richiesta di integrazioni prot. n.297094 del 17.07.15, il Comune con nota PEC n.3915 del 15.12.15 inviava:

- delibera della Giunta Comunale n.60 del 20.12.12 di approvazione del Documento Preliminare e del Rapporto Ambientale Preliminare;
- accordo di pianificazione sottoscritto in data 8.08.13;
- avvisi di pubblicazione e di deposito del Piano, della proposta di Rapporto Ambientale della Sintesi non Tecnica nonché lettera di richiesta affissione all'albo pretorio del Comune con relata di avvenuto deposito;
- estratto di pubblicazione ne "Il Gazzettino" e il "Corriere del Veneto" del 3.07.15;
- copia pubblicazione nel BURV n.62 del 19.06.15;
- dichiarazione del Responsabile del procedimento con cui si dà conto dell'avvenuta richiesta di parere, dopo l'adozione del Piano, del Rapporto Ambientale e della Sintesi non Tecnica, a tutti i soggetti aventi competenza amministrativa in materia ambientale nonché di come si è tenuto conto delle eventuali prescrizioni/raccomandazioni espresse;
- dichiarazione del Responsabile del procedimento con la quale si attesta che prima dell'adozione del Piano è stata effettuata un'attenta verifica delle eventuali variazioni di destinazione, rispetto ai vigenti strumenti urbanistici comunali, delle aree su cui siano in corso autorizzazioni regionali e/o provinciali;
- dichiarazione del Responsabile del procedimento con la quale si attesta che gli elaborati cartografici del Piano riportano le reali destinazioni d'uso del territorio;
- dichiarazione del Responsabile del procedimento con la quale si attesta che le osservazioni pervenute sono 11 delle quali n.1 con attinenza ambientale.

**ESAMINATI** i pareri inviati dai soggetti competenti in materia ambientale consultati, in atti.

**VISTA** la relazione istruttoria tecnica per la Valutazione di incidenza n. 4/2016 del Settore Pianificazione Ambientale della Sezione Coordinamento Commissioni (VAS-VInC-NUVV):

" Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante il Piano di Assetto del Territorio (PAT) del Comune di Rotzo (VI)  
Pratica 3035

Codice SITI NATURA 2000: IT3220036 "Altopiano dei Sette Comuni"

"VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006 e in particolare la D.G.R. n. 2299 del 09.12.2014 che preveda la guida metodologica



- per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;
- VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;
- ESAMINATO lo studio di selezione preliminare per la valutazione di incidenza, redatto dal dott. ing. Lisa Carollo, trasmesso dal Comune di Rotzo e acquisito al prot. reg. con n. 514826 del 17/12/2015;
- PRESO ATTO dei contenuti del Piano in argomento che riguarda l'intero territorio del Comune di Rotzo;
- PRESO ATTO che sono stati esaminati gli effetti determinati dagli articoli 21, 22, 23, 31 delle Norme Tecniche del Piano in argomento;
- CONSIDERATO che per gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 delle Norme Tecniche del Piano in argomento viene indicato che non vi sia nessun potenziale effetto e che pertanto non sono valutabili;
- CONSIDERATO che per il principio di precauzione sono da analizzare anche gli articoli che non definiscono o localizzano le azioni con dettaglio ossia come se gli effetti possano riguardare l'intero territorio pertinente e fosse possibile attuare tutto ciò che è lecito secondo la normativa vigente;
- CONSIDERATO che in linea del tutto generale non è mai possibile analizzare la possibilità di incidenza se prima non vengono individuati e quantificati gli effetti derivanti dal piano;
- CONSIDERATO che è previsto in tali casi dalla D.G.R. 2299/2014 che "qualora per l'identificazione e misura degli effetti si facesse ricorso a metodi soggettivi di previsione quali ad esempio il cosiddetto "giudizio esperto", la valutazione e la conseguente approvazione dovrà contenere una prescrizione che obbliga allo svolgimento di un monitoraggio in accordo con un programma di monitoraggio redatto secondo il successivo paragrafo 2.1.3, con metodi che permettano di distinguere chiaramente gli effetti dovuti al piano, progetto o intervento, da altri eventuali effetti concomitanti";
- PRESO ATTO che lo studio per la valutazione di incidenza in argomento individua l'area di analisi rispetto ai seguenti fattori (così come codificati a seguito della decisione 2011/484/Ue): "D01.01 - Sentieri, piste, piste ciclabili (incluse piste e strade forestali non asfaltate)", "D01.03 - Parcheggi e aree di sosta", "D02 - Infrastrutture di rete e linee per il servizio pubblico", "G02.02 - Complessi sciistici", "H01.03 - Altre fonti puntuali di inquinamento delle acque superficiali", "H04 - Inquinamento atmosferico e inquinanti aerodispersi", "H06.01 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori", "X - Nessuna minaccia e pressione";
- RITENUTO che siano impiegati sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e che le fonti di illuminazione artificiale siano altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
- PRESO ATTO che l'ambito di massima influenza di cui all'area di analisi rispetto ai fattori perturbativi individuati non trova corrispondenza e coerenza in fonti bibliografiche (sono altresì citate non meglio definite Linee Guida ARPA in materia) e non vengono esplicitati i metodi con i quali sono stati definiti e pertanto è un giudizio esperto;
- PRESO ATTO e VERIFICATO che, relativamente alla localizzazione rispetto i siti della rete Natura 2000, gli effetti del piano in argomento ricadono parzialmente all'interno del sito IT3220036 "Altopiano dei Sette Comuni";
- PRESO ATTO che nello studio risultano indicate coinvolte superfici riferibili ai seguenti habitat di interesse comunitario: 4070\* - Boscaglie di *Pinus mugo* e *Rhododendron hirsutum* (*Mugo-Rhododendretum hirsutum*), 6170 - Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine, 8210 - Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica, 9130 - Faggeti dell'*Asperulo-Fagetum*, 91K0 - Foreste illiriche di *Fagus sylvatica* (*Aremonio-Fagion*), 9410 - Foreste acidofile montane e alpine di *Picea* (*Vaccinio-Piceetea*), 9420 - Foreste alpine di *Larix decidua* e/o *Pinus cembra*;
- RISCONTRATO che, rispetto alla vigente cartografia cartografia degli habitat e habitat di specie approvata



con D.G.R. 4240/2008 risultano presenti sul territorio comunale i seguenti habitat di interesse comunitario: 4070\* - Boscaglie di *Pinus mugo* e *Rhododendron hirsutum* (*Mugo-Rhododendretum hirsuti*), 6170 - Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine, 8210 - Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica, 9130 - Faggeti dell'*Asperulo-Fagetum*, 91K0 - Foreste illiriche di *Fagus sylvatica* (*Aremonio-Fagion*), 9410 - Foreste acidofile montane e alpine di *Picea* (*Vaccinio-Piceetea*), 9420 - Foreste alpine di *Larix decidua* e/o *Pinus cembra*;

RITENUTO che nell'attuazione di quanto non è stato analizzato (artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46) non debbano essere coinvolte superfici riferibili a tali habitat, così come individuate dalle DD.G.R di riferimento;

PRESO ATTO che nello studio risultano indicate coinvolte le seguenti specie: *Salamandra atra aurorae*, *Egretta garzetta*, *Ciconia ciconia*, *Pernis apivorus*, *Circus cyaneus*, *Aquila chrysaetos*, *Falco peregrinus*, *Bonasa bonaria*, *Tetrao urogallus*, *Crex crex*, *Pluvialis apricaria*, *Bubo bubo*, *Glaucidium passerinum*, *Aegolius funereus*, *Picus canus*, *Dryocopus martius*, *Anthus campestris*, *Anthus spinoletta*, *Lanius collurio*, *Lagopus mutus helveticus*, *Tetrao tetrix tetrix*, *Anas crecca*, *Anas querquedula*, *Accipiter gentilis*, *Gallinago gallinago*, *Scolopax rusticola*, *Anthus spinoletta*, *Prunella collaris*, *Oenanthe oenanthe*, *Turdus torquatus*, *Parus montanus*, *Parus cristatus*, *Tichodroma muraria*, *Pyrrhocorax graculus*, *Montifringilla nivalis*, *Carduelis spinus*, *Carduelis flammea*, *Cypripedium calceolus*, *Rhinolophus hipposideros*, *Rhinolophus ferrumequinum*, *Miniopterus schreibersii*, *Ursus arctos*, *Helix pomatia*, *Maculinea arion*, *Parnassius apollo*, *Rana temporaria*, *Rana dalmatina*, *Bufo bufo*, *Zootoca vivipara*, *Anguis fragilis*, *Natrix natrix*, *Vipera aspis*, *Vipera berus*, *Sorex araneus*, *Sorex minutus*, *Myotis daubentonii*, *Pipistrellus pipistrellus*, *Pipistrellus kuhlii*, *Eptesicus soretinus*, *Nyctalus noctula*, *Lepus timidus*, *Marmota marmota*, *Muscardinus avellanarius*, *Chionomys nivalis*, *Meles meles*, *Mustela erminea*, *Mustela nivalis*, *Martes martes*, *Rapicapra rupicapra*, *Anacamptis pyramidalis*, *Campanula scheuchzeri*, *Physoplexis comosa*, *Zerynthia polyxena*, *Phengaris arion*, *Lopinga achine*, *Barbus meridionalis*, *Cobitis bilineata*, *Salmo marmoratus*, *Cottus gobio*, *Triturus carnifex*, *Bombina variegata*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Zamenis longissimus*, *Natrix tessellata*, *Milvus migrans*, *Aegolius funereus*, *Caprimulgus europaeus*, *Alcedo atthis*, *Lullula arborea*, *Hystrix cristata*;

RISCONTRATO che, rispetto alla vigente cartografia distributiva delle specie della Regione del Veneto di cui alla D.G.R. n. 2200/2014, le specie di cui è possibile o accertata la presenza (Direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce) comprendono: *Cypripedium calceolus*, *Anacamptis pyramidalis*, *Campanula scheuchzeri*, *Physoplexis comosa*, *Parnassius apollo*, *Parnassius mnemosyne*, *Zerynthia polyxena*, *Phengaris arion*, *Lopinga achine*, *Barbus meridionalis*, *Cobitis bilineata*, *Salmo marmoratus*, *Cottus gobio*, *Salamandra atra*, *Salamandra atra aurorae*, *Triturus carnifex*, *Bombina variegata*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Zamenis longissimus*, *Natrix tessellata*, *Bonasa bonasia*, *Lagopus mutus*, *Tetrao tetrix*, *Tetrao urogallus*, *Alectoris graeca*, *Pernis apivorus*, *Milvus migrans*, *Aquila chrysaetos*, *Falco peregrinus*, *Crex crex*, *Bubo bubo*, *Glaucidium passerinum*, *Aegolius funereus*, *Caprimulgus europaeus*, *Alcedo atthis*, *Picus canus*, *Dryocopus martius*, *Lullula arborea*, *Lanius collurio*, *Rhinolophus ferrumequinum*, *Rhinolophus hipposideros*, *Pipistrellus kuhlii*, *Nyctalus noctula*, *Miniopterus schreibersii*, *Dryomys nitedula*, *Muscardinus avellanarius*, *Hystrix cristata*;

RISCONTRATO che rispetto alla verifica dell'idoneità delle precedenti specie, nel territorio comunale sono presenti i seguenti ambienti attribuiti alle categorie "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12190 - Scuole", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)", "21100 - Terreni arabili in aree non irrigue", "23100 - Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione", "23200 - Superfici a prato permanente ad inerbimento spontaneo, comunemente non lavorata", "31100 - Bosco di latifoglie", "31142 - Faggeta montana tipica esalpica", "31143 - Faggeta montana tipica esomesalpica", "31145 - Faggeta primitiva", "31146



- Faggeta submontana con ostria", "31182 - Orno-ostrieto primitivo", "31183 - Orno-ostrieto tipico", "31215 - Abieteto esomesalpico montano", "31221 - Formazione antropogena di conifere", "31232 - Lariceto tipico", "31242 - Pecceta dei substrati carbonatici altimontana", "31249 - Pecceta secondaria montana", "31254 - Pineta di pino silvestre esalpica tipica", "32110 - Malghe", "32120 - Pascoli di pertinenza della malga", "32130 - Pascoli diversi", "32211 - Arbusteto", "32233 - Mugheta microterma", "33200 - Rocce nude falesie e affioramenti", "33300 - Area a vegetazione rada", "51210 - Bacini senza manifeste utilizzazione produttive" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto;

RITENUTO che nell'attuazione di quanto non è stato analizzato (artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46) non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti delle suddette specie nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, se non sono coinvolti habitat e non varia l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero, siano rese disponibili superfici di equivalente idoneità per le specie segnalate, all'interno delle aree coinvolte;

CONSIDERATO che l'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;

RITENUTO che per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

VERIFICATO che rispetto a tali ambiti non varia l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate purché siano utilizzate specie vegetali autoctone e locali, coerenti con il contesto ecologico dell'area;

CONSIDERATO che è possibile individuare l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza riferibile al numero 6 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 2299/2014 "piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza" solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dal piano in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

RITENUTO che, qualora non in contrasto con la cartografia degli habitat e habitat di specie di cui alla D.G.R. 4240/2008, l'ipotesi di non necessità si applichi esclusivamente alle categorie "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12190 - Scuole", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto;

PRESO ATTO che le norme tecniche prevedono all'articolo 46 il sistema infrastrutturale;

RITENUTO che per la viabilità sia garantita la permeabilità al passaggio delle specie e che nella progettazione definitiva di qualsiasi opera in grado di generare barriera infrastrutturale si provveda a individuare i siti riproduttivi, di rifugio, di alimentazione, le zone di svernamento e quelle di residenza estiva e porre in essere le seguenti indicazioni prescrittive:

- impedire l'ingresso in carreggiata da parte della fauna attraverso l'installazione di barriere fisse, preferibilmente in metallo o calcestruzzo polimerico, con superfici lisce, bordo superiore incurvato o comunque aggettante sul lato campagna in modo da impedirne lo scavalco;
- favorire il passaggio di tale fauna al di sotto dell'infrastruttura, mediante la realizzazione di sottopassi faunistici (ecodotti, di sezione quadrata o rettangolare) con una apertura minima di 40-50 cm di lato e altezza minima di 50 cm (ottimali per entrambe le direzioni almeno 80-100 cm), aperti sul lato superiore tramite griglie di aerazione, oppure sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo. Tali ecodotti possono essere anche associati a funzioni di drenaggio delle acque piovane purché in ogni caso vi sia una pendenza di almeno l'1% in modo da evitare



ristagni d'acqua o allagamenti. La distanza tra questi elementi può andare dai 50 ai 200 metri;

- installare apposita segnaletica stradale verticale per informare gli utilizzatori dell'infrastruttura e mitigare eventuali problemi legati alla sicurezza stradale nei tratti che più manifestano eventuali fenomeni migratori;
- verificare la necessità di realizzazione di siti riproduttivi alternativi al fine di dirigere i flussi migratori lontano dall'infrastruttura, esclusivamente nel caso in cui i precedenti accorgimenti non fossero sufficienti;

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

CONSIDERATO che lo studio in argomento esclude la possibilità di effetti a carico di habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce presenti nell'area di analisi;

PRESO ATTO di quanto dichiarato nella relazione di selezione preliminare per la valutazione di incidenza;

CONSIDERATO che per l'attuazione del piano in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura

in cui siano correttamente attuate le seguenti indicazioni prescrittive;

CONSIDERATO che per l'analisi della possibilità di incidenza risulta applicato un metodo soggettivo di previsione (il cd. "giudizio esperto") e che ciò impone l'obbligo di effettuare il monitoraggio delle specie e dei fattori di pressione e minaccia di cui alla presente istanza secondo le indicazioni di cui al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;

RITENUTO che il Comune verifichi la corretta attuazione delle indicazioni prescrittive e che a seguito della verifica, sia trasmessa annualmente entro il 31 gennaio di ciascun anno specifica reportistica alla struttura regionale competente per la valutazione di incidenza contenente lo stato di attuazione relativo agli articoli 21, 22, 23, 31 e separatamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 delle norme tecniche di attuazione dettagliando per ciascuno le aree dove sono state avviate azioni, georiferite secondo lo standard regionale, e gli esiti delle verifiche sul rispetto della procedura per la valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;

RITENUTO che qualora non si provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia evidenza di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, sia effettuato il monitoraggio di habitat, specie e fattori di pressione e minaccia, secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;

RITENUTO che tutto quanto non espressamente valutato nello studio per la valutazione di incidenza può essere attuato a seguito di una specifica pianificazione o progettazione degli interventi esclusivamente nel rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che un effetto comporta una incidenza significativa negativa se il grado di conservazione degli habitat e delle specie all'interno limiti spaziali e temporali dell'analisi cambia sfavorevolmente in riferimento al sito e alla regione biogeografica, rispetto alla situazione in assenza del piano;

CONSIDERATO che il grado di conservazione degli habitat, così come definito dalla decisione 2011/484/Ue, comprende tre sottocriteri (1. grado di conservazione della struttura, 2. grado di conservazione delle funzioni, 3. possibilità di ripristino) e che nel particolare:

1. il grado di conservazione della struttura compara la struttura di un habitat con i dati del manuale d'interpretazione e con le altre informazioni scientifiche pertinenti, quali i fattori abiotici a seconda dell'habitat considerato;
2. il grado di conservazione delle funzioni prevede la verifica del mantenimento delle interazioni tra componenti biotiche e abiotiche degli ecosistemi e della capacità e possibilità di mantenimento futuro della sua struttura, considerate le possibili influenze sfavorevoli, nonché tutte le ragionevoli e possibili iniziative a fini di conservazione;
3. la possibilità di ripristino è considerata esclusivamente se l'habitat subisce effettive incidenze significative negative;

CONSIDERATO che il grado di conservazione delle popolazioni delle specie, così come definito dalla decisione 2011/484/Ue, comprende due sottocriteri (1. il grado di conservazione degli elementi dell'habitat importanti per la specie (habitat di specie) e 2. la possibilità di ripristino):



1. il grado di conservazione degli elementi dell'habitat importanti per la specie valuta nel loro insieme gli elementi degli habitat in relazione ai bisogni biologici della specie (gli elementi relativi alla dinamica della popolazione sono tra i più adeguati, sia per specie animali che per quelle vegetali, oltre alla struttura degli habitat di specie e ai fattori abiotici che devono essere valutati), definendo a.) le aree occupate dalla popolazione della specie nelle diverse stagioni; b) i requisiti (delle aree effettivamente occupate) che soddisfano tutte le esigenze vitali della specie (tipicamente aree di: residenza; reclutamento e insediamento; alimentazione; nursery; riproduzione e accoppiamento; nidificazione e deposizione; sosta temporanea (comprese migrazioni); sosta prolungata (comprese migrazioni, svernamento, estivazione, ecc.); c) le relazioni dei differenti habitat di specie rispetto ai diversi cicli di vita;
2. la possibilità di ripristino è considerata esclusivamente se l'habitat subisce effettive incidenze significative negative;

CONSIDERATO che i motivi imperativi di rilevante interesse pubblico si riferiscono a situazioni in cui i piani, i progetti e gli interventi risultano essere indispensabili:

1. nel quadro di azioni o politiche volte a tutelare valori fondamentali per la vita dei cittadini (salute, sicurezza, ambiente);
2. nel quadro di politiche fondamentali per lo Stato e la società;
3. nel quadro di attività di natura economica o sociale rispondenti ad obblighi specifici di servizio pubblico;

CONSIDERATO inoltre che per il riconoscimento della sussistenza dei motivi imperativi di rilevante interesse pubblico devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:

1. l'interesse pubblico deve essere rilevante anche rispetto agli obiettivi della direttiva 92/43/Cee e 2009/147/Ce;
2. l'interesse pubblico deve essere a lungo termine e tale orizzonte temporale deve essere definito;

VERIFICATO che il Piano non rappresenta motivi imperativi di rilevante interesse pubblico e che pertanto non sono possibili le deroghe di cui agli artt. 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., ossia l'ipotesi di misure di compensazione in presenza di incidenze significative negative;

CONSIDERATO che si è tenuti a rispettare il "Principio di precauzione", che in sostanza dice che "in caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire da pretesto per rinviare l'adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, diretti a prevenire il degrado ambientale";

PER TUTTO QUANTO SOPRA si segnala che l'elaborato in esame risulta solo parzialmente conforme alla D.G.R. n. 2299/2014, i giudizi espressi nel presente studio sulla significatività delle incidenze, altresì derivanti da metodi soggettivi di previsione (e non espliciti rispetto la variazione del grado di conservazione), possono risultare ragionevolmente condivisibili solamente in conseguenza dell'attuazione delle seguenti prescrizioni;

CONSIDERATO che, ai sensi del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i., la valutazione di incidenza è effettuata dall'Autorità competente e che questa, sulla base dei dati in proprio possesso provvede, tenendo conto del principio di precauzione, a verificare ed eventualmente rettificare le informazioni riportate nello studio presentato dal proponente;

RITENUTO di prescrivere, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce, in sede di attuazione del Piano:

1. che tutto quanto non espressamente analizzato nello studio per la valutazione di incidenza può essere attuato a seguito di una specifica pianificazione o progettazione degli interventi esclusivamente nel rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
2. che sia vietato, in assenza di adeguata verifica del rispetto della procedura per la valutazione di incidenza, lo svolgimento o l'attuazione di attività diverse, anche rispetto alla localizzazione, da quelle riportate nello studio esaminato e caratterizzate rispetto ai fattori di perturbazione di cui all'allegato B alla D.G.R. n. 2299/2014 e di seguito riportate: "D01.01 - Sentieri, piste, piste ciclabili (incluse piste e strade forestali non asfaltate)", "D01.03 - Parcheggi e aree di sosta", "D02 - Infrastrutture di rete e linee per il servizio pubblico", "G02.02 - Complessi sciistici", "H01.03 - Altre fonti puntuali di inquinamento delle acque superficiali", "H04 - Inquinamento atmosferico e inquinanti aerodispersi", "H06.01 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori";
3. che nell'attuazione, in assenza di adeguata verifica del rispetto della procedura per la valutazione



- di incidenza, degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 non siano coinvolti habitat di interesse comunitario e non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero, siano rese disponibili superfici di equivalente idoneità per le specie segnalate, all'interno delle aree coinvolte;
4. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
  5. che, al di fuori delle aree caratterizzate dai codici "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12190 - Scuole", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto, per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
  6. che per la viabilità sia garantita la permeabilità al passaggio delle specie e che nella progettazione definitiva di qualsiasi opera in grado di generare barriera infrastrutturale si provveda a individuare i siti riproduttivi, di rifugio, di alimentazione, le zone di svernamento e quelle di residenza estiva e porre in essere le seguenti indicazioni:
    - impedire l'ingresso in carreggiata da parte della fauna attraverso l'installazione di barriere fisse, preferibilmente in metallo o calcestruzzo polimerico, con superfici lisce, bordo superiore incurvato o comunque aggettante sul lato campagna in modo da impedirne lo scavalco;
    - favorire il passaggio di tale fauna al di sotto dell'infrastruttura, mediante la realizzazione di sottopassi faunistici (ecodotti, di sezione quadrata o rettangolare) con una apertura minima di 40-50 cm di lato e altezza minima di 50 cm (ottimali per entrambe le direzioni almeno 80-100 cm), aperti sul lato superiore tramite griglie di aerazione, oppure sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo. Tali ecodotti possono essere anche associati a funzioni di drenaggio delle acque piovane purché in ogni caso vi sia una pendenza di almeno l'1% in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti. La distanza tra questi elementi può andare dai 50 ai 200 metri;
    - installare apposita segnaletica stradale verticale per informare gli utilizzatori dell'infrastruttura e mitigare eventuali problemi legati alla sicurezza stradale nei tratti che più manifestano eventuali fenomeni migratori;
    - verificare la necessità di realizzazione di siti riproduttivi alternativi al fine di dirigere i flussi migratori lontano dall'infrastruttura, esclusivamente nel caso in cui i precedenti accorgimenti non fossero sufficienti;
  7. che il Comune verifichi la corretta attuazione delle indicazioni prescrittive e che, a seguito della verifica, sia trasmessa annualmente entro il 31 gennaio di ciascun anno specifica reportistica alla struttura regionale competente per la valutazione di incidenza contenente lo stato di attuazione relativo agli articoli 21, 22, 23, 31 e separatamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 delle norme tecniche di attuazione dettagliando per ciascuno le aree dove sono state avviate azioni, georiferite secondo lo standard regionale, e gli esiti delle verifiche sul rispetto della procedura per la valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
  8. che qualora non si provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia evidenza di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, sia effettuato il monitoraggio di habitat, specie e fattori di pressione e minaccia, secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;



9. di comunicare qualsiasi variazione rispetto a quanto esaminato che dovesse rendersi necessaria per l'insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, all'Autorità competente per la Valutazione d'Incidenza per le opportune valutazioni del caso;
10. di comunicare tempestivamente alle Autorità competenti ogni difformità riscontrata nella corretta attuazione degli interventi e ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la Valutazione di Incidenza esaminato;

PERTANTO

PRENDE ATTO

della dichiarazione del dott. ing. Lisa Carollo, la quale dichiara che "La descrizione del Piano di Assetto del Territorio riportata nel presente studio è conforme, congruente e aggiornata rispetto a quanto presentato all'Autorità competente per la sua approvazione" e che "con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000",

PROPONE

un esito favorevole con prescrizioni della valutazione di incidenza riguardante il Piano di Assetto del Territorio (PAT) del Comune di Rotzo (VI)

e

RICONOSCE

qualora non in contrasto con la cartografia degli habitat e habitat di specie di cui alla D.G.R. 4240/2008, la non necessità della valutazione di incidenza numero 6 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 2299/2014 "piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza" per le aree contraddistinte dalle categorie "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12190 - Scuole", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto."

**PRESO ATTO** che il Responsabile del Procedimento ha fatto pervenire dichiarazione con la quale si attesta che sono pervenute n.11 osservazioni, delle suddette osservazioni n.1 aventi attinenza ambientale: osservazione n. 7.

N. progr. Osserv.	Prof.	Data di presentazione	Soggetto osservante	Sintesi del contenuto	Note tecniche	Controdeduzione
07	2456	13/08/2015	Slaviero Costantino	Lacune del Rapporto Ambientale relativamente all'analisi dell'aria, dell'acqua e del suolo, in particolare la mancanza di campagne specifiche di analisi sulle conseguenze dell'utilizzo di prodotti chimici per la coltivazione delle patate.	Si demanda la controdeduzione allo specialista competente	Non accoglibile

Si allega altresì il relativo parere formulato dal valutatore.



In merito all'osservazione pervenuta dal Sig. Slaviero Costantino (n. prot. 2456) inerente alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), con la presente si precisa quanto segue.

Come indicato nell'art. 50 - lettera f) della L.R. 11/04, la formazione del quadro conoscitivo ambientale e l'analisi di piano deve esplicitarsi proponendo una lettura del territorio attraverso l'analisi di n° 12 matrici ambientali. Dette analisi, nel caso specifico della V.A.S. di Rotzo, sono state trattate secondo le procedure ed i dettami legislativi in materia, avendo cura di provvedere, per ognuna di esse, ad una analisi pressoché oggettiva delle componenti stesse in relazione ai dati disponibili.

La trattazione delle singole componenti riportate nell'osservazione in oggetto, quali ACQUA, ARIA e SUOLO è stata eseguita anch'essa con la massima oggettività, riferendo, l'analisi ed il giudizio, ai dati messi a disposizione dagli Enti preposti alla loro divulgazione.

Nello specifico le analisi considerate per la componente ARIA sono state riferite a misurazioni effettuate a Roana ed a Valdastico nel 2010. Come riportato anche in relazione, l'esigenza di considerare questi dati deriva dalla mancanza di recenti campagne di rilevamento da parte dell'Ente (ARPAV) al quale dobbiamo obbligatoriamente riferirci.

Per quanto concerne la componente ACQUA non abbiamo dati specifici e aggiornati relativi alla qualità delle acque sotterranee/superficiali, così come non ne abbiamo per la qualità del SUOLO. Tale mancanza però è stata sopperita in parte da altre analisi effettuate sugli elementi che potenzialmente possono incidere sulle risorse in questione. La mancanza di agricoltura intensiva, la sostenibilità dell'uso del suolo, l'assenza di aree a rischio di inquinamento delle acque nel sistema urbano centrale, possono essere considerati, in un

ottica di intersettorialità, degli elementi che contribuiscono in prima istanza ad individuare l'eventuale sensibilità delle componenti sopra richiamate.

Tuttavia abbiamo specificato, in sede di monitoraggio al Piano di Assetto del Territorio, l'esigenza di provvedere ad un'analisi periodica delle componenti ambientali che presentano un certo grado di criticità e/o un potenziale rischio di fragilità, indicandone anche una cadenza temporale stabilita. In ogni caso sarà scelta autonoma ed eventuale dell'Amministrazione Comunale, commissionare, con incarico che esula dalla trattazione in questione, ulteriori approfondimenti specialistici sulle particolari matrici oggetto d'osservazione.

Per le ragioni sopra esposte si considera l'osservazione non accoglibile.

Si prende atto del parere del Valutatore in merito all'osservazione sopra specificata.



**VISTA** la relazione istruttoria tecnica elaborata dalla Sezione Coordinamento Commissioni, (VAS VINCA-NUVV), in data 24 febbraio 2016, dalla quale emerge che:

Gli obiettivi generali e le strategie che caratterizzano il PAT di Rotzo sono principalmente volte alla salvaguardia del territorio, alla valorizzazione degli aspetti ambientali e paesaggistici e all'accrescimento della qualità di vita dei cittadini. Le scelte del PAT hanno cercato di dare una risposta alle problematiche e una proposta per la valorizzazione delle potenzialità che presenta il territorio. Alla luce dei problemi che comporta il rischio del dissesto idrogeologico, la principale preoccupazione è quella di limitare lo sviluppo residenziale urbano, ubicarlo in aree combattibili e accompagnarlo con le precauzioni e i provvedimenti necessari a prevenire eventuali danni nel futuro. Il PAT consolida lo sviluppo dell'insediamento urbano e valorizza gli aspetti ambientali e turistici del territorio agricolo, in rapporto anche con le scelte dei comuni limitrofi, quali demanio sciabile, percorsi ciclo-pedonali, percorsi storici, sentieri CAI ecc.). Il PAT privilegia la riqualificazione dell'edificato esistente e per le nuove volumetrie il metodo costruttivo della bioedilizia e del risparmio energetico. Incentiva l'agricoltura ecocompatibile e specializzata, che possa dare un contributo positivo alla tutela della biodiversità e un valore aggiunto allo sviluppo dell'agriturismo. Per tutti questi motivi il giudizio di sostenibilità del PAT è positivo sotto il profilo della sostenibilità ambientale. La sostenibilità e la valutazione delle azioni del Piano sarà fedele ai valori analizzati, tanto più la pianificazione comunale e degli enti gestori delle risorse territoriali sarà in linea nel rispettare le prescrizioni, gli indirizzi e le direttive individuate nelle norme di attuazione, prevedendo, in fase progettuale, la realizzazione di idonee misure di accompagnamento per sostenere la qualità ambientale.

Va evidenziata, comunque, la mancanza nel RA della valutazione delle azioni e degli effetti relativi alle "aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale" art. n. 16 delle N.T.A..

Rimane importante la fase di monitoraggio delle azioni che servirà a individuare gli impatti negativi e/o l'inefficienza delle azioni migliorative; in tal caso sarà necessario adottare opportune misure correttive.

In sede di attuazione del Piano si dovrà attentamente:

- realizzare tutte le misure individuate per l'attenuazione delle criticità emerse in sede di valutazione della sostenibilità del PAT stesso;
- verificare lo stato di ricomposizione ambientale e/o rinaturalizzazione dei siti naturali;
- recepire le azioni, le mitigazioni e/o le compensazioni previste dal redigendo PAT;
- verificare, in sede di monitoraggio gli effetti derivanti dall'attuazione del Piano, le possibili ricadute sull'ambiente con l'individuazione delle necessarie azioni correttive;
- garantire con il Piano degli Interventi (PI) la contestualità degli interventi previsti dal PAT in ambito urbano e con carattere di perequazione ambientale in ambito rurale.

Il Rapporto Ambientale del PAT ha opportunamente considerato le criticità presenti sul territorio nonché quelle derivanti dalle scelte di Piano.

La metodologia risulta correttamente impostata e rispetta tutti i passaggi necessari alla Valutazione.

La verifica della coerenza esterna è stata fatta in relazione ai principi di sostenibilità ambientale ed alla pianificazione sovraordinata.

Per quanto riguarda il monitoraggio sono stati individuati gli indicatori da misurare in sede di attuazione.



## VISTE

- la Direttiva 2001/42/CE;
- la L.R. 11/2004;
- il D.lgs 152/06;
- la L.R. 4/2008;
- la DGR 791/2009.

**RITENUTO** che dalle analisi e dalle valutazioni effettuate, nel suo complesso, la proposta di Rapporto Ambientale sia correttamente impostata e contenga le informazioni di cui all'allegato I della Direttiva 2001/42/CE, nonché la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che l'attuazione del PAT potrebbe avere sull'ambiente come prescritto dall'art. 5 della medesima Direttiva.

### **TUTTO CIÒ CONSIDERATO LA COMMISSIONE REGIONALE VAS ESPRIME PARERE POSITIVO**

sul Rapporto Ambientale del Piano di Assetto del Territorio del Comune di ROTZO a condizione che, **prima dell'approvazione del Piano**, si ottemperi alle seguenti prescrizioni:

1. Gli elaborati al PAT dovranno essere integrati con gli interventi di mitigazione e/o compensazione individuati nel Rapporto Ambientale, con l'osservanza delle prescrizioni poste dalle Autorità Ambientali consultate in sede di redazione del PAT e con il recepimento, nei termini sopra evidenziati, dell'osservazione avente attinenza ambientale.

2. L'articolo delle NTA n. 16 "aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale", dovrà essere integrato prescrivendo che gli interventi siano sottoposti a verifica di assoggettabilità VAS, non risultando definiti in modo specifico i contenuti, le azioni e gli effetti degli interventi stessi.

Oltre a quanto sopra riportato, **in sede di attuazione del Piano** occorre ottemperare alle seguenti ulteriori prescrizioni:

3. Il Piano degli Interventi dovrà garantire la contestualità degli interventi previsti dal PAT in ambito urbano con carattere di perequazione ambientale in ambito rurale.



4. I PUA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 del D.L. 70/2011 convertito in legge dall'art. 1 comma 1 L. 106/2011, per le parti non valutate dal PAT, saranno sottoposti a verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, fatte salve le fattispecie di esclusione di cui alla DGR 1646 del 07 agosto 2012.

5. Il Piano comunale di zonizzazione acustica dovrà essere redatto in relazione alle previsioni attuative del Piano degli Interventi.

6. In sede di monitoraggio dovranno essere misurati gli effetti cumulativi nonché quelli derivanti dalle scelte di Piano per verificare gli effetti previsti in relazione agli obiettivi descritti nel Rapporto Ambientale.

7. Va recepito quanto espressamente indicato nell'istruttoria tecnica per la Valutazione di Incidenza Ambientale, sopra riportata.

*Il Presidente*  
*della Commissione Regionale VAS*  
(Direttore del Dipartimento Territorio)

Arch. Vincenzo Fabris

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore della Sezione  
Coordinamento Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Avv. Paola Noemi Furlanis

Il presente parere si compone di pagine 13



# REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 108 DEL 24 NOV. 2015

OGGETTO: Comune di Rotzo (VI)

Piano di Assetto del Territorio (PAT). Verifica di sufficienza del Quadro Conoscitivo.  
DGR n. 3958/2006, DGR n. 1922/2013.

**NOTE PER LA TRASPARENZA:**

Trattasi della validazione ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n.11 del 2004 delle banche dati che costituiscono il Quadro Conoscitivo del PAT del Comune di Rotzo, secondo la procedura disposta dalla DGR n. 1922 del 28.10.2013.

Il provvedimento di validazione è necessario, ai sensi dell'art. 14, comma 7, l.r. n. 11/2004, per consentire l'approvazione del PAT in oggetto.

IL DIRETTORE  
DELLA SEZIONE URBANISTICA

Vista la nota del 10 giugno 2015 n. 1773 con la quale il Comune di Rotzo (VI) ha trasmesso alla Regione gli archivi digitali contenenti il quadro conoscitivo del Piano di assetto del territorio, come previsto dalla legge regionale 23 aprile 2004 n. 11, articolo 13, comma 3, lettera d).

Vista la nota del 18 novembre 2015 n. 3584 con la quale il citato Comune ha trasmesso alla Regione integrazioni al suddetto quadro conoscitivo

Ritenuto che:

- l'art. 2, comma 2, della legge regionale 23 aprile 2004 n.11, individua tra i mezzi per perseguire le proprie finalità, "l'adozione e l'utilizzo di un sistema informativo territoriale unificato e accessibile, al fine di disporre di elementi conoscitivi raffrontabili";
- l'art. 10, della legge regionale n.11/2004, definisce il quadro conoscitivo come "il sistema integrato delle informazioni e dei dati necessari alla comprensione delle tematiche svolte dagli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica";
- l'art. 11, della medesima legge regionale, assegna alla competenza della Giunta regionale:
  - la verifica degli archivi alfa-numeric dei dati e delle informazioni necessari per la formazione del quadro conoscitivo mediante l'impiego di idonee procedure tecnico-statistiche, al fine di assegnare un indice complessivo di qualità (ICQ);
  - la definizione dei parametri di valutazione ed il valore minimo di accettabilità dell'indice di qualità (IQ) per la validazione del quadro conoscitivo.
- l'art. 11 bis della legge regionale n. 11/2004 stabilisce l'obbligo per i Comuni di trasmettere alla Giunta regionale l'aggiornamento del quadro conoscitivo predisposto per il piano degli interventi (PI) e per ogni sua variante;
- la DGR 3 ottobre 2004 n. 3178, ha disposto le prime istruzioni operative e le direttive applicative anche per quanto riguarda le banche dati ed il quadro conoscitivo del PAT. Dette istruzioni operative sono state aggiornate ed incrementate con DGR n.3811 del 2009;
- la DGR n. 3609 del 2005 ha assegnato alla Direzione Urbanistica e Paesaggio (ora Sezione Urbanistica con decorrenza 01.01.2014) anche la competenza in materia di validazione dei quadri conoscitivi;
- la DGR 12 dicembre 2006 n. 3958 ha attivato le "procedure di verifica degli archivi digitali" affidando alla Sezione Urbanistica, l'incarico di provvedere alla verifica degli archivi alfa-numeric e vettoriali dei dati e delle

informazioni necessarie per la formazione del quadro conoscitivo, nonché alla rilevazione degli indici di qualità sulla base dei predetti parametri;

- la DGR 9 dicembre 2009 n. 3811, Allegato A, Capitolo 3, stabilisce l'obbligo per i Comuni di trasmettere alla Sezione Urbanistica il quadro conoscitivo adeguato al voto di approvazione del PAT;
- la DGR 28 ottobre 2013 n. 1922 ha semplificato le procedure di validazione degli archivi digitali dei PAT/PATI, stabilendo che per rilevare e certificare, ai sensi dell'art. 14, comma 7, della legge regionale n.11 del 2004, la sufficienza del quadro conoscitivo dei PRC si deve far riferimento unicamente all'indice di qualità (IQ).
- la stessa DGR n. 1922 del 2013 ha affidato alla Sezione Urbanistica il compito di validare con procedura semplificata gli archivi digitali dei PAT/PATI ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge regionale n.11 del 2004;
- il decreto della Sezione Urbanistica 4 giugno 2014 n. 55 dà attuazione alla citata DGR n.1922 del 2013 e definisce le procedure di verifica ed i parametri di validazione come descritti nell'Allegato A contenente <<Procedure di verifica e parametri di valutazione del quadro conoscitivo>>;

Considerato che:

- sono stati effettuati i prescritti controlli sugli archivi digitali del PAT del Comune di Rotzo, seguendo le procedure di verifica definite nell'Allegato "A" del citato decreto dirigenziale n.55 del 4 giugno 2014;
- in base alle verifiche eseguite, in atti presso la Sezione Urbanistica, gli archivi digitali risultano sufficienti per la comprensione delle tematiche svolte dal PAT, avendo superato le verifiche di sufficienza di:
  - correttezza e completezza di redazione degli archivi alfanumerici e vettoriali,
  - congruenza con le tematiche analitiche e progettuali.

Considerata di conseguenza l'opportunità di rilevare l'accettabilità del quadro conoscitivo del PAT in oggetto, identificando il solo IQ quale riferimento idoneo e bastevole per accertare la sufficienza del quadro conoscitivo del PRC, punto 2), lettera a, della DGR n.1922/2013 e del decreto dirigenziale n. 55/2014;

Considerata, infine, la necessità per il Comune che il quadro conoscitivo, una volta validato, sia aggiornato periodicamente e sistematicamente, in quanto "parte del sistema informativo comunale", così come definito dall'art. 10 della legge regionale n. 11/2004;

Considerato inoltre l'obbligo di aggiornamento dei metadati in applicazione del Decreto interministeriale del 10 novembre 2011 recante le regole tecniche per la definizione del contenuto del Repertorio nazionale dei dati territoriali, nonché delle modalità di prima costituzione e di aggiornamento dello stesso.


Visti i seguenti documenti:

- legge regionale 23 aprile 2004 n.11 recante norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio;
- DGR 8 ottobre 2004 n. 3178 contenente gli atti di indirizzo ai sensi dell'art.50 della l.r. n. 11 del 2004;
- DGR 22 novembre 2005 n. 3609 "Assegnazione di competenze e funzioni alle nuove Direzioni regionali e Unità di progetto (artt. 13, 14 e 17, l.r. n. 1/1997)";
- DGR 3 ottobre 2006 n. 3090 "Modalità di espletamento di procedure connesse con gli accordi di pianificazione ai sensi dell'art. 15, l.r. n. 11/2004";
- DGR 12 dicembre 2006 n. 3958 "Attivazione delle procedure di verifica degli archivi digitali di cui all'art. 11, comma 1, L.R. n. 11/2004 per i Piani di Assetto del Territorio Comunali ed Intercomunali (PAT/PATI) e per i Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali (PTCP). Definizione dei parametri per la validazione del quadro conoscitivo di cui all'art. 11, comma 2, l.r. n. 11/2004";
- DGR 9 dicembre 2009 n. 3811 "Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50, l.r. n. 11/2004, approvati con DGR n. 3178/2004. Integrazione della lett. a): 'Specifiche tecniche.....dei comuni'; Integrazione della lett. f): 'Contenuti essenziali.....degli Interventi' ";
- DGR 28 ottobre 2013 n. 1922 "Semplificazione delle procedure di verifica, di cui all'art. 11, comma 1; L.R. 11/2004, degli archivi digitali dei Piani di Assetto del Territorio Comunali e Intercomunali (PAT/PATI). Acquisizione di un software per la verifica via web dei Quadri Conoscitivi di PAT e PATI.";

- Decreto del Dirigente della Sezione Urbanistica 4 giugno 2014 n. 55 "Adeguamento delle procedure di verifica degli archivi digitali dei Piani di Assetto del Territorio Comunali ed Intercomunali (PAT/PATI); art. 11, comma 2, l.r. n. 11/2004; DGR n. 3958/2006; DGR n. 1922/2013";

DECRETA

1. di accertare che il Comune di Rotzo (VI) ha trasmesso gli archivi digitali del Piano di assetto del territorio (PAT), previsti dalla legge regionale 23 aprile 2004 n.11, articolo 13, comma 3, lettera d) e che tali archivi digitali presentano i caratteri della sufficienza ai sensi della predetta legge regionale, articolo 11, comma 2, e articolo 14, comma 3, lettera d);
2. di trasmettere il presente decreto al Comune di Rotzo e alla Provincia di Vicenza;
3. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.



Arch. Vincenzo Fabris

A handwritten signature in black ink, appearing to read "V. Fabris", written over a vertical line.

**COMUNE DI ROTZO**  
Provincia di Vicenza

**P.A.T.**

Approvato nella Conferenza di Servizi Decisoria del 10 7 APR. 2016

Elaborato



## Relazione di adeguamento degli elaborati ai pareri istruttori per l'approvazione in Conferenza di Servizi

Provincia di Vicenza  
Settore Urbanistica



**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**  
Sviluppo Economico e Servizi al Territorio  
*Arch. Bavaresco Roberto José*

**Il Sindaco**  
Lucio Spagnolo

**Il Segretario**  
Giuseppe Lavedini



### Gruppo di progettazione

PROVINCIA DI VICENZA  
Settore Urbanistica

COMUNE DI ROTZO  
Christian Pozza

PROGETTISTA E COORDINAMENTO  
GENERALE  
Vittorio Corà

VALUTAZIONE AMBIENTALE  
STRATEGICA E VINCA  
Lisa Carollo

INDAGINE GEOLOGICA E VALUTAZIONE  
DI COMPATIBILITA' IDRAULICA  
Claudia Centomo  
Marco Dal Pezzo

INDAGINE AGRONOMICA  
Maurizio Novello  
Collaboratore Marco Sambugaro

Realizzazione GIS con  Intergraph GeoMedia  
STUDIO LUCA ZANELLA INGEGNERE  
33100 UDINE v.le XXIII marzo n.19 studio@lzi.it



marzo 2016





Per la Conferenza di Servizi di approvazione, gli elaborati del PAT del Comune di Rotzo, adottati con DCC n. 16 del 25/05/2015 con procedura ART. 15 LR 11/2004, sono stati modificati in base ai seguenti pareri:

1. **Parere del Comitato Tecnico Intersettoriale della Provincia di Vicenza** – Argomento n. 1 del 12/11/2015 prot. 76462 relativamente alle prescrizioni finali di carattere generale e alla proposta di controdeduzione alle osservazioni;
2. **Parere motivato della Commissione Regionale VAS** n. 35 del 24/02/2016, favorevole con prescrizioni, tra le quali anche l'obbligo di adeguamento ai pareri delle Autorità ambientali terze consultate, di seguito elencati;
3. **Parere ARPAV** prot. 0121275/X.20.07 del 10/12/2015;
4. **Nota Genio Civile Regionale – Sezione Bacino Idrografico Brenta-Bacchiglione – Sezione di Vicenza** prot. 492981 del 02/12/2015.

Il **Decreto del Direttore della Sezione Urbanistica della Regione del Veneto** n. 108 del 24/11/2015, che attesta la **sufficienza del Quadro Conoscitivo** ai sensi della DGRV n. 3958/2006 e della DGRV n. 1922/2013, non determina prescrizioni relative agli elaborati.

Il dettaglio delle operazioni di adeguamento è riportato nella tabella seguente, mentre in calce al presente fascicolo sono riportati gli articoli di normativa variati con evidenza specifica delle modifiche apportate:

- con carattere di colore blu il testo aggiunto,
- con carattere di colore blu ~~barrato doppio~~ il testo eliminato.

Documento istruttorio	Pagina	Argomento	Azione/Controdeduzione	Documento di PAT interessato
Parere CTI Provincia di Vicenza	3	Pareri per l'approvazione	Acquisizione del parere motivato della Commissione Regionale VAS n. 35 del 24/02/2016 e del Decreto del Direttore della Sezione Urbanistica Regionale di validazione del quadro conoscitivo del PAT n. 108 del 24/11/2015. <i>I documenti citati sono allegati al verbale di Conferenza di Servizi</i>	Verbale di Conferenza di Servizi



<b>Documento istruttorio</b>	<b>Pagina</b>	<b>Argomento</b>	<b>Azione/Controdeduzione</b>	<b>Documento di PAT interessato</b>
Parere CTI Provincia di Vicenza	9	Fragilità: zone di attenzione geologica	Invito al recepimento del decreto segretariale n. 7 del 18/02/2015 dell'Autorità di Bacino del fiume Brenta-Bacchiglione, con il quale sono state eliminate alcune zone di attenzione geologica derivanti dal PTCP (canaloni di valanga). <i>Procedendo al puntuale confronto per l'allineamento degli elaborati, sono state rilevate alcune correzioni anche in corrispondenza del confine comunale, marginali, ma comunque riferibili al territorio comunale. Si aggiornano tutte le zone di attenzione rappresentate nelle tavole adottate.</i>	Tavola 1. Tavola 3.
Parere CTI Provincia di Vicenza	23	Territori montani	Rimando al PI, per quanto di sua competenza, ove non già disciplinato dal PAT, dell'attuazione delle direttive del PTCP per i territori montani. <i>E' esplicito il richiamo all'intero titolo XI delle Norme di PTCP all'art. 11 delle NT di PAT "Invarianti di natura paesaggistica e agricolo-produttiva" per le direttive al PI.</i>	Nessuno
Parere CTI Provincia di Vicenza	28	Osservazione 03 PARZIALMENTE ACCOGLIBILE	<i>Si introduce in tavola 4 apposita simbologia "Accesso all'ambito di interesse storico-culturale del Bostel". Si integra l'articolo 11 delle NT come dettagliato.</i>	Tavola 4. NT art. 11 - Invarianti di natura paesaggistica e agricolo-produttiva
Parere CTI Provincia di Vicenza	30	Osservazione 07 DEMANDATA ALLA VAS	Demando per competenza alla Commissione Regionale VAS. <i>Il parere motivato VAS già citato riconosce l'osservazione NON ACCOGLIBILE, come proposto dal valutatore.</i>	Nessuno
Parere CTI Provincia di Vicenza	31	Osservazione 11 PARZIALMENTE ACCOGLIBILE	<i>Si integra l'articolo 9 delle NT come dettagliato.</i>	NT art. 9 - Tutela delle aree boscate



<b>Documento istruttorio</b>	<b>Pagina</b>	<b>Argomento</b>	<b>Azione/Controdeduzione</b>	<b>Documento di PAT interessato</b>
Parere CTI Provincia di Vicenza. <i>Allegato Parere Settore Protezione Civile</i>	2-3	Raccomandazioni diverse	Prescrizioni inerenti i rischi idrogeologici e da valanga, con particolare riferimento alla verifica di congruenza tra le fragilità di PAT e gli elementi di pericolosità e rischio evidenziati dagli strumenti pianificatori dell'Autorità di Bacino (PAI) e da quelli provinciali. <i>La formazione del Piano e il procedimento istruttorio confermano la coerenza raccomandata.</i>	Nessuno
Parere Commissione Regionale VAS	9	Osservazione 07 NON ACCOGLIBILE	Si prende atto, confermandolo, del parere del valutatore. Secondo il valutatore l'osservazione è NON ACCOGLIBILE.	Nessuno
Parere Commissione Regionale VAS	12	Prescrizione 1.1	Integrazione degli elaborati di PAT con gli interventi di mitigazione e/o compensazione individuati nel RA. <i>Riconosciute le azioni di mitigazione relative al monitoraggio dell'estensione della rete fognaria e alla redazione del Piano di Zonizzazione Acustica (quest'ultima raccomandazione anche di ARPAV), si riportano entrambi gli adempimenti nelle NT.</i>	NT art. 4 - Efficacia ed Attuazione del P.A.T. NT art. 43 - Monitoraggio ambientale
Parere Commissione Regionale VAS	12	Prescrizione 1.2	Osservanza delle prescrizioni poste dalle Autorità Ambientali consultate. <i>Il parere ARPAV identificato in calce propone l'adozione di un Piano di Zonizzazione Acustica in recepimento della normativa vigente in materia (Legge Quadro n. 447 del 26/10/2015). Coordinandosi con la prescrizione 5, il piano di zonizzazione acustica viene esplicitamente richiamato all'art. 4 delle NT.</i>	NT art. 4 - Efficacia ed Attuazione del P.A.T.



<b>Documento istruttorio</b>	<b>Pagina</b>	<b>Argomento</b>	<b>Azione/Controdeduzione</b>	<b>Documento di PAT interessato</b>
Parere Commissione Regionale VAS	12	Prescrizione 1.3	Recepimento dell'osservazione n. 7, avente attinenza ambientale. <i>Come dettagliato alle pagine 9 e 10 del parere, l'osservazione è confermata NON ACCOGLIBILE in conformità al parere espresso dal valutatore.</i>	Nessuno
Parere Commissione Regionale VAS	12	Prescrizione 2	Obbligo di verifica di assoggettabilità VAS per gli interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale di cui all'art. 16 delle NT. <i>La prescrizione viene riportata come ultimo comma dell'art. 16.</i>	NT art. 16 - Aree per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana
Parere Commissione Regionale VAS	12	Prescrizione 3	Contestualità degli interventi previsti nel PAT in ambito urbano con carattere di perequazione ambientale in ambito rurale. <i>La precisazione è già presente al quarto comma dell'art. 4 delle NT adottate.</i>	Nessuno
Parere Commissione Regionale VAS	13	Prescrizione 4	Assoggettabilità alla VAS per i PUA. <i>Si riporta letteralmente il testo della prescrizione in calce all'art. 20 delle NT di PAT.</i>	NT art. 20 - Linee preferenziali di sviluppo insediativo
Parere Commissione Regionale VAS	13	Prescrizione 5	Il Piano di Zonizzazione Acustica dovrà essere redatto in relazione alle previsioni attuative del Piano degli Interventi. <i>La prescrizione viene riportata al penultimo comma dell'art. 4 delle NT.</i>	NT art. 4 - Efficacia ed Attuazione del P.A.T.
Parere Commissione Regionale VAS	13	Prescrizione 6	Misura degli effetti cumulativi nonché quelli derivanti dalle scelte di Piano in sede di monitoraggio. <i>L'indicazione è già presente all'art. 43. Si corregge la duplicazione del comma, frutto di evidente errore materiale.</i>	NT art. 43 - Monitoraggio ambientale



<b>Documento istruttorio</b>	<b>Pagina</b>	<b>Argomento</b>	<b>Azione/Controdeduzione</b>	<b>Documento di PAT interessato</b>
Parere Commissione Regionale VAS	13	Prescrizione 7	Recepimento delle prescrizioni dell'istruttoria tecnica per la Valutazione di Incidenza Ambientale. <i>Le prescrizioni riportate alle pagine 7, 8 e 9 del parere vengono riportate all'art. 31 nella sezione apposita, di seguito al testo adottato.</i>	NT art 31 - Elementi della Rete Ecologica
Parere ARPAV	1	Zonizzazione acustica	Il parere prot. 01211275/X.20.07 del 10/12/2015 propone l'adozione di un piano di zonizzazione acustica. <i>Controdeduzione esplicitata in ossequio alla prescrizione 1.2.</i>	NT art. 4 - Efficacia ed Attuazione del P.A.T.
Parere Genio Civile Regionale competente.	1	Competenza quale Autorità Ambientale	Con nota prot. 492981 del 02/12/2015 la "Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza" manifesta la propria competenza in tema di valutazione di compatibilità idraulica e la declina quale possibile Autorità Ambientale. <i>Parere preliminare all'adozione già acquisito ed integrato nel testo normativo adottato all'art. 42.</i>	Nessuno
Decreto validazione banche dati del QC	2	Aggiornamento QC	Con Decreto n. 108 del 24/11/2015, il Direttore della Sezione Urbanistica della Regione del Veneto ha accertato i caratteri di sufficienza ai sensi della LR 11/04. <i>Il Comune è in premessa tenuto all'aggiornamento del quadro conoscitivo.</i> <i>Questo viene dunque riallineato ai contenuti degli elaborati in approvazione.</i>	DVD-ROM con elaborati e banche dati del Quadro Conoscitivo di PAT



## **TITOLO I** **- DISPOSIZIONI GENERALI -**

[...]

### **Art. 4 - Efficacia ed Attuazione del P.A.T.**

Il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) essendo lo strumento di pianificazione che delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del territorio comunale, non ha valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, la definizione delle quali è demandata al P.I., e non costituisce vincoli di localizzazione preordinati all'esproprio. Le indicazioni grafiche contenute nella tav. 4 "Carta delle Trasformabilità" non possono pertanto rappresentare o comportare in alcun modo acquisizione di diritti edificatori, né possono essere considerate ai fini della determinazione del valore venale delle aree nei casi di espropriazione per pubblica utilità.

L'adozione del P.A.T., limitatamente alle prescrizioni ed ai vincoli espressamente previsti nelle presenti norme, comporta l'applicazione delle misure di salvaguardia previste dall'art. 29 della L.R. 11/2004 e dall'art. 12, comma 3, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

Ai sensi dell'art. 14, comma 11, della L.R. 11/2004, l'entrata in vigore del P.A.T. comporta la decadenza dei piani urbanistici attuativi (PUA) vigenti limitatamente alle parti con esso incompatibili, salvo che i relativi lavori siano iniziati e siano rispettati i termini per la loro ultimazione. Inoltre l'entrata in vigore del P.A.T. comporta la decadenza dei titoli abilitativi e delle Segnalazioni o Denunce di Inizio Attività con esso incompatibili, salvo che, a quella data, i lavori non siano già iniziati e successivamente siano conclusi nei termini di validità del provvedimento abilitativo.

In conformità a quanto disposto dall'art. 17 della L.R. n. 11/'04, il P.I. attua il P.A.T. con i contenuti e le modalità prescritti dalla legge medesima e dalle presenti norme. In sede di formazione del primo P.I. ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 11/'04 l'Amministrazione comunale, rapportandosi con il bilancio pluriennale comunale, con il programma triennale delle opere pubbliche e con gli altri strumenti comunali settoriali previsti da leggi statali, ed in coerenza e in attuazione del P.A.T., sulla base del quadro conoscitivo aggiornato provvede quanto meno ad estendere la trattazione disciplinare a tutto il territorio comunale al fine di delineare un quadro di coerenza per l'applicazione dei nuovi istituti giuridici e dei progetti di riqualificazione, anche in rapporto alle principali finalità della legge. L'operazione di sviluppo e precisazione delle scelte del P.A.T. potrà avvenire per fasi successive, attraverso varianti al P.I. che predispongono l'attuazione dello scenario di sviluppo per parti limitate di territorio e/o per temi. In ogni caso ogni variante al P.I. è tenuta ad operare nel rispetto del quadro generale di vincoli, prescrizioni e direttive fornite dal P.A.T. e non può compromettere le possibilità di successiva attuazione degli obiettivi del P.A.T. stesso.

Il Piano degli Interventi dovrà garantire il rispetto degli obiettivi di qualità ambientale e delle misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico



contenuti nel Piano di Tutela delle Acque (PTA) approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n.107 del 5 novembre 2009 smi.

Il P.I. dovrà altresì garantire la contestualità degli interventi previsti dal P.A.T. in ambito urbano con carattere di perequazione ambientale in ambito rurale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 3 della L.R. 11/04, il P.I. o il provvedimento di localizzazione di un'opera pubblica in variante al P.I., possono modificare il P.A.T. senza che sia necessario procedere ad una variante dello stesso, secondo i seguenti criteri e limiti:

- per assicurare la flessibilità del sistema di pianificazione territoriale ed urbanistica, purché tali modifiche abbiano carattere meramente operativo e non alterino negativamente i contenuti sostanziali della pianificazione territoriale operata dal P.A.T., ed il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità analizzati nella V.A.S.;
- per l'applicazione di norme giuridiche ed atti di pianificazione comunque denominati che comportino automatica variazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica di livello inferiore;
- per la localizzazione di opere pubbliche, secondo le procedure previste D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 smi e dalla Legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 smi;
- in tutti i casi in cui tale possibilità è prevista da norme o atti di pianificazione di livello superiore e dalle presenti norme.
- per consentire la trasposizione tra A.T.O. delle capacità edificatorie fino ad un massimo del 10%, per singola destinazione e nel rispetto del dimensionamento complessivo del P.A.T.;

Il P.I. inoltre, in conseguenza del dettaglio di scala e al fine di consentire la definizione di un più coerente disegno urbanistico del tessuto edilizio, potrà discostarsi, entro i limiti di seguito indicati, dai perimetri delineati dal P.A.T. per le Aree di Urbanizzazione consolidata alle seguenti condizioni:

- che, in sede di P.I., siano rispettati il limite quantitativo di S.A.U. trasformabile determinato dal P.A.T. ed il dimensionamento complessivo previsto per l'A.T.O. di appartenenza;
- che comportino modesti scostamenti funzionali al riconoscimento di fabbricati residenziali esistenti con relative aree di pertinenza, nonché di eventuali lotti di completamento o di integrazione degli insediamenti, posti in contiguità con il tessuto edificato esistente, da destinare esclusivamente a "residenza stabile" e/o all'attuazione degli strumenti del credito edilizio, della compensazione urbanistica e di eventuali accordi tra soggetti pubblici e privati di cui all'art. 6 della L.R. n. 11/2004.

Tali variazioni dovranno naturalmente avvenire nel rispetto degli obiettivi generali di limitazione del consumo di suolo e di contenimento della dispersione insediativa, controllando la costruzione a nastro lungo le strade di interconnessione tra gli aggregati insediativi, ed essere finalizzati al miglioramento ed alla riqualificazione dei margini degli insediamenti avendo cura di verificare che non siano alterati l'equilibrio ambientale e le condizioni di sostenibilità evidenziate nella Valutazione Ambientale Strategica e che le caratteristiche e la conformazione del terreno consentano di



assicurare un corretto inserimento dei nuovi edifici nel contesto ambientale e paesaggistico.

[Il piano comunale di zonizzazione acustica dovrà essere redatto in relazione alle previsioni attuative del Piano degli Interventi.](#)

I riferimenti normativi e/o a strumenti di pianificazione riportati nelle presenti norme, nel caso di variazione e/o sostituzione, operano automaticamente il rinvio dinamico al nuovo testo vigente senza necessità di alcun procedimento di variante. In caso di abrogazione senza sostituzione con altra norma o atto di pianificazione, o nel caso la modifica comporti una variazione non automatica delle previsioni del piano, continuano ad applicarsi al P.A.T. i soli contenuti funzionali alla sua attuazione, sino alla adozione della variante di adeguamento.

## **TITOLO II** **- VINCOLI, FRAGILITA', INVARIANTI -**

[\[...\]](#)

### **Art. 9 - Tutela delle aree boscate**

Il P.A.T., nella tav. 1 "Carta dei vincoli" e nella tav. 3 "Carta delle Fragilità", individua le aree boschive, sia pubbliche che private, comprendenti i boschi d'alto fusto tipici dell'ambiente montano ricompresi in prevalenza all'interno del demanio di uso civico e quelli a formazione mista presenti alle quote più basse e lungo le valli ed versanti più ripidi.

#### ***Direttive per il Piano degli Interventi***

Il P.I. provvede a verificare e precisare la delimitazione topografica degli ambiti di cui al presente articolo, e a stabilire le opportune misure per la salvaguardia ed il mantenimento degli elementi floristici e faunistici di pregio, nonché per assicurare buone condizioni fitosanitarie agli stessi.

Il P.I. promuove altresì la selvicoltura su basi naturalistiche, al fine del miglioramento dei parametri di provvigione, struttura, composizione arborea e rinnovazione.

Compatibilmente con le preminenti esigenze di tutela ambientale, di salvaguardia dell'ecosistema e di gestione produttiva, il P.I. persegue la fruizione ricreativa e didattica dei boschi attraverso:

- la tutela, il recupero e la qualificazione delle aree di particolare interesse ambientale e paesaggistico con particolare riferimento agli ambiti ricompresi tra le Invarianti di natura ambientale di cui al successivo art. 12;
- il ripristino e nuovo tracciamento di itinerari escursionistici nonché un'adeguata operazione di informazione e divulgazione per l'utilizzo degli stessi e la conoscenza degli ambienti attraversati;
- l'equilibrata organizzazione dei flussi delle utenze onde evitare fenomeni di eccessiva concentrazione o di incontrollata diffusione, incompatibile con la difesa dell'ambiente;



- la fruizione integrata e complementare degli elementi storici e naturali del territorio, delle attività del tempo libero e di quelle sociali e culturali delle comunità locali.

All'interno del territorio agricolo e nei diversi contesti urbani il P.I. prescrive l'impiego di specie vegetali autoctone, scelte tra quelle le cui caratteristiche generali meglio rispondono alla specifica situazione.

### ***Prescrizioni e Vincoli***

Sono vietati gli interventi che possono compromettere in maniera irreversibile la naturalità degli ambiti di cui al presente articolo e delle specie di particolare pregio vegetale e animale.

Sono sempre ammesse la manutenzione, l'adeguamento ed il prolungamento della viabilità esistente, le opere necessarie per il soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili e le opere di difesa idrogeologica, comprese le opere attinenti la regimazione e la ricalibratura degli alvei dei corsi d'acqua, la realizzazione o l'adeguamento di reti o impianti tecnologici, nonché gli interventi di adeguamento e potenziamento delle attrezzature e degli impianti per la pratica dello sci in conformità alle indicazioni della pianificazione di settore ed alle disposizioni contenute nelle presenti norme.

E' ammesso l'utilizzo economico del bosco secondo i piani di riassetto e di riordino forestale approvati e/o nel rispetto delle prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui all'art. 5 della L.R. 13.09.1978 n.52 come modificata dalla L.R. 29.07.1994 n.34. Sono altresì consentite le operazioni di taglio colturale, forestazione e riforestazione, l'esecuzione di tagli straordinari a scopo fitosanitario nonché interventi di difesa idrogeologica e quelli di miglioramento del bosco.

In prossimità della viabilità esistente, ove le caratteristiche morfologiche del terreno lo consentono, è ammessa la realizzazione di piazzali per lo stoccaggio temporaneo del legname che dovranno avere un superficie non superiore a 500 mq, salvo diversa indicazione del Piano di Riassetto o del Piano di Riordino Forestale ex art. 23 L.R. 52/78. Il P.A.T. demanda al P.I. il compito di stabilire le modalità di intervento e le eventuali idonee misure di mitigazione.

Nelle aree boscate è vietata l'apertura di nuove strade, che non siano strade silvo-pastorali e di accesso agli edifici esistenti. E' sempre ammessa la realizzazione di piste di esbosco che non dovranno tuttavia prevedere riporti di materiale dall'esterno o la formazione di opere stabili (canalette, muretti, tombini, ecc.); le piste dovranno essere obbligatoriamente ripristinate una volta concluso l'utilizzo ed adeguatamente mimetizzate. Il P.A.T. demanda al P.I. il compito di stabilire le caratteristiche e le modalità di intervento e le eventuali idonee misure di mitigazione.

Nella progettazione e nell'esecuzione andrà posta particolare attenzione, compatibilmente con le esigenze tecniche di utilizzo del bosco, a minimizzare le alterazioni su opere della civiltà agro-pastorile (es. mulattiere, muretti a secco, terrazzamenti, acquedotti) e/o della Grande Guerra (es. trincee, gallerie, postazioni, mulattiere, strade militari, ecc.). Per la costruzione di nuove opere di sostegno, di contenimento e di presidio si dovrà fare ricorso a tecniche di ingegneria naturalistica.



Non sono consentite nuove edificazioni, **salvo i manufatti e gli appostamenti di caccia di cui rispettivamente ai commi 5 ter e 5 quater della LR 11/04, demandandone la disciplina al PI.** Sugli edifici esistenti, ad esclusione di quelli oggetto di tutela, sono sempre consentiti gli interventi sino alla lettera d), comma 1, dell'articolo 3 del DPR n. 380 del 2001 e successive modificazioni, nonché quelli di adeguamento delle strutture turistico ricettive esistenti.

Qualora in sede di P.I. si delinei la necessità di trasformazione o la riduzione di superfici classificate a bosco ai sensi dell'art. 14 della L.R. 19.09.1978 n. 52, la trasformabilità di tali superfici è soggetta ai limiti previsti dall'art. 4 del D. Lgs. 18 maggio 2001 n. 227, dall' articolo 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004 e dall'art. 15 della LR n. 52/1978 e s.m.i. Essa risulta pertanto possibile solo a seguito dei dovuti procedimenti autorizzativi, atti a valutare la compatibilità degli interventi previsti con le funzioni di interesse generale svolte dal bosco (conservazione della biodiversità, stabilità dei terreni, tutela del paesaggio, ecc.) e con le condizioni per la loro eventuale compensazione.

[...]

### **Art. 11 - Invarianti di natura paesaggistica ed agricolo-produttiva**

Il P.A.T., nella tav. 2 "Carta delle Invarianti", individua gli ambiti agricoli di particolare valenza paesaggistica oltre che agricolo-produttiva ed ambientale, testimonianza del tradizionale uso agrario del territorio, comprendenti i pascoli con le malghe e le pozze d'alpeggio presenti ricompresi all'interno del demanio di uso civico, ed il sistema dei campi coltivati e dei prati della "campagna di Rotzo", del "Talecche" di Castelletto e del Poggio del Puvel che per le loro caratteristiche contraddistinguono indissolubilmente il paesaggio agrario di Rotzo e dell'Altopiano.

#### ***Direttive per il Piano degli Interventi***

Il P.A.T., richiamate le direttive di cui al titolo XII delle Norme di P.T.C.P. inerenti i territori montani, persegue la salvaguardia di tali ambiti incentivando:

- la conservazione, il ripristino e l'utilizzazione dei campi coltivati, dei prati-pascoli e dei pascoli montani anche attraverso il sostegno e lo sviluppo dell'attività agricola, delle produzioni tipiche (patata) e della monticazione degli alpeggi ed una mirata azione di decespugliamento, contenimento del bosco di neoformazione e di ripristino dei collegamenti tra pascoli e radure prative;
- la conservazione ed il ripristino degli elementi ordinatori del paesaggio (terrazzamenti, muretti a secco, *stoan platten*, viabilità minore, siepi alberate, corsi d'acqua, capitelli, sorgenti, manufatti comunitari...);
- il recupero a fini ciclabili, pedonali e per lo sci da fondo della viabilità rurale e silvo-pastorale esistente, nel rispetto preminente delle pratiche forestali ed alpestri;
- il recupero e la valorizzazione del patrimonio edilizio di valore storico - ambientale;
- la dotazione di una rete idrica per l'irrigazione di soccorso dei coltivi.



Il P.I. definisce idonee misure volte alla eliminazione e/o alla mitigazione di eventuali elementi detrattori del paesaggio ed alla tutela delle vedute panoramiche e dei coni visivi. Andranno inoltre sviluppate le valenze ecologiche del territorio agricolo incentivando l'impiego di tecniche di conduzione che consentano di potenziare la biodiversità.

Oltre alla salvaguardia degli assetti produttivi agricoli e silvo-pastorali, il P.I. promuove anche la fruizione turistica e didattica degli ambiti individuati attraverso l'organizzazione di percorsi ciclopedonali, luoghi di sosta e attrezzature di servizio, nonché l'adeguamento delle strutture turistico ricettive esistenti da realizzarsi in coerenza con i preminenti obiettivi di tutela indicati dal P.A.T.

In particolare, in corrispondenza del simbolo di "Accesso all'ambito di interesse storico-culturale del Bostel" riportato in tavola 4, il PI potrà definire un'operazione complessiva di riqualificazione da attuarsi con progetto unitario mediante accordo pubblico-privato ai sensi dell'art. 6 LR 11/04, finalizzato a migliorarne l'accessibilità e la visibilità. La progettazione di valorizzazione potrà interessare la porzione marginale dell'invariante di natura paesaggistica ed agricolo-ambientale "Campagna di Rotzo" esterna all' "Ambito del Bostel". Un eventuale intervento a titolo compensativo sulla proprietà privata interessata, in deroga a quanto stabilito all'art. 11 per l'invariante, potrà essere realizzato quale struttura ad uso deposito/accessorio, esclusivamente interrata.

Il P.I. verifica la congruenza delle perimetrazioni degli ambiti individuati apportando, motivatamente, eventuali modifiche in adeguamento al reale stato dei luoghi.

### ***Prescrizioni e Vincoli***

Per tutti gli ambiti individuati il P.A.T. prescrive in via generale il divieto di quelle particolari attività e interventi che alterano l'assetto e la percezione dei luoghi e/o possono distruggere le caratteristiche di naturalità e biodiversità quali: apertura di cave, discariche di inerti, depositi di rifiuti o materiali di qualsiasi genere, in particolare lungo i corsi d'acqua, la realizzazione di scavi, movimenti di terra suscettibili di alterare in modo significativo l'andamento del terreno nonché l'apertura di nuove strade, ad esclusione di quelle a servizio all'attività agro-silvo-pastorale.

Sono sempre ammesse la manutenzione e l'adeguamento della viabilità esistente, delle reti ed impianti tecnologici nonché le opere necessarie per il soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili e le opere di difesa idrogeologica, comprese le opere attinenti la regimazione e la ricalibratura degli alvei dei corsi d'acqua.

L'installazione di pannelli solari e fotovoltaici è ammessa esclusivamente sulle coperture, tettoie e pensiline degli edifici o, in alternativa, nelle aree scoperte di pertinenza, in posizioni tali da garantirne comunque un armonico inserimento nel contesto architettonico e/o ambientale. E' pertanto esclusa la possibilità di installare tali strutture in territorio aperto.

Non sono consentite nuove recinzioni delle proprietà, salvo le recinzioni temporanee a protezione delle attività agro-silvo-pastorale e quelle strettamente pertinenti agli insediamenti edilizi e rurali che dovranno comunque essere realizzate con materiali



tipici della tradizione locale (staccionate, lastre in pietra, siepi di specie autoctone, ...).

Inoltre:

- *Pascoli d'alpeggio*: in tali ambiti va incentivata la conservazione e la manutenzione dei pascoli anche attraverso una mirata azione di contenimento del bosco di neo formazione e di ripristino dei collegamenti tra pascoli e radure prative, nonché il recupero delle pozze d'alpeggio. Va mantenuta e rafforzata la pratica della monticazione degli alpeggi nel periodo estivo.

Non sono consentite nuove edificazioni ad esclusione di quelle espressamente previste dalla legge e dal Piano per il Centro fondo – Rifugio Campolongo. Sugli edifici esistenti, ad esclusione di quelli oggetto di tutela, sono sempre consentiti gli interventi sino alla lettera d), comma 1, dell'articolo 3 del DPR n. 380 del 2001 e successive modificazioni, nonché quelli di adeguamento/potenziamento delle strutture turistico ricettive esistenti (rifugi, case per ferie).

E' sempre consentito l'ammodernamento e l'ampliamento delle strutture malghive, anche a fini agrituristici e/o per l'inserimento di funzioni di supporto alle attività escursionistiche ed allo sci di fondo, nel rispetto dei caratteri tipologici originari e delle disposizioni di cui agli artt. 44 e 45 della L.R. 11/04, nonché il recupero a destinazione turistico-ricettiva o didattico-culturale di quelle non più utilizzate.

Il P.A.T. riconosce i complessi malghivi come "elementi storico – testimoniali della cultura alpina", ai quali applicare le disposizioni dell'art. 84 del PTCP, a partire dal loro censimento.

- *Sistema dei campi coltivati e dei prati di interesse paesaggistico*: in tali ambiti va incentivata la conservazione e ed il ripristino dei campi coltivati e prati tradizionalmente sfalciati, anche attraverso una mirata azione di decespugliamento e contenimento del bosco di neo formazione.

E' disincentivato il rimboschimento artificiale delle aree agricole non più utilizzate. E' invece ammessa, compatibilmente con le condizioni di acclività e di stabilità dei versanti, la riconversione dei prati in seminativi e/o per l'impianto di varietà specializzate (frutteti, piccoli frutti, ...).

Vanno conservati i terrazzamenti esistenti mediante la manutenzione ed il recupero dei muri a secco e/o delle "masiere" degradate. Negli interventi di adeguamento della viabilità esistente è ammessa l'eventuale demolizione localizzata di muri di sostegno in sassi e pietrame, che dovranno tuttavia essere ricostruiti o riparati nel rispetto dei caratteri originari.

Non sono consentite nuove edificazioni, anche interrato, ad esclusione di quelle espressamente previste dal Piano per l'ambito di interesse archeologico del Bostel.

[...]



## **TITOLO III** **- AZIONI STRATEGICHE -**

[...]

### **Art. 16 - Aree per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana**

Il P.A.T. nella tav. 4 "Carta delle Trasformabilità" individua in località S. Margherita l'ambito comprendente la zona artigianale esistente e la zona di espansione prevista dal P.R.G. vigente oltre alle aree adiacenti che per la loro localizzazione si configurano come naturale completamento dell'insediamento previsto.

Per tale ambito il P.A.T. prescrive la redazione da parte dell'Amministrazione, e di concerto con le aziende interessate, di un complessivo progetto integrato di riordino e riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale delle strutture esistenti e della zona nel suo complesso, anche attraverso la complessiva revisione della disciplina del P.R.G. vigente per quanto riguarda sia le destinazioni di zona che i parametri edificatori e le modalità attuative previste, con l'obiettivo di promuovere:

- la riorganizzazione o riqualificazione della viabilità esistente con particolare riferimento all'accesso sulla strada provinciale del Piovan;
- il riequilibrio della dotazione di aree a servizi mediante la realizzazione di spazi ed attrezzature di interesse comune anche a favore degli insediamenti esistenti;
- la valorizzazione dell'area a verde presente in corrispondenza del limite nord dell'ambito individuato;
- la riqualificazione edilizia ed ambientale dei fabbricati esistenti ed il recupero delle eventuali situazioni di degrado;
- il consolidamento delle attività esistenti;
- l'insediamento e/o il trasferimento di attività artigianali compatibili con il contesto paesaggistico, ambientale ed insediativo e con le funzioni prevalenti;
- la definizione di opportune misure di mitigazione ambientale a protezione degli insediamenti residenziali esistenti e del contesto paesaggistico ed ambientale circostante.

#### ***Direttive per il Piano degli Interventi***

Il P.I. sulla base di specifiche analisi del contesto insediativo, del sistema infrastrutturale e delle effettive necessità di sviluppo stabilisce specifiche azioni e schemi di intervento (anche attraverso la predisposizione di apposite "schede progettuali") finalizzate al conseguimento degli obiettivi sopra richiamati disciplinando le destinazioni d'uso, i volumi realizzabili, la dotazione delle aree a servizi e le modalità di attuazione anche attraverso l'individuazione di specifici comparti funzionali, valutando la possibilità di operare con P.U.A. o di procedere alla sottoscrizione di uno specifico accordo tra soggetti pubblici e privati ai sensi dell'art. 6 della LR11/04.

Andranno inoltre definite specifiche misure di mitigazione ambientale al fine di assicurare un corretto ed armonico inserimento dei nuovi insediamenti nel contesto paesaggistico ed ambientale sia in rapporto alla zona agricola della "campagna" che al complesso storico-monumentale della chiesetta di Santa Margherita ed agli



insediamenti residenziali presenti a nord. Andrà altresì favorita l'applicazione delle tecniche costruttive proprie della bio-architettura anche attraverso opportuni incentivi in applicazione di quanto previsto dal successivo art. 36.

Il P.I. disciplina gli interventi comunque ammissibili in assenza di strumento urbanistico attuativo sui fabbricati esistenti.

Il P.I. per le aree di cui al presente articolo potrà stabilire specifiche misure perequative in conformità ai criteri di cui al successivo art. 32.

Il P.I. potrà prevedere limitate variazioni della definizione d'ambito conseguenti al livello più dettagliato delle previsioni urbanistiche che gli sono proprie e/o finalizzate ad assicurare una funzionale organizzazione delle infrastrutture previste sempre che dette modifiche non comportino l'alterazione dell'equilibrio ambientale e/o delle condizioni di sostenibilità degli interventi evidenziate negli elaborati di V.A.S.

### ***Prescrizioni e Vincoli***

Fino all'approvazione del primo P.I. il P.A.T. fa salve le previsioni del P.R.G. vigente. [Gli interventi di trasformazione urbanistica dell'ambito, una volta definiti in modo specifico i contenuti, le azioni e gli effetti degli interventi stessi, dovranno essere sottoposti a verifica di assoggettabilità VAS.](#)

[...]

### **Art. 20 - Linee preferenziali di sviluppo insediativo**

Il P.A.T. indica nella tav. 4 "Carta delle Trasformabilità" le linee preferenziali lungo le quali dovrà essere indirizzato prioritariamente lo sviluppo urbanistico degli insediamenti considerati in conformità alle destinazioni previste.

### ***Direttive per il Piano degli Interventi***

L'estensione effettiva delle aree interessate dallo sviluppo insediativo, insieme con i parametri per l'edificazione, sono stabiliti dal P.I. nel rispetto dei limiti quantitativi massimi fissati per ciascun A.T.O. e della S.A.U. trasformabile.

Il P.I. precisa inoltre le destinazioni d'uso ammissibili nel rispetto delle seguenti indicazioni:

- negli ambiti di sviluppo insediativo prevalentemente destinati alla residenza, oltre alla destinazione residenziale ed ai relativi servizi, è ammesso l'insediamento delle funzioni compatibili quali: attività commerciali e direzionali, artigianato artistico e di servizio, servizi pubblici e privati, etc.;
- negli ambiti di sviluppo insediativo prevalentemente destinati alla produzione è ammesso esclusivamente l'insediamento di attività artigianali/industriali, oltre ai relativi servizi;
- negli ambiti di sviluppo insediativo prevalentemente destinati a servizi è ammesso l'insediamento di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico.

Il P.I. definisce altresì, in rapporto alle trasformazioni previste, le modalità di attuazione degli interventi ammessi nonché gli ambiti da assoggettare a P.U.A. o altro titolo abilitativo convenzionato al fine di garantire:



- il coordinamento degli interventi urbanistici;
- la perequazione urbanistica tra le aree e gli immobili inclusi nel medesimo ambito;
- la realizzazione o l'adeguamento delle necessarie opere di urbanizzazione e delle infrastrutture di interesse generale;
- la migliore qualità insediativa anche attraverso una adeguata dotazione di aree a verde e parcheggio;
- la mitigazione e compensazione dell'impatto complessivo determinato dalle trasformazioni previste.

Andrà favorita l'applicazione delle tecniche costruttive proprie della bio-architettura anche attraverso opportuni incentivi in applicazione di quanto previsto dal successivo art. 36.

Per gli ambiti di sviluppo destinati a servizi il P.I. verifica altresì la possibilità di applicare gli strumenti della compensazione urbanistica o, ancora, di procedere alla sottoscrizione di uno specifico accordo tra soggetti pubblici e privati ai sensi dell'art. 6 della LR11/04.

Per le aree di cui al presente articolo destinate allo sviluppo residenziale o produttivo il P.I. potrà stabilire specifiche misure perequative al fine di garantire una equa ripartizione dei diritti edificatori e degli oneri connessi alla trasformazione del territorio in conformità ai criteri di cui al successivo art. 36.

### ***Prescrizioni e Vincoli***

Il simbolo grafico ("freccia") indica genericamente la possibilità di sviluppo delle aree interessate demandando al P.I. l'individuazione dell'effettiva direzione che lo sviluppo degli insediamenti dovrà seguire a partire dalle aree di urbanizzazione consolidata o dalle infrastrutture esistenti.

Si richiamano i seguenti criteri di progettazione e valutazione di cui all'art. 61 delle Norme del PTCP:

- a. individuazione di regole compositive per le nuove addizioni edilizie in sintonia con i caratteri urbanistici ed architettonici degli insediamenti esistenti (altezza degli edifici, tipi edilizi, allineamenti, tipi di copertura, materiali costruttivi ed elementi decorativi), con particolare attenzione nei casi in cui si intervenga con completamenti edilizi e/o saturazione di lotti interclusi;
- b. nei casi di progetti di nuova edificazione in aree a contatto con il territorio rurale, dovrà essere opportunamente valutato l'inserimento eco sistemico e paesistico dell'intervento;
- c. attribuzione agli interventi di trasformazione urbana ed ai nuovi insediamenti di quote significative di aree destinate a verde, prevedendo la massima continuità delle stesse e individuando collegamenti con i parchi urbani, i giardini e gli spazi pubblici esistenti;
- d. localizzazione degli standard, in particolare delle aree verdi, nel caso di nuova edificazione, garantendo la realizzazione di zone di filtro con le aree limitrofe, specialmente se sottodotate;
- e. previsione dell'accorpamento delle aree a standard (verde e parcheggi) necessarie ad ogni singolo intervento (trasformazione urbanistica e nei progetti unitari), in spazi adeguatamente ampi e fruibili e progettati in modo da costituire



- spazi riconoscibili per forma e dimensione. La localizzazione di suddette aree dovrà essere individuata in modo da ottenere un ordinato disegno urbano;
- f. il reperimento di aree da destinare a verde pubblico per gli interventi di trasformazione urbana in prossimità dei corsi d'acqua, che dovrà avvenire prioritariamente attraverso la riqualificazione e valorizzazione delle sponde fluviali, creando fasce continue di verde atte a garantire il collegamento tra le diverse parti del territorio;
  - g. previsione di incentivi per la realizzazione di edifici di ogni tipologia che applichino i principi di qualità architettonica, dell'efficienza energetica, della sostenibilità ambientale e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.

Per gli ambiti di sviluppo insediativo destinati alla produzione, in sede di redazione del P.I. dovranno essere attentamente verificate le condizioni stabilite dal 4° comma dell'art. 67 delle Norme del PTCP e predisposta una specifica disciplina urbanistica di sviluppo e riqualificazione in conformità a quanto previsto dal successivo comma 5° del medesimo art. 67.

I PUA, ai sensi e per gli effetti dell'art 5 comma 8 del D.Lgs. 70/2011 convertito in legge dall'art. 1 comma 1 L.106/2011, per le parti non valutate dal P.A.T., saranno sottoposti a verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, fatte salve le fattispecie di esclusione di cui alla D.G.R.V. 1646 del 07 agosto 2012.

Fino all'approvazione del primo P.I., il P.A.T. fa espressamente salve le previsioni del P.R.G. vigente.

[...]

## **TITOLO IV** **- VALORI E TUTELE CULTURALI E NATURALI -**

[...]

### **Art. 31 - Elementi della Rete Ecologica**

Il P.A.T. persegue il generale miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica del territorio comunale individuando nella permanenza e nel potenziamento della rete ecologica uno dei fattori cardine per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale, di tutela della naturalità e di incremento della biodiversità. In tal senso il P.A.T. assume gli obiettivi definiti dal P.T.C.P della Provincia di Vicenza.

In coerenza con gli obiettivi sopra richiamati il P.A.T. individua, nella tav. 4, gli elementi fisico-biotici costituenti la Rete Ecologica comunale, suddivisi in:

- *core area*: porzione del territorio che offre uno spazio ecologico ottimale in quantità e qualità alle popolazioni animali. In termini funzionali rappresenta un'area minima vitale in grado di sostenere una o più comunità autoriproducentesi. Nel territorio



comunale tale area è in massima parte coincidente con il limite del S.I.C. – Z.P.S. IT3220036 “Altopiano dei 7 Comuni” definito dalla Regione Veneto in ottemperanza alla Direttiva 92/43/CE.

- *aree di connessione naturalistica (buffer zone)*: porzioni di territorio contermini alla core area ed ai corridoi ecologici la cui funzione prevalente è di proteggere e/o attenuare i fattori di disturbo determinati dalle aree maggiormente antropizzate e/o insediate poste nelle immediate vicinanze. Nel territorio comunale coincidono in larga parte con le aree boscate.

- *corridoi ecologici*: sono gli elementi fondamentali per la costruzione di connessioni ecologiche-faunistiche tra le aree rurali e quella montana consentendo la mobilità delle specie e l’interscambio genetico tra le diverse aree “collegate”, presupposto essenziale al mantenimento della biodiversità. Nel territorio comunale coincidono con i corsi d’acqua e le valli dell’Assa e la Val Martello.

### ***Direttive per il Piano degli Interventi***

Il P.I. sulla base delle indicazioni del P.A.T. provvede alla ricognizione ed alla definizione puntuale della Rete Ecologica disciplinandone gli elementi costitutivi attraverso:

- il miglioramento delle aree interessate da processi di rinaturalizzazione spontanea;
- la conservazione ed il potenziamento della naturalità nelle aree rurali (siepi, filari, aree boscate, ...);
- gli interventi di ricostruzione delle parti mancanti della rete ecologica, con particolare riferimento alle aree urbane;
- la limitazione dei disturbi (inquinamento acustico, atmosferico,..) derivanti dal transito e dall’utilizzo dei mezzi motorizzati;
- la tutela, la riqualificazione ed il miglioramento del verde urbano, quale elemento di completamento delle funzioni della rete ecologica individuata negli spazi aperti;
- l’indicazione degli interventi atti a consentire la connessione dei corridoi ecologici in presenza di barriere di origine antropica (strade, insediamenti urbani, ...).

Il P.I. definisce, in sede di trasformazione urbanistica del territorio, contestuali o preventivi interventi di mitigazione e/o compensazione ambientale, al fine di potenziare e garantire l’efficacia della rete ecologica.

Il P.I. potrà individuare ulteriori opportune modalità di incentivazione della rete ecologica promuovendo forme di gestione da parte di soggetti pubblici e/o privati di aree e spazi integrati o da integrare nella rete ecologica comunale.

### ***Prescrizioni e vincoli***

Nelle aree nucleo o negli ambiti di connessione naturalistica prossimi alle aree SIC e ZPS i progetti che implicano modificazioni di usi, funzioni, attività in atto sono soggetti a valutazione di incidenza (VINCA) ai sensi della normativa statale e regionale in materia. All’interno dei corridoi ecologici e degli ambiti di connessione naturalistica distanti dalle aree SIC e ZPS la necessità della valutazione d’incidenza è



decisa dall'autorità competente in relazione alla prossimità delle aree SIC e ZPS; nel caso non si renda necessaria dovrà essere redatta un'analisi che dimostri comunque la compatibilità dell'opera con i luoghi.

Con riferimento alla specifica tutela delle aree nucleo, la realizzazione delle infrastrutture e degli impianti tecnici è subordinata a idonea Valutazione di Incidenza Ambientale ai sensi della Direttiva CEE 92/43 anziché a generiche misure di mitigazione mirate alla ricostituzione della continuità della permeabilità ecologica nei punti critici di passaggio. Inoltre, l'inserimento di strutture utili all'attraversamento faunistico e la costituzione di aree di rispetto formale dovranno essere realizzate con elementi arborei ad arbustivi autoctoni ai fini del rispetto della biodiversità.

Nelle more di approvazione del primo P.I., vanno conservati gli elementi vegetali lineari ed areali presenti sul territorio, rientranti tra gli elementi portanti della Rete. Non sono consentiti interventi che possano occludere o comunque limitare significativamente la permeabilità della rete ecologica.

Per l'area S.I.C. – Z.P.S. si richiamano le specifiche misure di conservazione allegate alla DGRV n. 2371 del 27.07.2006 nonché le disposizioni previste dall'apposito Piano di Gestione.

Nell'attuazione di qualsiasi articolo delle N.T., la cui azione strategica insista all'interno del sito Rete Natura 2000 (SIC/ZPS IT3220036 "Altopiano dei Sette Comuni"), o la cui area di analisi ricada anche solo parzialmente all'interno dei suddetti siti Rete Natura 2000, dovrà essere redatta apposita Valutazione di Incidenza Ambientale ai sensi della Direttiva 92/43/CEE.

In particolare, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce, in sede di attuazione del PAT l'Autorità ambientale competente prescrive:

1. che tutto quanto non espressamente analizzato nello studio per la valutazione di incidenza può essere attuato a seguito di una specifica pianificazione o progettazione degli interventi esclusivamente nel rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
2. che sia vietato, in assenza di adeguata verifica del rispetto della procedura per la valutazione di incidenza, lo svolgimento o l'attuazione di attività diverse, anche rispetto alla localizzazione, da quelle riportate nello studio esaminato e caratterizzate rispetto ai fattori di perturbazione di cui all'allegato B alla D.G.R. n. 2299/2014 e di seguito riportate:
  - "D01.01 - Sentieri, piste, piste ciclabili (incluse piste e strade forestali non asfaltate)",
  - "D01.03 - Parcheggi e aree di sosta",
  - "D02 -Infrastrutture di rete e linee per il servizio pubblico",
  - "G02.02 - Complessi sciistici",
  - "H01.03 - Altre fonti puntuali di inquinamento delle acque superficiali",
  - "H04 - inquinamento atmosferico e inquinanti aero-dispersi",
  - "H06.01 - inquinamento da rumore e disturbi sonori";
3. che nell'attuazione, in assenza di adeguata verifica del rispetto della procedura per la valutazione di incidenza, degli articoli 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,



- 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 non siano coinvolti habitat di interesse comunitario e non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero, siano rese disponibili superfici di equivalente idoneità per le specie segnalate, all'interno delle aree coinvolte;
4. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
5. che, al di fuori delle aree caratterizzate dai codici
- "11210 Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)",
  - "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)",
  - "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)",
  - "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi",
  - "12170 - Cimiteri non vegetati",
  - "12190 - Scuole",
  - "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)",
  - "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti",
  - "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)",
- nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto, per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
6. che per la viabilità sia garantita la permeabilità al passaggio delle specie e che nella progettazione definitiva di qualsiasi opera in grado di generare barriera infrastrutturale si provveda a individuare i siti riproduttivi, di rifugio, di alimentazione, le zone di svernamento e quelle di residenza estiva e porre in essere le seguenti indicazioni:
- impedire l'ingresso in carreggiata da parte della fauna attraverso l'installazione di barriere fisse, preferibilmente in metallo o calcestruzzo polimerico, con superfici lisce, bordo superiore incurvato o comunque aggettante sul lato campagna in modo da impedirne lo scavalco;
  - favorire il passaggio di tale fauna al di sotto dell'infrastruttura, mediante la realizzazione di sottopassi faunistici (ecodotti, di sezione quadrata o rettangolare) con una apertura minima di 40-50 cm di lato e altezza minima di 50 cm (ottimali per entrambe le direzioni almeno 80-100 cm), aperti sul lato superiore tramite griglie di aerazione, oppure sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo. Tali ecodotti possono essere anche associati a funzioni di drenaggio delle acque piovane purché in ogni caso vi sia una pendenza di almeno l'1% in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti. La distanza tra questi elementi può andare dai 50 ai 200 metri;



- installare apposita segnaletica stradale verticale per informare gli utilizzatori dell'infrastruttura e mitigare eventuali problemi legati alla sicurezza stradale nei tratti che più manifestano eventuali fenomeni migratori;
  - verificare la necessità di realizzazione di siti riproduttivi alternativi al fine di dirigere i flussi migratori lontano dall'infrastruttura, esclusivamente nel caso in cui i precedenti accorgimenti non fossero sufficienti;
7. che il Comune verifichi la corretta attuazione delle indicazioni prescrittive e che, a seguito della verifica, sia trasmessa annualmente entro il 31 gennaio di ciascun anno specifica reportistica alla struttura regionale competente per la valutazione di incidenza contenente lo stato di attuazione relativo agli articoli 21, 22, 23, 31 e separatamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 delle presenti norme dettagliando per ciascuno le aree dove sono state avviate azioni, georiferite secondo lo standard regionale, e gli esiti delle verifiche sul rispetto della procedura per la valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
  8. che qualora non si provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia evidenza di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, sia effettuato il monitoraggio di habitat, specie e fattori di pressione e minaccia secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;
  - 9- di comunicare qualsiasi variazione rispetto a quanto esaminato che dovesse rendersi necessaria per l'insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, all'Autorità competente per la Valutazione d'incidenza per le opportune valutazioni del caso;
  10. di comunicare tempestivamente alle Autorità competenti ogni difformità riscontrata nella corretta attuazione degli interventi e ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la Valutazione di incidenza del PAT.

## **TITOLO V** **- NORME SPECIFICHE -**

[...]

### **Art. 43 – Monitoraggio ambientale**

In attuazione dell'articolo 10 della Direttiva 2001/42/CE, il P.A.T. determina le modalità di controllo degli effetti ambientali significativi conseguenti all'attuazione del Piano stesso, al fine di individuare eventuali impatti e adottare le opportune misure correttive. In particolare:



1. In sede di attuazione del P.A.T. dovranno essere verificati i sotto riportati indicatori per i quali si individuano l'unità di misura, la frequenza di misurazione e la fonte dei dati utili alla misurazione.

<b>COMPONENTI</b>	<b>INDICATORI</b>	<b>UNITÀ DI MISURA</b>	<b>FREQUENZA</b>	<b>FONTE</b>
ARIA	Polveri sottili	µg/m <sup>3</sup>	Annuale	ARPAV
	Odori	n. segnalazioni	Annuale	Polizia Locale
ACQUE	Percentuale di copertura della rete acquedottistica	%	Annuale	Ente-gestore
	Percentuale di copertura della rete fognaria	%	Annuale	Ente-gestore
	Rischio di inquinamento delle acque	%	Annuale	Comune
SUOLO-SOTTOSUOLO	Attività di cava	n°; stato	Triennale	Comune
	Utilizzo sostenibile dei suoli	%	Triennale	Comune
FLORA-FAUNA, BIODIVERSITÀ	Fragilità delle formazioni forestali	%	Triennale	Regione Veneto - Direzione foreste
	Consistenza e pregio delle formazioni erbose	%	Triennale	Comune
	Riduzione della biodiversità	%	Triennale	Comune
PAESAGGIO	Integrità del paesaggio	stato	Triennale	Comune
SALUTE UMANA	Concentrazione delle stazioni telefoniche e grado di esposizione	n°; V/m	Annuale	Comune
	Radon	Bq/mq	Annuale	ARPAV
	Popolazione esposta al rumore stradale	dBA	Annuale	Comune
	Analisi dei corpi illuminati	tipo	Annuale	Comune
POPOLAZIONE	Pressione turistica	Presenze/residenti	Triennale	Comune
BENI MATERIALI	Produzione di rifiuti urbani	Kg/ab-die	Annuale	Ente-gestore
	Percentuale di raccolta differenziata	%	Annuale	Ente-gestore
	Consumi energetici	Kw/h	Annuale	Comune
	Incidentalità stradale	n°	Annuale	Polizia Locale



COMPONENTI	INDICATORI	UNITÁ DI MISURA	FREQUENZA	Fonte
ARIA	Livelli di ossido di carbonio	mg/mc	Annuale	ARPAV
	Livelli di biossido di azoto	$\mu\text{g}/\text{mc}$	Annuale	ARPAV
	Polveri sottili	$\mu\text{g}/\text{mc}$	Annuale	ARPAV
ACQUE	Percentuale di copertura della rete acquedottistica	%	Annuale	Ente gestore
	Percentuale di copertura della rete fognaria	%	Annuale	Ente gestore
	Consumo di acqua pro capite	mc/anno	Annuale	Comune/Ente gestore
	Rischio di inquinamento delle acque	%	Annuale	Comune
SUOLO-SOTTOSUOLO	Utilizzo sostenibile dei suoli	%	Triennale	Comune
	Rischio idrogeologico	stato	Annuale	Comune
FLORA-FAUNA, BIODIVERSITÀ	Grado di conservazione degli habitat di interesse comunitario	stato	Annuale	Comune
	Fragilità delle formazioni forestali	%	Triennale	Regione Veneto – Direzione foreste
	Consistenza e pregio delle formazioni erbose	%	Triennale	Comune
	Riduzione della biodiversità	%	Triennale	Comune
PAESAGGIO	Integrità del paesaggio	stato	Triennale	Comune
	Grado di fruibilità del paesaggio	Km/Kmq	Triennale	Comune
SALUTE UMANA	Radon	Bq/mq	Annuale	ARPAV
	Analisi dei corpi illuminati	tipo	Annuale	Comune
POPOLAZIONE	Pressione turistica	Presenze/residenti	Triennale	Comune
BENI MATERIALI	Produzione di rifiuti urbani	Kg/ab die	Annuale	Ente gestore
	Percentuale di raccolta differenziata	%	Annuale	Ente gestore

2. Il set di indicatori sarà ampliato e perfezionato in funzione di eventuali specifiche esigenze.
3. L'Amministrazione Comunale attiva il processo di verifica del monitoraggio delle varie azioni e, in considerazione dell'assetto territoriale ed ambientale, prevede che le variabili individuate debbano essere assoggettate a verifica con cadenza annuale/biennale e, comunque, nel caso di specifici eventi turbativi.
4. Per la misurazione degli indicatori edilizio/urbanistici, il Comune attiverà una specifica sezione dell'ufficio tecnico (ambiente/urbanistica), mentre per i parametri ambientali individuati si avvarrà dell'ARPAV.
- ~~5. In sede di monitoraggio, dando applicazione alle modalità e criteri contenuti nei commi 1-5 del presente articolo, dovranno essere misurati gli effetti cumulativi,~~



~~nonché quelli derivanti dalle scelte di Piano per verificare gli effetti previsti in relazione agli obiettivi descritti nel Rapporto Ambientale.~~

A supporto di azioni mitigative inerenti lo smaltimento dei reflui civili, si rileva la necessità di monitorare lo stato di completamento della rete fognaria nel caso di edifici singoli o nuclei insediativi sprovvisti di tale servizio, nonché di valutare la possibilità di adottare, nel caso di aggregati abitativi, sistemi di fitodepurazione per il trattamento delle acque caratterizzate da un minor carico inquinante rispetto i sistemi attualmente utilizzati (vasche imhoff).

Sarà buona pratica perseguire il completamento delle aree edificate e dei nuclei periferici di edilizi sparsa, solo a seguito di interventi finalizzati a garantire un corretto smaltimento e trattamento delle acque reflue.

In sede di monitoraggio dovranno essere misurati gli effetti cumulativi nonché quelli derivanti dalle scelte di piano per verificare gli effetti previsti in relazione agli obiettivi descritti nel Rapporto Ambientale.

[...]



# COMUNE DI ROTZO

PROVINCIA DI VICENZA

Via Roma n. 49 - 36010 ROTZO (V I)

Tel. 0424/691003 - Fax 0424/691276 - E-mail: info@comune.rotzo.vi.it

P.I. 00572760247- C.F. 84001030240

Prot.: 1239

Oggetto: PAT del Comune di Rotzo - Elaborati aggiornati.

**Alla Provincia di Vicenza  
SETTORE URBANISTICA  
Contra' Gazzolle, 1  
36100 VICENZA**

In allegato alla presente si consegnano gli elaborati del PAT in oggetto, aggiornati ed adeguati a quanto stabilito dal parere del Comitato Tecnico Intersettoriale della Provincia di Vicenza - Argomento n. 1 del 12/11/2015 prot. 76462, al parere motivato della Commissione Regionale VAS n. 35 del 24/02/2016, al Decreto del Direttore della Sezione Urbanistica della Regione del Veneto di validazione del Quadro Conoscitivo n. 108 del 24/11/2015.

Con la presente

SI CERTIFICA

pertanto che la seguente documentazione:

- Relazione di Progetto;
- Tavola in allegato alla Relazione di Progetto "Superficie Agricola Utilizzata ricavata dall'Uso del Suolo" alla scala 1:10.000;
- Relazione Sintetica;
- Norme Tecniche;
- Tavola 1 - "Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale" alla scala 1:10.000;
- Tavola 2 - "Carta delle Invarianti" alla scala 1:10.000;
- Tavola 3 - "Carta delle Fragilità" alla scala 1:10.000;
- Tavola 4 - "Carta della Trasformabilità" alla scala 1:10.000;
- VAS - Rapporto ambientale;
- VAS - Relazione di screening VINCA;
- DVD-ROM "Quadro Conoscitivo ed informatizzazione degli elaborati di analisi e di progetto" con la Banca Dati alfa-numerica e vettoriale;

è adeguata ai sopraccitati pareri e agli atti ad essi allegati.

Con l'occasione si trasmettono altresì:

- Relazione di adeguamento degli elaborati ai pareri istruttori per l'approvazione in Conferenza di Servizi;
- VAS - Dichiarazione di sintesi.

Distinti saluti.


Rotzo, 5 aprile 2016

IL SINDACO



(timbro e firma)

IL TECNICO RESPONSABILE DEL  
PROCEDIMENTO



(timbro e firma)

IL PROGETTISTA DEL PIANO



(timbro e firma)